



UNIVERSITÀ  
POLITECNICA  
DELLE MARCHE

---

Dottorato di Ricerca in Management and Law

Curriculum di Diritto dell'Economia

XXIX Ciclo - 15° Ciclo N.S.

**Una ridefinizione del concetto e del ruolo  
dell'oggetto sociale**

Coordinatore Dottorato

Chiar.mo Prof. Luca Del Bene

Coordinatore Curriculum

Chiar.mo Prof. Daniele Mantucci

Relatore

Chiar.mo Prof. Pietro Maria Putti

Dottorando

Giuseppe Settanni



## Sommario

### Capitolo I

#### **Introduzione: tra le nozioni di soggetto e oggetto giuridico, oggetto della prestazione e oggetto del contratto, e requisiti dell'oggetto del contratto**

1. L'ordinamento attuale come risultato di interconnessioni sistematiche e commistioni giuridiche: una prima delimitazione del campo di analisi.....7
2. I concetti di oggetto e soggetto giuridico: alla radice della differenziazione terminologica.....11
3. Oggetto giuridico e oggetto del contratto a confronto.....13
4. L'oggetto del contratto e i requisiti della possibilità, della liceità e della determinatezza o determinabilità.....19
5. Sulla strada verso il concetto dell'oggetto sociale come oggetto generale del contratto di società.....22

### Capitolo II

#### **L'oggetto sociale nella disciplina post-unitaria tra Codice Civile del 1865, Codice di Commercio del 1882 e Codice Civile del 1942, fino alla riforma del diritto societario del 2003**

1. Gli elementi del contratto di società e le accezioni attualmente condivise dei singoli requisiti.....24
2. L'oggetto sociale all'interno del Codice Civile del 1865 e del Codice di Commercio del 1882.....26
3. La disciplina legislativa dell'oggetto sociale trova compiuta attuazione nel Codice Civile del 1942.....30
4. L'oggetto sociale e le riforme successive del diritto societario fino alla disciplina attualmente in vigore.....35
5. L'oggetto sociale come (forse solo apparente?) elemento al centro della disciplina codicistica attualmente in vigore.....40

### Capitolo III

#### **La natura dell'oggetto sociale: differenze con lo scopo e l'interesse sociale; le funzioni e il ruolo; i requisiti**

1. Scopo sociale e oggetto sociale, due concetti ontologicamente differenti per due ambiti anch'essi diversi.....	42
2. L'interesse sociale.....	44
3. La natura, il ruolo e le principali funzioni dell'oggetto sociale: una ricostruzione generale.....	47
4. L'oggetto sociale come attività.....	50
5. I requisiti dell'oggetto sociale: possibilità, liceità e determinatezza / determinabilità in ambito societario.....	52

### Capitolo IV

#### **Gli ordinamenti stranieri e l'oggetto sociale: novità anglosassoni, tradizioni francesi e peculiarità spagnole**

1. Introduzione all'analisi comparatistica.....	56
2. L' <i>objet</i> delle società nel diritto francese.....	57
3. L' <i>objeto de la sociedad</i> in Spagna.....	62
4. Le novità in tema di oggetto sociale introdotte in Inghilterra e in Irlanda.....	65
5. Verso il superamento del concetto tradizionale di oggetto sociale.....	69

### Capitolo V

#### **I rapporti tra i poteri e le responsabilità degli amministratori, gli atti *ultra vires*, il ruolo dell'*exceptio doli* e i limiti legali ai poteri degli amministratori: il concetto di oggetto *endo-sociale***

1. L'oggetto sociale tra effetti esterni e interni, l'abrogazione dell'art. 2384- <i>bis</i> c.c. e la riforma del 2003.....	72
2. La rilevanza esterna dell'oggetto sociale: tra potere di gestione e potere di rappresentanza degli amministratori.....	74
3. La riforma del 2003 e il deciso cambio di rotta del legislatore in favore dell'inopponibilità esterna degli atti degli amministratori.....	79
4. L'art 2298 c.c. e l'applicabilità del nuovo concetto di oggetto <i>endo-sociale</i> anche alle società di persone.....	85

5. Il limite dell' <i>exceptio doli</i> come principio generale dell'ordinamento.....	86
6. La questione degli eventuali limiti di natura legale ai poteri degli amministratori...91	
7. Assenza di una funzione esterna dell'oggetto sociale, portata generale dell' <i>exceptio doli</i> e irrilevanza dei limiti legali ai poteri degli amministratori: prime conclusioni sull'oggetto <i>endo-sociale</i> .....	96

## Capitolo VI

### **L'oggetto *endo-sociale* e la rilevanza sul piano interno tra vecchie interpretazioni e novità legislative**

1. Alcune considerazioni in materia di recesso del socio nel caso di modifica della clausola sull'oggetto sociale.....	98
2. Oggetto sociale eterogeneo, generico, plurimo, composto: ampiezza della nozione e rilevanza interna.....	102
3. Brevi note sull'interesse dei creditori alla configurazione dell'oggetto sociale.....	108
4. Conseguimento dell'oggetto sociale, impossibilità e conseguenze: il ruolo dell'assemblea e degli amministratori.....	109
5. Un oggetto sociale a valenza ridotta.....	112
6. Società di carattere speciale e oggetto sociale: un concetto che torna a rivivere?.....	113

## Capitolo VII

### **Il concetto di oggetto sociale alla prova dei gruppi di società: una disciplina completamente differente?**

1. Il fenomeno dei gruppi di società nell'ordinamento giuridico italiano: una prima ricostruzione generale.....	118
2. La tematica dell'oggetto sociale e le principali questioni emerse anteriormente alla riforma del 2003.....	120
3. Gruppi di società e oggetto sociale a seguito della riforma del 2003: il ruolo dell'interesse economico.....	123
4. L'oggetto sociale tra l'interesse del (e delle società del) gruppo e la teoria dei vantaggi compensativi.....	126
5. L'oggetto sociale della società controllata come (non più fattore costitutivo, ma solo) elemento sacrificabile (e sacrificale).....	130
6. Il ritorno dell'oggetto sociale nel riconoscimento del diritto di recesso al socio della società diretta: vera rilevanza?.....	132

## Capitolo VIII

### Una conclusione aperta: è possibile un nuovo concetto di oggetto sociale?

1. Un oggetto sociale differente.....	136
2. Il concetto di oggetto <i>endo-sociale</i> e la rilevanza pressoché inesistente sul piano dei rapporti esterni.....	137
3. <i>L'exceptio doli</i> come principio generale dell'ordinamento e non come limite specifico all'oggetto <i>endo-sociale</i> .....	138
4. Limiti minimi all'irrilevanza dell'oggetto sociale.....	139
5. Gruppo societario e oggetto sociale della controllata come elemento sacrificabile in vista del perseguimento dell'interesse di gruppo.....	141
6. L'oggetto sociale in particolari tipi di società: una nuova rilevanza.....	142
7. Nuove prospettive sistematiche: l'introduzione di società senza oggetto sociale anche nel nostro ordinamento.....	143
<b>Bibliografia</b> .....	146

## Capitolo I

### **Introduzione: tra le nozioni di soggetto e oggetto giuridico, oggetto della prestazione e oggetto del contratto, e requisiti dell'oggetto del contratto**

#### *1. L'ordinamento attuale come risultato di interconnessioni sistematiche e commistioni giuridiche: una prima delimitazione del campo di analisi*

Negli ultimi decenni, molti concetti giuridici "tradizionali" sono stati oggetto di revisioni - o addirittura capovolgimenti - di interpretazioni. Nuove accezioni, concezioni e visioni, anche radicalmente differenti dal passato, si sono fatte strada tanto nella legislazione quanto nelle analisi dottrinali e nelle pronunce giurisprudenziali. A ciò hanno contribuito diversi fattori.

In primo luogo, si fa riferimento alle novità apportate in virtù della sempre maggiore integrazione a livello comunitario. Si pensi ad esempio a com'è stata modificata la disciplina (e conseguentemente tutte le varie interpretazioni) in materia di contratti bancari<sup>1</sup> e norme di trasparenza a seguito dell'implementazione di direttive

---

<sup>1</sup> Per una panoramica generale relativa ai contratti bancari ed alle problematiche ad essi attinenti, si vedano - a titolo puramente esemplificativo - i testi seguenti che, partendo dal più recente a quello maggiormente datato, mostrano bene l'evoluzione avvenuta in tale disciplina: U. Morera, *Contratti bancari (disciplina generale)*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2008, I, 163 ss.; C. Brescia Morra - U. Morera, *L'impresa bancaria. L'organizzazione e il contratto*, in P. Perlingieri (diretto da), *Trattato di diritto civile*, XI, Napoli, 2006; G. Fauceglia, *I contratti bancari*, in V. Buonocore (diretto da), *Trattato di diritto commerciale*, III, t. 2, Torino, 2006; E. Capobianco, *I contratti delle banche: trasparenza ed equilibrio nei rapporti con la clientela*, in *Dir. banca e mercato fin.*, 2002, I, 207 ss.; M. Rispoli Farina, *Le particolari operazioni di credito*, in C. Angelici - F. Belli - G. L. Greco - M. Porzio - M. Rispoli Farina, *I contratti delle banche*, Torino, 2002, 243 ss.; C. Silveti, *I contratti bancari - Parte generale*, in V. Calandra Buonauro - C. Silveti - M. Perassi, *La banca: l'impresa e i contratti*, in G. Cottino (diretto da), *Trattato di diritto commerciale*, VI, Padova, 2001, 433 ss.; A. Frignani, *Le regole di concorrenza ed i contratti bancari: maggiori libertà o maggiori costrizioni*, in *Dir. banca e mercato fin.*, 2000, I, 173 ss.; E. Capobianco, *Contrattazione bancaria e tutela dei consumatori*, Napoli, 2000; M. Porzio, *I contratti di durata nel testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1998, I, 294 ss.; S. Fortunato, *I contratti bancari. Dalla trasparenza delle condizioni contrattuali alla disciplina delle clausole abusive*, in *Dir. banca e mercato fin.*, 1996, I, 14 ss.; N. Salanitro, *Le banche e i contratti bancari*, in F. Vassalli (diretto da), *Trattato di diritto civile*, Torino, 1983, 3 ss.; G. Molle, *I contratti bancari*, in A. Cicu - F. Messineo (diretto da) - L. Mengoni (continuato da), *Trattato di diritto civile e commerciale*, Milano, 1981, 231 ss.; G. Portale (a cura di), *Le operazioni bancarie*, Milano, 1978; G. Minervini, *Impresa bancaria e contratti bancari*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1965, I, 261 ss.; E. Simonetto, I

comunitarie: si può tranquillamente affermare che negli ultimi tempi abbiamo quasi assistito ad una rivoluzione copernicana che ha stravolto la materia in questione, introducendo nuovi istituti, modificando radicalmente quelli già esistenti, prevedendo nuovi limiti ed aumentando al contempo le opportunità. Lo stesso dicasi in materia di clausole vessatorie nei confronti di contratti conclusi dai consumatori<sup>2</sup>, dove la disciplina tradizionale e le relative interpretazioni hanno dovuto cedere il passo a una ventata di novità di portata inimmaginabile fino a poco tempo prima<sup>3</sup>. Le normative specifiche dell'Unione Europea sono pertanto il primo fattore che ha portato a questo cambiamento radicale e - diciamo pure - epocale nel nostro ordinamento.

---

contratti di credito, Padova, 1953; A. Fiorentino, *Delle obbligazioni. Artt. 1754-1860*, in G. Branca - A. Scialoja (a cura di), *Commentario del codice civile*, Bologna - Roma, 1953.

<sup>2</sup> La dottrina consumeristica è ovviamente sconfinata. Per alcune delle trattazioni più recenti in materia di Codice del Consumo, si vedano G. Alpa (a cura di), *I contratti del consumatore*, Milano, 2014; G. Vettori (a cura di), *Contratto e responsabilità. Il contratto dei consumatori, dei turisti, dei clienti, degli investitori e delle imprese deboli. Oltre il consumatore*, Padova, 2013; G. De Cristofaro - A. Zaccaria A. (a cura di), *Commentario breve al diritto dei consumatori*, II ed., Padova, 2013. Sui diritti dei consumatori, tra le pubblicazioni più significative si segnalano E. M. Tripodi, *La nuova disciplina dei diritti dei consumatori. Brevi note sul D.Lgs. 21 febbraio 2014*, n. 21, in *Discipl. comm. e servizi*, 2014, 2, 19 ss.; V. Cuffaro, *Nuovi diritti per i consumatori: note a margine del D.Lgs. 21 febbraio 2014*, n. 21, in *Corr. giur.*, 2014, 745 ss.; S. Pagliantini, *La riforma del codice del consumo ai sensi del D.Lgs. 21/2014: una rivisitazione (con effetto paralizzante per i consumatori e le imprese?)*, in *Contratti*, 2014, 796 ss.; L. Rossi Carleo, *Il Public Enforcement nella tutela dei consumatori*, in *Corr. giur.*, 2014, 7, Suppl., 5 ss.; P. Occhiuzzi, *Gli obblighi informativi*, *ivi*, 10 ss.; C. Confortini, *Il recesso di pentimento*, *ivi*, 19 ss.; P. Bartolomucci, *Il regime dei pagamenti nei contratti del consumatore*, *ivi*, 26 ss.; E. Battelli, *Obblighi di consegna del bene e passaggio del rischio*, *ivi*, 32 ss.; S. Perugini, *I "nuovi" strumenti di intervento dell'AGCM*, *ivi*, 44 ss.; A. M. Gambino - G. Nava (a cura di), *I nuovi diritti dei consumatori. Commentario al d.lgs. n. 21/2014*, Torino, 2014; E. Battelli, *L'attuazione della direttiva sui consumatori tra rimodernizzazione di vecchie categorie e "nuovi" diritti*, in *Europa e dir. priv.*, 2014, 927 ss.

<sup>3</sup> La legislazione comunitaria in materia è imponente. Per citare solo i più recenti interventi, si veda la seguente normativa: Direttiva 2005/29/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno; Direttiva 2006/114/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa; Direttiva 2008/48/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito dei consumatori; Direttiva 2008/122/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio; Direttiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 sui diritti dei consumatori.



In secondo luogo, non si può non fare cenno ad un altro fattore che, pur se connesso a quello appena indicato, se ne distanzia in modo piuttosto peculiare. Il riferimento è alla sempre crescente integrazione tra sistemi e ordinamenti differenti, che ha portato all'introduzione nel nostro Paese di strumenti sconosciuti fino a non molto tempo fa. A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, il contratto di *Garantievertrag* (ovvero la garanzia a prima richiesta, anche detta garanzia autonoma) è stato introdotto ed accolto nel nostro ordinamento dapprima con una certa diffidenza, poi con una maggiore sicurezza tanto dalla dottrina quanto dalla giurisprudenza, che hanno fatto propri molti degli elementi che ne avevano decretato il successo in altri sistemi, primo fra tutti quello tedesco<sup>4</sup>. L'elenco potrebbe tuttavia estendersi a molteplici altri istituti

---

<sup>4</sup> Nella prassi commerciale, il contratto autonomo di garanzia sta assumendo un ruolo sempre più importante in quanto assicura una maggiore certezza nei rapporti giuridico/economici ed evita inutili immobilizzazioni di denaro. In materia, tra i contributi più importanti si vedano G. Stella, *Le garanzie del credito*, Milano, 2010, 775 ss.; F. Macario, *Garanzie personali*, in R. Sacco (diretto da), *Trattato di diritto civile. I singoli contratti*, Torino, 2009, 410 ss.; F. Mastropaolo - A. Calderale, *Fideiussione e contratti di garanzia personale*, in F. Mastropaolo (a cura di), *I contratti di garanzia*, Torino, 2006, 532 ss.; S. Ponticelli, *Garanzie autonome e tutela dell'ordinante*, Napoli, 2003, 39 ss.; M. Viale, *La fideiussione ed il contratto autonomo di garanzia*, in F. Galgano (diretto da), *I contratti del commercio, dell'industria e del mercato finanziario*, Torino, 1995, 771 ss. Per altri interessanti commenti, si vedano: A. Tencati, *Le garanzie dei crediti*, 2012, 684 ss.; V. Montani, *Fideiussione e contratto autonomo di garanzia: tertium non datur*, in *Obblig. e contr.*, 2011, 89 ss.; A. Nastri, *La polizza fideiussoria nel genus delle garanzie atipiche*, *ivi*, 104 ss.; G. Pasciucco, *Polizze fideiussorie e un'occasione di riflessione sulle clausole di pagamento "a prima richiesta"*, in *Giust. civ.*, 2010, 2488 ss.; F. Astone, *Contratto autonomo di garanzia, polizza fideiussoria e fideiussione, tra qualificazione "negativa" e ricerca della disciplina applicabile ai contratti atipici e clausole generali*, in *Riv. not.*, 2010, 1239 ss.; M. Rossetti, *Ei fe' silenzio, ed arbitro s'assise in mezzo a lor, ovvero fine dei contrasti sulla natura dell'assicurazione fideiussoria*, in *Assicurazioni*, 2010, 482 ss.; V. Carbone, *Fideiussione e garantievertrag*, in *Corr. giur.*, 2010, 444 ss.; F. Rolfi, *Garantievertrag e polizza fideiussoria: il grand arrèt delle sezioni unite tra massime ed obiter dicta*, *ivi*, 1034 ss.; A. Lamorgese, *Il Garantievertrag secondo le Sezioni Unite*, in *Giust. civ.*, 2010, 1365 ss.; M. Labuono, *La natura giuridica della polizza fideiussoria: l'intervento delle sezioni unite*, in *Contratti*, 2010, 453 ss.; C. Puppo, *La polizza fideiussoria al vaglio delle sezioni unite. Tra autonomia e accessorietà della garanzia*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2010, 904 ss.; F. Rocchio, *Le garanzie autonome, e in particolare le polizze fideiussorie, viste dalle Sezioni unite*, in *Giur. it.*, 2010, 2038 ss.; G. B. Barillà, *Le Sezioni unite e il Garantievertrag un quarto di secolo dopo: una pronuncia "storica" fa chiarezza sui differenti modelli di garanzie bancarie autonome*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2010, 279 ss.; *Id.*, *Il tipo fideiussorio e le garanzie autonome nella prassi bancaria: qualificazione della fattispecie nella ricostruzione della volontà delle parti e nell'analisi dei rischi garantiti*, *ivi*, 51 ss.; E. Briganti, *Polizza fideiussoria*, in *Not.*, 2010, 364 ss.; G. Gelfi, *Polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni dell'appaltatore*, in *Dir. prat. soc.*, 2010, 10, 36 ss.; F. Nappi, *Un tentativo (non convincente) di "definitivamente chiarire" la differenza tra fideiussione e Garantievertrag*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2010, 425 ss.; F. Forlani, *In tema di escussione abusiva di*

che ormai sono stati accettati nel nostro ordinamento e che nel medesimo si sono perfettamente integrati, quale ad esempio il *trust*<sup>5</sup>.

Un ulteriore aspetto che ha contribuito ai cambi di rotta cui prima si accennava, non propriamente giuridico bensì più generale, attiene ai fenomeni economici, sociali, politici, che ormai non appartengono più solo a singoli Paesi, ma coinvolgono l'economia globale. Il periodo di crisi che stiamo vivendo, la globalizzazione che ormai da decenni coinvolge il mondo intero e i fenomeni a ciò connessi fanno sì che esigenze quali la speditezza e la certezza dei traffici, l'introduzione di strumenti innovativi di supporto all'economia<sup>6</sup>, ecc., siano obiettivi da tutelare nella maniera migliore

---

*garanzia bancaria autonoma: tra exceptio doli ed opponibilità dei limiti oggettivi della dichiarazione di garanzia*, *ivi*, 379 ss.; M. Zana, *Fideiussione e contratto autonomo di garanzia*, in *Riv. not.*, 2008, 589 ss.

<sup>5</sup> Il contratto di *trust* è un istituto nato nell'Inghilterra feudale del 1500. Sul punto si veda C. G. Cheshire, *Il concetto del trust secondo la Common Law inglese*, Torino, 1993. Per effetto della ratifica della Convenzione dell'Aja del 1985, avvenuta in Italia con la Legge 16 ottobre 1989, n. 364, è entrato di diritto nel nostro ordinamento. Si precisa però che con la suddetta legge di ratifica è stata solamente prevista la possibilità di riconoscere effetti giuridici in Italia di *trust* disciplinati da una legge straniera. Per una bibliografia essenziale soprattutto dal punto di vista fiscale / tributario (aspetto che spesso presenta le maggiori criticità), si vedano P. Laroma Jezzi, *La fiscalità dei trusts aspettando il trust di diritto italiano*, in *Riv. dir. trib.*, 2012, I, 587 ss.; G. Marino, *Tutto il mondo è paese: Canada e Italia in sintonia sulla residenza fiscale del trust*, in *Trusts e att. fid.*, 2012, 121 ss.; G. Cugini - M. Pettinari, *Primi rimborsi convenzionali a favore di trusts italiani*, in *Trusts e att. fid.*, 2011, 570 ss.; G. Marino, *Titolare effettivo e possessori di reddito: sovrapposizioni, innesti e (probabili) mutazioni genetiche*, in *Riv. dir. trib.*, 2011, I, 183 ss.; G. Fransoni, *La residenza del trust*, in *Corr. trib.*, 2008, 2582 ss.; G. Maisto, *L'applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni ai trusts*, in G. Fransoni - N. De Renzis Sonnino (a cura di), *Teoria e pratica della fiscalità dei trust*, 2008, 89 ss.; G. Marino, *La residenza fiscale del trust*, *ivi*, 2008, 77 ss.; F. Montanari, *Gestioni patrimoniali individuali e "direttiva risparmio" 2003/48/CE: profili nazionali, comunitari e comparati*, in *Dir. prat. trib. int.*, 2008, 339 ss.; D. J. Zizzo, *La ricchezza erogata dai trust tra reddito e capitale*, in *Rass. trib.*, 2008, 1275 ss.; E. Della Valle, *Luci e ombre della circolare sui trust: le imposte sui redditi*, in *Riv. dir. trib.*, 2007, I, 724 ss.; G. Fransoni, *La disciplina del trust nelle imposte dirette*, in *Riv. dir. trib.*, 2007, I, 227 ss.; L. Del Federico, *Thin cap rule e trust*, in *Riv. dir. trib.*, 2006, I, 351 ss.; G. Marino, *Profili di diritto tributario internazionale del trust: lo stato dell'arte*, in *Riv. dir. trib.*, 2006, I, 6 ss.; A. Contrino, *Riforma Ires e trust: la maggiore realtà e la patrimonializzazione come ulteriori argomenti per la soggettività definitiva del trust*, in *Dial. dir. trib.*, 2004, 579 ss..

<sup>6</sup> Ad esempio M. P. Gentili - O. Nava, *Gli amministratori indipendenti: compiti e ruoli alla luce dell'ingresso di nuovi attori nel mercato finanziario*, in *Riv. bancaria*, 2016, 187, sottolineano che negli ultimi anni stiamo addirittura assistendo alla nascita di nuove tipologie di società, ovvero le *FinTech* quali *Equity Crowdfunding*, *Peers to Peers Lending*, *Mobile Payments*, *Trading Platform*, e così via.

possibile. In tal senso, il diritto deve dare congrue risposte a questi fenomeni e ai relativi derivanti bisogni della collettività, provando a eliminare eventuali barriere di tipo giuridico senza per questo annullare le tutele per i vari soggetti coinvolti. Ed è proprio questo che l'ordinamento giuridico, in alcuni casi faticosamente, in altri con più celerità, ha ormai cominciato a fare con una certa consapevolezza.

Nel quadro così come sopra delineato, si rileva che anche il settore del diritto societario non è stato esente da cambi di vedute, novelle legislative, differenti interpretazioni dottrinali e innovative pronunce giurisprudenziali, che ne hanno radicalmente cambiato faccia con l'introduzione di nuovi istituti, la modifica sostanziale di concetti già esistenti, e così via. Dal punto di vista strettamente normativo, un punto saliente è sicuramente rappresentato dalla celeberrima riforma del 2003, ma non possono tralasciarsi anche altri interventi legislativi forse di minore impatto sistematico, ma che hanno comunque avuto (e continuano ad avere) una rilevanza particolare sulla materia in oggetto. Di essi si parlerà più diffusamente nel prosieguo del presente lavoro.

Non si può limitare poi il discorso cui si accennava sopra, in relazione al diritto societario, solamente agli interventi legislativi. E' da evidenziare infatti che, a parte le novelle normative, su alcuni concetti tradizionali del diritto societario la dottrina e la giurisprudenza hanno cominciato a confrontarsi sulla base di nuove analisi, partendo da diversi presupposti, le cui conclusioni si inseriscono tutt'altro che nel solco tracciato in precedenza.

Tra di essi, sicuramente colpito da questa ventata di novità è l'istituto dell'*oggetto sociale*, il cui concetto e relativo ruolo nell'ordinamento attuale rappresenta la materia del presente studio. Si può ben ritenere infatti che tale elemento sia stato uno dei più colpiti dai fenomeni cui sopra si faceva menzione e che pertanto si possa provvedere ad una analisi del medesimo in vista di una sua potenziale riqualificazione e/o ricollocazione nell'ordinamento giuridico attuale.

Nello specifico, si proverà dapprima a verificare a cosa ci si riferisce quando si parla di oggetto sociale, quali siano i suoi connotati storici e in cosa (e se) esso differisca dall'oggetto del contratto in generale. Si tenterà successivamente di comprendere se vi siano indici che possano far ritenere profondamente differente dal passato la funzione dell'oggetto sociale, se non proprio inutile o di modesto valore, anche sulla base

dell'esperienza di altri ordinamenti stranieri. Si proverà infine a trarre delle conclusioni sul ruolo effettivamente svolto oggi dall'oggetto sociale nel nostro ordinamento e su quali possano essere eventuali strade di sviluppo per tale istituto.

## ***2. I concetti di oggetto e soggetto giuridico: alla radice della differenziazione terminologica***

La nostra analisi deve necessariamente muoversi in primo luogo su un piano strettamente etimologico, in particolar modo focalizzandosi su cosa debba intendersi per oggetto. Nello specifico, alla voce oggetto, un comune dizionario<sup>7</sup> indica che questo termine deriva dal latino *obiectum*, che rappresenta il neutro sostantivato di *obicere*, ovvero il participio passato del verbo *obicere*, il cui senso principale è porre innanzi. In quest'ottica, *obiectum* - e di conseguenza il termine oggetto - significa preliminarmente *ciò che è posto innanzi (al pensiero o alla vista)*.

Provando a essere più concreti, si può dire che l'oggetto rappresenta quell'entità fisica o spirituale che costituisce il contenuto di un'esperienza, di una materialità, di un'attività, che è rapportabile anche ad un fine, un obiettivo, una materia, un argomento. Detto altrimenti, l'oggetto è tutto ciò che può essere percepito dai sensi, quindi concreto, reale e materiale, ad esempio, oppure anche la persona o cosa verso cui è orientata la mente o l'attenzione<sup>8</sup>.

Difficilmente può però esistere un oggetto senza un soggetto; è per questo motivo che pare opportuno anche chiarire la definizione del termine soggetto e comprendere quale sia la differenza di significato che esiste tra detto lemma e oggetto. Soggetto è un termine che deriva anch'esso dal latino, ma con un significato assolutamente diverso e

---

<sup>7</sup> Vocabolario Treccani, Roma, 2008, voce "oggetto".

<sup>8</sup> In filosofia, il termine oggetto si riferisce ad ogni cosa che il soggetto considera e percepisce come altro da sé, quindi tutto ciò che il medesimo pensa: tale oggetto si differenzia non solo dal soggetto che pensa, bensì anche dall'atto con cui è pensato. In psicoanalisi, invece, l'oggetto viene definito come la persona - o anche la cosa - mediante la quale viene soddisfatta l'istintività, mentre nella linguistica esso rappresenta il termine di una proposizione su cui va a cadere l'azione espressa da un verbo transitivo attivo senza l'ausilio di una preposizione. Se si volesse provare in maniera estensiva e sommamente generalista, senza riferimenti specifici a campi determinati del sapere o delle attività umane, a definire l'oggetto in maniera concreta e con un occhio di riguardo al linguaggio comune, potremmo allora indicare l'oggetto come quella cosa (materiale o non materiale) o quella persona cui è diretta un'azione, un'attività, un comportamento, o alla quale è rivolto un sentimento.

contrario<sup>9</sup>. Il vocabolo *subiectus*, infatti, significa in latino sottoposto, dipendente, suddito. Per derivazione da tale accezione, detto termine nella lingua italiana si riferisce in primo luogo a chi si trovi nella condizione di dover subire un'autorità o un predominio o di sottostare a un obbligo, a un controllo, a un'ingerenza. In altre accezioni, il soggetto è quell'ordine di fatti o di argomenti cui si riferisce una trattazione, un tema, una discussione o, anche, un'espressione artistica. Ancora, esso può essere inteso come la persona o la cosa presa in considerazione<sup>10</sup>.

Dalle sopra indicate considerazioni, pare evidente la differenza tra i termini oggetto e soggetto, nei vari ambiti in cui tali vocaboli si estrinsecano. Per evitare divagazioni che potrebbero avere poco a che fare con il tema di quest'analisi, è necessario però spostarsi immediatamente sul piano giuridico e provare a comprendere - ammesso che sia inequivocabilmente ed incontrovertibilmente possibile - quali siano le definizioni di oggetto giuridico e soggetto giuridico, anche al fine di differenziare nettamente quest'ultimo dal primo.

Il soggetto di diritto - cui ci si può riferire anche con l'identica locuzione soggetto giuridico - è quell'entità che in un determinato ambito può essere parte di rapporti giuridici ed è quindi destinatario delle norme dello stesso ordinamento. La soggettività giuridica è strettamente correlata alla capacità giuridica, intesa come idoneità a essere titolare di diritti e doveri o più in generale di situazioni giuridiche soggettive. Pressoché in tutti gli ordinamenti statali la soggettività giuridica è riconosciuta all'essere umano in quanto persona fisica. Tuttavia, non sono solo le persone fisiche a poter essere considerati soggetti giuridici. Tale possibilità spetta infatti solitamente anche alle persone giuridiche, ovvero a quei complessi organizzati di persone e di beni ai quali l'ordinamento giuridico attribuisce la capacità giuridica<sup>11</sup>.

---

<sup>9</sup> Vocabolario Treccani, cit., voce "soggetto".

<sup>10</sup> In linguistica, rappresenta l'unità sintattica essenziale indicante la persona o la cosa che compie o subisce l'azione espressa dal predicato, istituendo con questo un nesso inscindibile e autonomo, mentre in filosofia - in opposizione all'oggetto - indica il tema della predicazione o l'ente che percepisce e/o pensa.

<sup>11</sup> La persona giuridica è costituita da un elemento materiale che può a sua volta consistere in un insieme di individui o un patrimonio ordinati a uno scopo, e un elemento formale disciplinato e controllato dall'ordinamento, ovvero il riconoscimento. Questo può essere attribuito dall'ordinamento stesso con una norma generale che riconosce tutte le persone giuridiche in possesso di determinati requisiti, con una norma posta appositamente per una

### 3. Oggetto giuridico e oggetto del contratto a confronto

Quanto all'oggetto giuridico, è da rilevare che con tale termine si indica preliminarmente e in senso piuttosto generale l'attività umana nelle sue più svariate manifestazioni. Più comunemente, però, e con specifico riferimento ai diritti soggettivi, il termine oggetto giuridico si riferisce a quei beni suscettibili di utilizzazione che il diritto ritiene idonei a soddisfare le varie esigenze dei singoli e della società.

La suddetta definizione può apparire un po' generale e poco diretta, pertanto è necessaria qualche precisazione. E' evidente infatti che l'oggetto nel campo del diritto assume soprattutto rilevanza come oggetto del rapporto giuridico o della relazione giuridica. Con tale specificazione, l'oggetto viene allora a rappresentare quel bene cui si riferisce l'interesse umano coinvolto nel rapporto o nella relazione, ed è per esso che l'ordinamento giuridico appronta specifiche tutele. Per rapporto giuridico deve intendersi il collegamento che si crea tra due soggetti, laddove invece la locuzione relazione giuridica stabilisce il nesso giuridicamente rilevante che si pone tra un oggetto ed un soggetto. I beni - ovviamente analizzati dal punto di vista strettamente giuridico - possono essere definiti come gli oggetti o i termini di riferimento cui l'ordinamento giuridico attribuisce un particolare grado di tutela.

Il nostro Codice Civile, più che alle locuzioni "oggetto del rapporto giuridico" e "oggetto della relazione giuridica", fa spesso riferimento - ai fini che qui interessano - al concetto di oggetto del contratto. La nozione di oggetto del contratto è piuttosto datata e fa riferimento all'oggetto inteso come cosa, di cui si attua la contrattazione, o come ciò - prestazione, obbligazione, ecc. - che deve essere eseguito o meno<sup>12</sup>. Il Codice, com'è noto, elenca l'oggetto - insieme all'accordo, alla causa<sup>13</sup> e alla forma<sup>14</sup> - tra i

---

determinata persona giuridica o con un apposito provvedimento, posto in essere per una determinata persona giuridica. Negli ordinamenti statali odierni sono soggetti di diritto ad esempio le persone fisiche, le persone giuridiche private, le persone giuridiche pubbliche.

<sup>12</sup> E. Guerinoni, *Incompletezza e completamento del contratto*, Milano, 2007, 92 ss., cui si rimanda per le relative considerazioni effettuate, osserva che la nozione di oggetto del contratto è stata originariamente introdotta da R. J. Pothier nel suo *Traité des obligations* del 1761.

<sup>13</sup> Tra i contributi più recenti in materia di causa del contratto, si segnalano: M. Martino, *La causa in concreto nella giurisprudenza: recenti itinerari di un nuovo idolum fori*, in *Corr. giur.*, 2013, 11, 1441 ss.; V. Roppo, *Causa concreta: una storia di successo? Dialogo (non reticente, né compiacente) con la giurisprudenza di legittimità e di merito*, in *Riv. dir. civ.*, 2013, 957 ss.; M. Girolami, *L'artificio della causa contractus*, Padova, 2012; L. Viola, *Una nuova teoria: causa contrattuale come causalità*, in

requisiti del contratto<sup>15</sup>, precisando che produce nullità del contratto “la mancanza di uno dei requisiti indicati dall’art. 1325... e la mancanza nell’oggetto dei requisiti stabiliti dall’art. 1346”<sup>16</sup>. I requisiti dell’oggetto cui fa riferimento il Codice in tema di nullità fanno riferimento ai concetti di possibilità, liceità e determinatezza (o quantomeno determinabilità) che saranno approfonditi in seguito.

È questione da lungo tempo dibattuta quella relativa alla determinazione di ciò che il Codice Civile<sup>17</sup> identifica come oggetto del contratto, laddove elenca gli elementi essenziali del medesimo, anche in relazione all’ulteriore necessaria chiarificazione cui debbano riferirsi i requisiti della liceità, della possibilità e della determinabilità in precedenza indicati. La dottrina ha da sempre formulato differenti teorie in proposito, spesso contrastanti tra loro. Semplificando un panorama assai frastagliato, alcune di queste teorie individuano l’oggetto del contratto nel bene dedotto quale oggetto della prestazione o dell’attribuzione patrimoniale<sup>18</sup>, altre invece nella prestazione<sup>19</sup>, altre

---

*Vita not.*, 2009, 1201 ss.; R. Rolli, *Causa in astratto e causa in concreto*, Padova, 2008. Quanto alla giurisprudenza, recentemente così si esprime Cass. 20 marzo 2012, n. 4372, in *Glud. pace*, 2012, 4, 303: “La causa del contratto non può ulteriormente essere intesa, in senso del tutto astratto, come funzione economico-sociale del negozio, svincolata tout court dalla singola fattispecie contrattuale, bensì come funzione economico-individuale del singolo, specifico negozio, da valutarsi in tali termini sotto il profilo tanto genetico, quanto funzionale; onde la obbiettivazione... di un motivo di cui la controparte sia resa espressamente partecipe è destinata ad integrare l'elemento causale della convenzione negoziale nella misura in cui esso risulta determinante della formazione del consenso”.

<sup>14</sup> Sarebbe impossibile indicare una bibliografia completa in materia di forma dei contratti. A mo’ di mera indicazione, si può fare riferimento a F. Santoro Passarelli, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 2012, ristampa della IX edizione, 135 ss.; F. Gazzoni, *Manuale di diritto privato*, Napoli, 2011, 917 ss.; A. Trabucchi, *Istituzioni di diritto civile*, Padova, 2009, 127 ss.; S. Sica, *Atti che devono farsi per iscritto*, in P. Schlesinger (a cura di), *Commentario al codice civile*, Milano, 2003, spec. 23 ss.; V. Roppo, *Il contratto*, in G. Iudica - P. Zatti (a cura di), *Trattato di diritto privato*, Milano, 2001, 217 ss.; M. C. Bianca, *Diritto civile*, 3, *Il contratto*, Milano, 2000, 273 ss.; O. Prospero, *Forme complementari e atto recettizio*, in *Riv. dir. comm.*, 1976, I, 189 ss.; R. Scognamiglio, *Dei contratti in generale*, in G. Branca - A. Scialoja (a cura di), *Commentario del codice civile*, Bologna-Roma, 1970, 397 ss.; G. Cian, *Forma solenne e interpretazione del negozio*, Padova, 1969.

<sup>15</sup> Art. 1325 c.c.

<sup>16</sup> Art. 1418 c.c.

<sup>17</sup> Art. 1325 c.c.

<sup>18</sup> F. Messineo, *Il contratto in genere*, in A. Cicu - F. Messineo (diretto da), *Trattato di diritto civile e commerciale*, Milano, 1973, I, 138; L. Bigliuzzi Geri - U. Breccia - F. D. Busnelli - U. Natoli, *Diritto civile*, I, 2, *Fatti e atti giuridici*, Torino, 1987, 689; G.B. Ferri, *Il negozio giuridico*, Padova, 2004, 161 s.

ancora negli interessi regolati<sup>20</sup>. Altri hanno poi considerato che l'oggetto, così come i soggetti, costituisce il termine esterno cui sono destinati a riferirsi e ad appuntarsi gli effetti del negozio: in quest'ottica, sarebbe allora improprio assumerlo tra i requisiti essenziali del contratto, poiché esso, quale presupposto materiale della fattispecie, costituirebbe elemento estrinseco ad essa<sup>21</sup>. Viste le disparità di vedute appena rilevate, molti sono stati anche indotti a dubitare tanto della configurabilità di una nozione unitaria di oggetto, quanto della sua utilità<sup>22</sup>.

Per provare a fare un po' di chiarezza sulle principali correnti che si sono sviluppate in materia e che sono state *supra* semplificate, si consideri che nel previgente Codice Civile l'oggetto del contratto era riferito ai beni che venivano contrattati<sup>23</sup>, senza spazio per le prestazioni di fare; fu solamente la dottrina ad allargare la nozione di oggetto del contratto in modo da comprendere in essa tutte le prestazioni, affermando in particolare che nei contratti ad effetti obbligatori il bene è costituito dalla prestazione, mentre nei contratti ad effetti reali il bene è costituito dalla cosa<sup>24</sup>. Nel vigente Codice

---

<sup>19</sup> G. Osti, *Contratto*, in *Noviss. dig. it.*, IV, Torino, 1959, 503 s.; P. Perlingieri, I negozi su beni futuri. La compravendita di «cosa futura», Napoli, 1962, 67 s.; A. Cataudella, Sul contenuto del contratto, Milano, 1966, 33 s.; G. De Nova, *L'oggetto del «contratto di informatica»: considerazioni di metodo*, in G. Alpa - V. Zeno Zencovich (a cura di), *I contratti di informatica*, Milano, 1987, 22; V. Roppo, *Il contratto*, in G. Iudica - P. Zatti (a cura di), *Trattato di diritto privato*, Milano, 2001, 335 ss.. Tra gli autori che individuano l'oggetto del contratto ora nel bene che il contratto trasferisce, ora nella prestazione, a seconda che il contratto abbia effetti traslativi o obbligatori, si vedano F. Galgano, *Il negozio giuridico*, 2<sup>a</sup> ed., in A. Cicu - F. Messineo - L. Mengoni (già diretto da) - P. Schlesinger (continuato da), *Trattato di diritto civile e commerciale*, Milano, 2002, 120 ss.; G. Gitti, *Problemi dell'oggetto*, in G. Vettori (a cura di), *Regolamento*, in V. Roppo, *Trattato del contratto*, II, Milano, 2006, 11.

<sup>20</sup> E. Betti, *Teoria generale del negozio giuridico*, in F. Vassalli (diretto da), *Trattato di diritto civile italiano*, XV, 2, Torino, 1950, 231.

<sup>21</sup> F. Santoro Passarelli, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, 1966 (ristampa 2002), 129.

<sup>22</sup> E' questa la tesi sostenuta da G. Gorla, *La teoria dell'oggetto del contratto nel diritto continentale*, in *Jus*, 1953, 289 s., per il quale nella disciplina dell'oggetto del contratto confluiscono ipotesi di invalidità talmente eterogenee da rendere vano il tentativo di identificarne una nozione unitaria che sia utile per gli interpreti.

<sup>23</sup> L'articolo 1116 del vecchio Codice Civile precisava infatti che "le sole cose che sono in commercio, possono essere oggetto di contratto".

<sup>24</sup> Nel diritto tedesco, ad esempio, dominando il principio dell'astrattezza degli atti di trasferimento (i quali prescindono da una "causa") e il carattere obbligatorio dell'alienazione, ne deriva l'assenza della configurazione di un'autonoma nozione di oggetto del contratto, con la contestuale elaborazione delle categorie del "contenuto" e della "prestazione". Si aggiunga che nell'ordinamento tedesco, e negli ordinamenti che si fondano sulla stessa matrice, ai fini del



Civile, invece, le cose stanno un po' diversamente. Dall'art. 1346 c.c., infatti, pare potersi desumere che l'oggetto non sia solo il bene del contratto: se l'oggetto contrattuale deve essere - oltre che possibile e determinato / determinabile - anche lecito, sembra difficile ipotizzare che un bene in se stesso possa essere lecito o illecito.

Per oggetto del contratto si è allora ipotizzato che debbano intendersi le prestazioni, ovvero qualunque cosa le parti siano tenute a fare, a non fare o a dare. Spesso tale teoria vede contrapposta l'obiezione secondo cui la suddetta nozione non comprenderebbe i contratti traslativi di diritti reali (visto che una vera e propria prestazione non sarebbe in essi ravvisabile, se non nel pagamento del prezzo, mentre il trasferimento del diritto può considerarsi solo un effetto)<sup>25</sup>. Tra l'altro il Codice non sembrerebbe riferirsi neanche alla prestazione nel momento in cui indica, tra i requisiti, quello della *liceità*. La liceità infatti non solo non può essere riferita ad un bene, ma neanche alla prestazione che, in astratto sarà sempre lecita, ma solo ad un programma negoziale, cioè al contenuto del contratto inteso come l'insieme delle diverse pattuizioni<sup>26</sup>.

---

perfezionamento di contratti, aventi effetti reali, non basta il mero consenso, ma è richiesta la consegna materiale del bene, per la produzione dell'effetto traslativo. L'esigenza di enucleare un "oggetto" del contratto, invece, non attecchisce nell'ordinamento tedesco, in cui non è codificato il principio consensualistico ed è consentito l'atto traslativo astratto, vale a dire tale da prescindere da una causa. Si rimanda in merito a S. Magra, *L'oggetto del contratto*, reperibile in <http://www.nuovefrontierediritto.it/loggetto-del-contratto/>

<sup>25</sup> A detta obiezione comunque si replica che col termine prestazione deve intendersi qualunque modificazione della situazione materiale o giuridica che scaturisce dal contratto. In ogni caso, la distinzione tra oggetto del contratto come bene e oggetto del contratto come prestazione si riconnette alla differenza che parte della dottrina individua tra l'oggetto mediato e l'oggetto immediato del contratto. Quest'ultimo, in particolare, sarebbe rappresentato dalla prestazione, perché è questo l'effetto immediato che scaturisce dal contratto. Il primo, invece, sarebbe rappresentato dal bene. A tale teoria si è replicato che il codice pare indicare la prestazione come l'oggetto dell'obbligazione, e non del contratto (art. 1174 c.c.). Tuttavia la nozione di oggetto del contratto come prestazione potrebbe non essere idonea a descrivere quella dell'oggetto del negozio: il riferimento può essere ad esempio ai negozi di diritto familiare.

<sup>26</sup> Il Codice Civile non pare risolvere univocamente la questione relativa all'esistenza di un'eventuale differenziazione tra oggetto del contratto e oggetto della prestazione. Da un lato, infatti, l'art. 1349 c.c. è rubricato "*Determinazione dell'oggetto*", ma nel corpo della norma fa sempre riferimento alla "*determinazione della prestazione*". Dall'altra, l'art. 1429 c.c. afferma - apparentemente in maniera inequivocabile - che "*l'errore è essenziale quando cade sulla natura o sull'oggetto del contratto*" - chiarendo l'esistenza di un oggetto del contratto - nonché "*quando cade sull'identità dell'oggetto della prestazione*" - precisando l'esistenza di un oggetto della prestazione.

Per superare tale difficoltà si è proposto di fare riferimento al termine *contenuto*, ovvero al regolamento contrattuale predisposto dalle parti, compresi gli effetti che da esso scaturiscono. Il Codice Civile parla di contenuto del contratto all'art. 1322, dove indica che *"le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge"*, all'art. 1431, secondo cui *"l'errore si considera riconoscibile quando, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alla qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo"*, all'art. 1432, il quale dispone che *"la parte in errore non può domandare l'annullamento del contratto se, prima che ad essa possa derivarne pregiudizio, l'altra offre di eseguirlo in modo conforme al contenuto e alle modalità del contratto che quella intendeva concludere"*<sup>27</sup>.

Tuttavia, i concetti di oggetto e contenuto paiono oggettivamente diversi tra loro. Tra l'altro, se parliamo di contenuto o di regolamento contrattuale, non alludiamo più ad un semplice elemento, ma finiamo per fare riferimento a tutto il contratto in sé, svuotando di senso la suddetta nozione. Un'ultima considerazione viene fuori dall'art. 1348: se si parla di cose future, difficilmente può farsi riferimento al contenuto, ma piuttosto ad un bene della vita.

Le difficoltà teoriche incontrate nella ricostruzione del concetto di oggetto del contratto, in realtà vanno riferite unicamente ad un fattore, e cioè al fatto che nel Codice sono accolte tutte le nozioni che finora abbiamo elencato. Il legislatore, cioè, non si è preoccupato di accogliere una nozione precisa dell'istituto e ha lasciato campo libero all'interprete, sì che le preoccupazioni definitorie in questo campo sembrano fuori luogo e, soprattutto, non hanno poi conseguenze pratiche di rilievo. Si riferisce all'oggetto come bene l'articolo 1348 c.c. nel momento in cui dice che possono essere dedotte in contratto cose future. Si riferisce all'oggetto come contenuto l'articolo 1246 c.c., quando dice che deve essere lecito. Si riferisce all'oggetto inteso come prestazione l'art. 1429 c.c., che tratta dell'annullabilità per errore sull'oggetto del contratto. Si riferisce invece espressamente al contenuto, usando proprio questa espressione, l'art. 1322 c.c.

---

<sup>27</sup> Fra gli Autori, che hanno mostrato una tendenziale adesione all'idea che le nozioni di oggetto e contenuto tendano a coincidere possono ricordarsi: G. Osti, *Contratto*, cit., 503 ss.; C. M. Bianca, *Il contratto*, Milano, 1987, 316 ss.; R. Sacco - G. De Nova, *Il contratto*, II, Torino, 1993, 17 ss.; G. Capozzi, *Il contratto in generale*, Milano, 2002, 345 ss.

Il quadro sopra delineato fa ben comprendere come una nozione come quella di oggetto del contratto, specie se considerata in via del tutto astratta, difficilmente potrebbe essere inattaccabile, soprattutto perché il concetto in esame è inscindibile dalla sua estrinsecazione concreta. Pertanto, nella ricostruzione dell'oggetto del contratto, al pari della causa, appare probabilmente preferibile abbandonare una nozione che sia unitaria e asettica, per fare posto invece ad una interpretazione più pratica e probabilmente utile che attribuisca alla locuzione di oggetto del contratto una pluralità di sensi, i quali facciano esplicito riferimento alla concretezza e alla materialità che l'idea stessa di oggetto del contratto in sé richiama. In definitiva, la nozione di oggetto del contratto si può intendere meglio se, al di là di una nozione astratta, si faccia invece riferimento alla modalità concreta del contenuto in relazione al singolo assetto di interessi realizzato e all'intervento normativo che su quel tipo di contratto la legge prevede. Deve quindi ritenersi - come la dottrina prevalente oramai ammette - che tutte le nozioni di oggetto siano valide e che ogniqualvolta si usi questo termine occorre prima stabilire in anticipo a cosa ci si voglia riferire.

Questa pluralità di accezioni della locuzione *oggetto del contratto* - tutte formalmente condivisibili a seconda di quale sia il piano su cui ci si muove e il campo della relativa analisi - andrà chiaramente spostata nell'ambito del diritto societario e dell'oggetto della società (società che costituisce essa stessa un contratto, tipizzato dal legislatore). E' sembrato bene però fin d'ora chiarire la poliedricità dei significati che è possibile attribuire al concetto di oggetto del contratto perché la stessa situazione potrebbe verificarsi anche in ambito societario. Pare ora necessari operò effettuare un medesimo ragionamento anche in relazione a quali siano i predicati che debbono necessariamente attribuirsi all'oggetto del contratto, anche per capire se gli stessi possano poi essere applicati (e, in caso affermativo, in che modo) al concetto di oggetto sociale.

#### ***4. L'oggetto del contratto e i requisiti della possibilità, della liceità e della determinatezza o determinabilità***

Tra i requisiti che non possono difettare all'oggetto del contratto, il Codice Civile individua la possibilità, la liceità e la determinatezza (o almeno la determinabilità). La possibilità dell'oggetto del contratto va intesa, anzitutto, come possibilità materiale dell'oggetto: questo è impossibile quando si tratta di una cosa che non esiste oppure di

una prestazione materialmente ineseguibile (sempre a seconda dell'accezione di oggetto del contratto che si voglia - o sia necessario - utilizzare nel caso concreto). E' bene però precisare che pure un bene attualmente inesistente può formare oggetto del contratto, se è suscettibile di venire ad esistenza: è anzitutto il caso delle cose future, che possono essere dedotte in contratto quando la legge non lo vieti (art. 1348 c.c.)<sup>28</sup>. Il requisito della possibilità dell'oggetto del contratto si riferisce, inoltre, alla sua possibilità giuridica: l'oggetto del contratto è impossibile, sotto questo aspetto, quando consiste in una cosa che non è, per legge, un bene in senso giuridico, una cosa, cioè, che non può formare oggetto di diritti come indicato dall'art. 810 c.c.<sup>29</sup>. Oggetto del contratto giuridicamente impossibile è, ancora, il bene che la legge dichiara inalienabile o fuori commercio<sup>30</sup>.

Quanto alla liceità dell'oggetto del contratto, essa rappresenta un aspetto che va valutato al momento della conclusione del contratto stesso ed in base alla legge in quel momento vigente. In parole estremamente povere, si può affermare che è lecito l'oggetto che non è contrario a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume. Un primo dubbio che può evidenziarsi riguarda quello ad un'eventuale differenza - se esistente - tra impossibilità giuridica e illiceità dell'oggetto. Già alcune norme permettono però di risolvere in senso affermativo tale questione: l'art. 2126 c.c., ad esempio, dà rilievo all'illiceità dell'oggetto (e della causa), ma non anche all'impossibilità dell'oggetto (e sul diverso trattamento della condizione risolutiva illecita, che rende nullo il contratto, e della condizione risolutiva impossibile, che si ha per non apposta, si veda l'art. 1354 c.c.). Si deve perciò richiamare la tradizionale

---

<sup>28</sup> Così si può vendere una cosa futura, come i frutti che saranno raccolti sul fondo e la proprietà passerà dal venditore al compratore nel momento in cui la cosa sarà venuta ad esistenza. E' vietato, invece, donare cose future. In relazione poi all'oggetto impossibile dedotto in contratto sottoposto a condizione sospensiva o a termine, è da evidenziare che, se l'oggetto del contratto, inizialmente impossibile, diventa possibile prima dell'avveramento della condizione o della scadenza del termine, il contratto è valido. L'impossibilità che qui viene in considerazione è, ovviamente, l'impossibilità oggettiva, dell'oggetto del contratto in sé, non quella derivante da condizioni soggettive del contraente.

<sup>29</sup> Rientrano in quest'ambito le *res communes omnium* o le energie e, in genere, le cose non valutabili economicamente o le parti del corpo umano, delle quali l'uomo non può disporre.

<sup>30</sup> Così non può formare oggetto di vendita o di altri contratti traslativi della proprietà un bene demaniale, anche se può però formare oggetto di contratti che permettano a privati l'utilizzazione del bene.

nozione secondo la quale una cosa è l'antigiuridicità, altro è l'illiceità: la prima esprime la non conformità all'ordinamento giuridico; la seconda, per contro, la trasgressione di un divieto posto dall'ordinamento giuridico a protezione di fondamentali valori etici. Oggetto giuridicamente impossibile è la cosa o la prestazione, in sé lecita, che la legge non consente di dedurre in contratto; oggetto illecito è la cosa o la prestazione di per sé riprovevole, che la legge vieta sempre e comunque di porre in essere.

Ci si può ora spostare ad analizzare l'ultimo dei requisiti dell'oggetto del contratto, ovvero quello della determinatezza (o comunque della determinabilità). Nello specifico, la determinatezza si ha quando sia chiara la volontà delle parti in ordine al rapporto contrattuale anche se l'oggetto non è indicato con assoluta precisione, oppure quando l'oggetto sia individuabile in base a criteri oggettivi, o comunque quando le parti abbiano previsto il procedimento attraverso il quale pervenire alla determinazione. La determinazione del rapporto contrattuale può essere altresì rimessa a fattori esterni all'accordo. Si parla in tal caso di disposizioni *per relationem* le quali determinano il contenuto del rapporto in relazione ad altri atti, delle parti o di terzi, che di per sé non hanno una funzione determinativa del contratto. Così, per la determinazione del prezzo di vendita, si può fare riferimento a listini o quotazioni ufficiali, e neppure l'espresso riferimento a listini o a quotazioni ufficiali è necessario quando si tratta di cose che il venditore abitualmente vende o si tratta di cose che hanno un corrente prezzo di mercato, e più in generale quando l'oggetto del contratto sia identificabile in base alla pratica delle cose<sup>31</sup>.

---

<sup>31</sup> I contraenti possono stabilire che il loro rapporto contrattuale sia determinato da un terzo (denominato *arbitratore*) ai sensi dell'art. 1349 c.c. Sul piano oggettivo l'incarico conferito all'arbitratore può riguardare qualsivoglia elemento definito dalle parti, purché però sia già delineato il tipo contrattuale. L'arbitratore, determinando l'oggetto del contratto, regola interessi non già propri, ma altrui, avendo come punto di riferimento un regolamento contrattuale già nato e a cui la sua persona resta del tutto estranea. Egli, pertanto, svolge una attività valutativa che necessita della mediazione del preventivo accordo dei contraenti. Il terzo deve procedere alla determinazione con equo apprezzamento, avuto riguardo a tutte le circostanze obiettive e prescindendo da considerazioni in ordine alla posizione soggettiva delle parti. Non si tratta dunque di un giudizio d'equità in senso stretto, ma di un giudizio di carattere tecnico, esulando dalla decisione dell'arbitratore ogni profilo di discrezionalità (*arbitrium boni viri*). Una valutazione discrezionale è invece possibile se le parti si sono concordemente rimesse al mero arbitrio del terzo, fermo restando che anche in tal caso costui deve operare diligentemente e soprattutto imparzialmente, pur se con libertà di giudizio. Nel

## 5. Sulla strada verso il concetto dell'oggetto sociale come oggetto generale del contratto di società

Queste prime analisi, chiaramente introduttive, permettono comunque di effettuare già alcune valutazioni. In primo luogo, se è pur vero che l'oggetto costituisce uno degli elementi essenziali del contratto, è altrettanto indubitabile che la sua nozione comprende all'interno una serie di accezioni tutte potenzialmente condivisibili e confermabili. Come detto, infatti, per tale definizione occorre abbandonare una nozione unitaria e astratta e individuare una pluralità di sensi, dal momento che la nozione di oggetto del contratto si può intendere meglio se, al di là di una nozione univoca e generale, si faccia riferimento alla modalità concreta del contenuto in relazione al singolo assetto di interessi realizzato e all'intervento normativo che su quel tipo di contratto la legge prevede. Quel che è chiaro allora è che ognuna di queste accezioni - la quale di per sé non è *a priori* errata o corretta - è da calare nella singola situazione concreta cui si intenda fare riferimento. Mutuando tali considerazioni sul piano del contratto di società, sarà opportuno allora verificare dapprima se vi sia un'accezione particolare di oggetto sociale cui debba giocoforza farsi riferimento o se invece si tratti di un concetto polisenso.

Un altro aspetto di cui si dovrà tenere debito conto nell'analisi riguarda i requisiti che l'oggetto sociale dovrà possedere. In relazione all'oggetto del contratto, infatti, è stato chiarito che devono sussistere i tre elementi della possibilità, liceità e determinatezza (o quanto meno della determinabilità). Bisognerà verificare allora se, viste le peculiarità del contratto di società, gli anzidetti requisiti debbano sussistere anche nel caso dell'oggetto sociale e, in caso di risposta affermativa a questo quesito, se possano riferirsi allo stesso modo che per il contratto in generale o se siano necessari ulteriori accezioni e approfondimenti.

---

caso in cui il terzo non voglia o non possa procedere alla determinazione, alla stessa può provvedere il giudice su richiesta di una delle parti. Il giudice, infatti, può intervenire, con sentenza determinativa, ogni qualvolta la determinazione sia *manifestamente iniqua* o *erronea* in caso di equo apprezzamento, ovvero in caso di mero arbitrio, se la decisione del terzo sia viziata da mala fede, per aver egli intenzionalmente agito in danno di una delle parti. Il giudice interviene altresì, nel caso di equo apprezzamento, qualora il terzo non proceda alla determinazione. Viceversa, la determinazione del giudice, non è ammessa quando le parti si erano rimesse al mero arbitrio del terzo e questi non proceda alla determinazione; in tal caso se le parti non si accordano per la sostituzione del terzo, il contratto deve considerarsi nullo.

Anche per comprendere meglio il concetto di oggetto sociale, il ruolo che il medesimo svolge, le sue funzioni, ecc., sarà utile inoltre effettuare un breve *excursus* giuridico su come questo istituto sia stato disciplinato nella legislazione italiana post-unitaria e comprendere in che modo si sia evoluto. E' giunta quindi l'ora di spostarsi nell'ambito specifico del diritto societario.

## Capitolo II

### L'oggetto sociale nella disciplina post-unitaria tra Codice Civile del 1865, Codice di Commercio del 1882 e Codice Civile del 1942, fino alla riforma del diritto societario del 2003

#### *1. Gli elementi del contratto di società e le accezioni attualmente condivise dei singoli requisiti*

Senza voler fare inutili affermazioni tautologiche ma a mero e preliminare scopo di chiarezza, con la locuzione *oggetto sociale* ci si riferisce all'oggetto del contratto di società. Com'è noto e come detto, infatti, la società rappresenta un contratto. Più nello specifico, essa è un contratto ordinariamente plurilaterale connotato dalla comunanza di scopo dei contraenti. Per utilizzare la terminologia codicistica, essa è il negozio con il quale due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili<sup>32</sup>. Vale la pena chiedersi in primo luogo se alcuni degli elementi che il Codice riconosce apparentemente necessari affinché si abbia una società validamente costituita siano ancora da riconoscere come tali o se, a seguito di ulteriori modifiche legislative, differenti interpretazioni dottrinali e pronunce giurisprudenziali, interventi comunitari, ecc., sia necessario fare propria qualche differente interpretazione degli elementi citati nella norma.

Tra i requisiti di ogni contratto di società secondo la definizione codicistica "storica" cui prima si accennava, un primo accento va posto sull'elemento della plurilateralità. Da quanto si diceva, infatti, potrebbe desumersi che la società debba essere costituita almeno da due soci: e così la dottrina e la giurisprudenza per molto tempo hanno interpretato. Nonostante quanto indicato dal legislatore, tuttavia, il requisito della plurilateralità, che pure sembrerebbe incompatibile con un numero di soci inferiore a

---

<sup>32</sup> La dottrina prevalente parla di un contratto aperto con struttura chiusa: se da un lato è vero che può intervenire l'adesione di soggetti ulteriori rispetto agli originari contraenti, è altresì da tenere in considerazione la natura degli interessi di costoro. Essa infatti impone un differente apprezzamento della regola di ammissione rispetto a quanto è dato di osservare in altri contratti associativi (come la costituzione di associazione). Il perseguimento del fine lucrativo mette in luce infatti un interesse "di gruppo", inteso come ambito più ristretto, qualificato talvolta dall'apprezzamento dell'*intuitus personae*.



due, si può attualmente riferire come del tutto inessenziale. Si pensi all'introduzione della società a responsabilità limitata unipersonale o al fatto che la società per azioni possa anche essere costituita con atto unilaterale: si tratta di ipotesi che superano il concetto tradizionale di plurilateralità. Questo elemento, pertanto, ha visto capovolgere il suo contenuto, che di fatto è stato pressoché svuotato di significato (o, meglio, si è provveduto a rivestirlo di una nuova e completamente differente accezione).

Ciò che si indicava nel primo capitolo si traduce allora già in un primo fatto concreto: alcuni istituti, elementi, ecc., anche del diritto societario non si possono più intendere come in origine. Una delle caratteristiche per così dire storiche del contratto di società, infatti - ovvero il fatto che ogni società dovesse essere costituita almeno da due soci - è del tutto venuta meno con il tempo e non costituisce più un dogma insormontabile del diritto societario.

In relazione al requisito dello scopo della società - ovvero quello della divisione degli utili - può essere notato anche qui come la lucratività non sembra più essere essenziale rispetto alla nozione di società. Anche prescindendo dalla considerazione delle società cooperative e di quelle consortili (nelle quali lo scopo non tanto è costituito dal lucro, quanto dal raggiungimento di minori costi ovvero di maggiori guadagni per i consorziati, potendosi quasi dire che il consorzio sta alle imprese consorziate come la cooperativa sta ai soci<sup>33</sup>) il punto qui in esame riguarda non solo le ipotesi delle società a partecipazione statale previste dalla legislazione speciale (che per legge debbono perseguire finalità di carattere pubblico non compatibili con la lucratività e forse neppure con l'economicità), bensì anche il caso delle società sportive<sup>34</sup>, le quali sono obbligate a reinvestire gli utili conseguiti nella società per il perseguimento dell'attività sportiva. Anche l'aspetto della lucratività, di conseguenza, ha subito profondi mutamenti negli ultimi decenni e non rappresenta oramai più un principio intangibile del contratto di società nello specifico e del diritto societario in generale.

---

<sup>33</sup> Tuttavia si veda Cass. 24 marzo 2014, n. 6835, reperibile nel suo testo integrale al seguente indirizzo web <http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/11150.pdf> nonché in *Fall.*, 2014, 89, con nota di V. Salvato, *Presupposti del fallimento delle società cooperative*, nel senso della non incompatibilità con lo scopo lucrativo. La sentenza è citata in questo senso tra gli altri anche in A. Natale - G. M. Valenti, *Manuale pratico della crisi da sovra indebitamento*, Padova, 2016, 14.

<sup>34</sup> Di cui alla legge n. 91/1981.

Tra i requisiti del contratto di società vi è poi quello - più interessante ai nostri fini - dello svolgimento di un'attività economica. In altre parole, la società deve svolgere un'attività produttiva finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o di servizi (ovvero attività di impresa). Essa deve essere esercitata in comune, secondo una modalità di imputazione dei singoli atti di impresa tale da riconnetterli al gruppo dei soci unitariamente considerato (sempre nell'accezione di plurilateralità sopra evidenziata). E' pertanto necessario che chi agisce nei rapporti esterni sia abilitato ad agire in nome e per conto del gruppo. Non è sufficiente, a questo proposito, che l'attività venga svolta insieme per la realizzazione di un programma comune.

Il fatto che ogni società debba svolgere una determinata attività finalizzata al raggiungimento di uno specifico fine fa venire a galla il concetto di oggetto sociale, in quanto è proprio quest'ultimo a rappresentare l'oggetto dell'attività che una società deve svolgere. Nell'analisi del concetto, del ruolo, delle funzioni dell'oggetto sociale nell'ordinamento odierno e in un'ottica di revisione del medesimo, bisognerà tenere presente che già molti dei requisiti "storici" del contratto di società non hanno più la valenza che avevano una volta, mentre addirittura di altri dovrebbe anche potersi prescindere, come abbiamo appena visto. Un'analisi sull'oggetto sociale dovrebbe quindi muoversi senza limiti e preconcetti che fanno parte di un sostrato culturale vivo da decenni, ma che non può porre in alcun modo le basi per considerare tale istituto come un dogma indefettibile<sup>35</sup>.

## ***2. L'oggetto sociale all'interno del Codice Civile del 1865 e del Codice di Commercio del 1882***

Un rapido *excursus* storico-normativo sulle disposizioni legislative in materia di oggetto sociale all'interno del nostro ordinamento non può prescindere da un'analisi di quella che è stata la prima regolamentazione normativa in ambito civilistico-societario dell'Italia post-unitaria, ovvero il Codice Civile del 1865 e il Codice di Commercio del 1882, le cui disposizioni permettono di comprendere come si sia poi arrivati alle

---

<sup>35</sup> Bisogna cioè evitare, come nota correttamente a proposito della riforma del diritto societario del 2003 C. Angelici, *Noterelle (quasi) metodologiche in materia di gruppi di società*, in *Riv. dir. comm.*, 2013, II, 379, che ogni novità del diritto, ogni concetto giuridico, ecc., venga letto e interpretato avvalendosi di concetti e prospettive già consueti.

ricostruzioni contenute nel Codice Civile del 1942 e alle differenti concezioni di oggetto sociale accolte nel panorama italiano.

Il primo Codice Civile ad essere emanato nell'Italia unita fu, com'è noto e come appena detto, quello del 1865, il quale unificò la materia privatistica in tutto il territorio del Regno, sostituendo le leggi dei vari Stati preunitari. Esso fu approvato sulla base del progetto proposto nel 1863 dal ministro Pisanelli. L'impianto e la struttura del Codice Civile del 1865 ricalcano in maniera piuttosto evidente la struttura del Codice Napoleone, il quale a sua volta si rifaceva nel suo impianto alla tradizione del diritto romano, ovviamente aggiornata.

Nel Codice Civile del Regno d'Italia del 1865 alcune (per la verità un po' scarse) disposizioni permettono di comprendere quale sia in quel frangente il ruolo attribuito alle società e al loro oggetto. In particolare, viene previsto che ogni società debba avere per oggetto una cosa lecita ed essere contratta nell'interesse di ognuna delle parti<sup>36</sup>. Inoltre, è indicato che il socio amministratore può compiere ogni atto gestorio - qualora esso non sia il risultato di un intento o comportamento fraudolento - pur in presenza dell'opposizione dei soci<sup>37</sup>. Tra le cause di estinzione della società, poi, sono elencati, *inter alia*, l'estinzione della cosa e il compimento dell'affare<sup>38</sup>.

Alcune riflessioni vengono fuori in via quasi naturale dalle disposizioni sopra citate contenute nel primo Codice Civile adottato dopo l'Unità d'Italia. In primo luogo, si rileva come la società debba avere un oggetto, magari non nel senso in cui lo intendiamo oggi, ma pur sempre un oggetto. Inoltre, traspare già il requisito della liceità di tale oggetto che, come abbiamo visto, rappresenta un predicato dell'oggetto del contratto in generale (e che approfondiremo in seguito in relazione all'oggetto sociale). Un'ulteriore riflessione la merita il riferimento codicistico al fatto che l'oggetto della società debba riferirsi a una "cosa": se a una prima occhiata il termine potrebbe

---

<sup>36</sup> L'art. 1698 cod. civ. 1865 prevedeva che "qualunque società deve avere per oggetto una cosa lecita, ed essere contratta per l'interesse comune delle parti".

<sup>37</sup> Ai sensi dell'art. 1720 cod. civ. 1865, "il socio incaricato dell'amministrazione in forza di un patto speciale del contratto di società può fare, non ostante l'opposizione degli altri soci, tutti gli atti che dipendono dalla sua amministrazione, purché ciò segua senza frode".

<sup>38</sup> Art. 1729 cod. civ. 1865: "la società finisce: per lo spirare del termine per cui fu condotta; per l'estinzione della cosa, o pel compimento dell'affare; per la morte di alcuno dei soci; per l'interdizione, per la non solvenza o pel fallimento di alcuno de' soci; per la volontà espressa da uno o più soci di non voler continuare la società".

far pensare a un bene, in realtà tale locuzione è da intendere come riferito a qualsiasi cosa, e quindi anche al concetto di attività. Come si può ben vedere, comunque, l'attenzione prestata dal legislatore del primo Codice del Regno d'Italia all'oggetto sociale non è elevata, sebbene da alcune norme sia possibile già intravedere *in nuce* concetti e prospettive che saranno approfonditi con la legislazione successiva.

Per quanto riguarda la materia commerciale, nuovo impulso fu dato dall'emanazione del Codice di Commercio nel 1882. Esso stabilì la prevalenza delle norme commerciali su quelle civili e la subordinazione alla sua disciplina dei cosiddetti "negozi unilateralmente commerciali", vale a dire quei negozi ove anche una sola delle parti negoziali era da considerarsi commerciante o comunque sottoposto alla disciplina del Codice del Commercio.

Nel Codice di Commercio vi sono alcune disposizioni che possono essere utili ai fini della nostra analisi. Ad esempio, l'art. 89, n. 2, del Codice di Commercio prescrive che l'atto costitutivo o lo statuto della società debbano indicare la qualità e la specie degli affari che costituiscono l'oggetto sociale. Si prevede poi che l'estratto dell'atto costitutivo della società in nome collettivo e di quella in accomandita semplice che devono essere trascritti nel registro del tribunale di commercio debbano contenere la ragione di commercio della società<sup>39</sup>. Inoltre, l'estratto dell'atto costitutivo delle società in accomandita per azioni e di quelle anonime, da pubblicarsi nel giornale degli annunci giudiziari, deve contenere per le prime l'indicazione dell'impresa, mentre per le seconde l'impresa che costituisce l'oggetto della società<sup>40</sup>. Viene infine chiarito che le

---

<sup>39</sup> In virtù dell'art. 158 cod. comm. 1882, *"un estratto dell'atto costitutivo della società in nome collettivo e di quella in accomandita semplice deve essere rimesso, entro quindici giorni dalla data del medesimo, alla cancelleria del tribunale di commercio nella cui giurisdizione è stabilita la sede della società, per essere trascritto nel registro a ciò destinato, ed essere e rimanere affisso per tre mesi nella sala del tribunale. Se la società ha più stabilimenti nella giurisdizione di tribunali diversi, il deposito, la trascrizione e l'affissione si faranno alla cancelleria di ciascun tribunale. L'art. 159 cod. comm. 1882 invece disponeva che "l'estratto deve contenere: i nomi, cognomi, e la residenza dei soci, ad eccezione degli accomandanti; la ragione di commercio della società; l'indicazione dei soci autorizzati a reggere, amministrare e firmare in nome della società; il montare dei fondi dati o da darsi per accomandita; il tempo in cui la società deve cominciare e quello in cui deve finire"*.

<sup>40</sup> L'art. 160 cod. com. 1882 disponeva che *"l'atto costitutivo della società in accomandita per azioni e delle società anonime deve essere depositato, trascritto e affisso per intero, come pure il decreto reale di approvazione"*, mentre l'art. 161 cod. comm. 1882 indicava che *"l'estratto dell'atto costitutivo delle società in nome collettivo e in accomandita, ed un estratto delle società in accomandita per azioni e delle anonime, deve inoltre essere pubblicato nei giornali degli annunci giudiziari della sede e degli altri*

società commerciali si possono sciogliere, tra le altre cause, per la mancanza o cessazione dello scopo della società o per impossibilità di conseguirlo<sup>41</sup>. Particolare interesse riveste poi l'art. 122, comma 3, del Codice di Commercio del 1882, ai sensi del quale gli amministratori delle società anonime non possono compiere altre operazioni che quelle espressamente menzionate nell'atto costitutivo e che, in caso di trasgressione, gli stessi sono responsabili tanto verso i terzi quanto verso la società.

Rispetto al Codice Civile del 1865, è evidente come nel Codice di Commercio del 1882 l'oggetto sociale trovi una disciplina più compiuta nel panorama del diritto societario. Tra i maggiori punti fermi che il legislatore pone su tale materia, sicuramente da evidenziare è quello relativo al fatto che l'oggetto della società deve essere rappresentato da *affari*, che altro non è che un'accezione del termine attività: si tratta quindi di un primo tassello utile a ricomporre il *puzzle* del concetto che qui si analizza. Anche l'aspetto relativo alla necessità che di tali affari debbano essere indicati la qualità e la specie induce a capire come non possa trattarsi di un elemento del tutto formale e alquanto generico, bensì circostanziato e puntuale<sup>42</sup>. Infine, non può dimenticarsi il ruolo e il rapporto che si pone tra oggetto sociale e amministratori delle società anonime: questi ultimi infatti trovano un limite alla loro operatività proprio

---

*stabilimenti sociali, entro un mese dal deposito dell'estratto o dal deposito dell'atto costitutivo alla cancelleria del tribunale" laddove l'art. 162 cod. comm. 1882 prevedeva che "l'estratto deve contenere: per le società in accomandita per azioni il nome e cognome degli amministratori, la ragione sociale e l'indicazione dell'impresa; per le società anonime l'impresa che è l'oggetto della società, la qualità ed il numero degli amministratori, e di quelli che sono incaricati di firmare; per le une e per le altre la data del decreto reali di approvazione, il montare del capitale sociale, di quello sottoscritto e di quello effettivamente pagato, la specie delle azioni, se nominative od al portatore, e, nel caso in cui debbono emettersi in più serie, le serie emesse e le condizioni per l'emissione delle altre, l'emissione o la facoltà di emettere obbligazioni, se fu stabilita, il tempo in cui la società deve cominciare e quello in cui deve finire".*

<sup>41</sup> Art. 166 cod. comm. 1882: *"le società commerciali si sciolgono: per lo spirare del termine stabilito alla loro durata; per la mancanza o cessazione dello scopo della società o per impossibilità di conseguirlo; per il compimento dell'impresa; per la morte o l'interdizione del socio o dei soci amministratori nelle sole società in nome collettivo o in accomandita semplice, se non è stato altrimenti convenuto nell'atto di società; per il fallimento della società ancorché seguito da concordato"*.

<sup>42</sup> Un ulteriore aspetto è da evidenziare in relazione alle norme contenute nel Codice di Commercio del 1882. Come notato da L. Della Tommasina, *Dissociazione fra gestione e rappresentanza nella società per azioni e diritti dei terzi*, in *Riv. soc.*, 2015, 657, durante la vigenza del Codice di Commercio era opinione diffusa che, in difetto di una pregressa delibera assembleare o consiliare, il c.d. incaricato di firma non potesse validamente impegnare la società nel traffico giuridico. Di contro, le patologie del procedimento interno erano considerate irrilevanti nei confronti dei terzi.

nell'oggetto sociale, dal momento che è fatto loro divieto di compiere operazioni che non siano espressamente menzionate nell'atto costitutivo, con conseguente diretta responsabilità dei medesimi in caso di trasgressione (sia verso i terzi che verso la società). Traspare quindi un ruolo sempre crescente che l'oggetto sociale viene a svolgere nell'ordinamento italiano a seguito dell'entrata in vigore del Codice di Commercio del 1882.

### ***3. La disciplina legislativa dell'oggetto sociale trova compiuta attuazione nel Codice Civile del 1942***

Una svolta importante avviene con l'emanazione del Codice Civile del 1942. Il primo aspetto da sottolineare è che l'impostazione del legislatore in questo frangente attribuisce alla società una rilevanza notevole nei rapporti esterni alla medesima. Già la Relazione al Codice è esplicita in questo senso, laddove chiarisce come la disciplina delle società sia posta prevalentemente in funzione dei rapporti esterni: detto altrimenti, la società, pur sorgendo per effetto di un contratto e producendo il sorgere di un vincolo obbligatorio tra i soci, non limita i suoi effetti all'interno della stessa, ma li riverbera anche nei confronti dei terzi. Si tratta di un'esigenza - quella di delineare la società come un ente che ha grande rilevanza all'esterno - che era già stata avvertita dal Codice di Commercio del 1882, ma che, con l'emanazione del Codice Civile del 1942, acquista definitiva compiutezza<sup>43</sup>.

---

<sup>43</sup> Nella Relazione del Ministro Guardasigilli Grandi al Codice Civile del 1942 (c.d. Relazione Illustrativa del Codice Civile) si indicava che nel precedente Codice Civile del 1865 "l'oggetto della società poteva essere il più diverso: poteva riguardare l'esercizio in comune di un'attività economica o invece il godimento collettivo di determinati beni o dell'intero patrimonio o dei risultati delle attività dei singoli. Erano pertanto regolate le società universali di beni e di guadagni accanto alle società particolari, le società particolari di godimento accanto alle società particolari di esercizio... Nel sistema del nuovo codice la società è una forma di esercizio collettivo di un'attività economica produttiva e normalmente di un'attività economica organizzata durevolmente ad impresa. E' questa la base essenziale di tutta la disciplina, la quale si ripercuote in ogni suo aspetto e ne giustifica le innovazioni. Tale concetto è enunciato chiaramente dall'art. 2247, che pone come oggetto della società l'esercizio in comune di un'attività economica; è ribadito nel successivo art. 2248 che esclude dalla disciplina della società le forme di godimento collettivo dei beni; risulta dalla stessa collocazione della disciplina della società nel libro del lavoro... La società, pur sorgendo per effetto di un contratto, pur producendo il sorgere di un vincolo obbligatorio fra i soci, non limita i suoi effetti all'interno, ma li riverbera anche nei confronti dei terzi. E' questa una necessità che era già apparsa al legislatore del 1882 per le società di commercio e che logicamente discende dalla necessità di ogni attività economica organizzata di manifestarsi ai terzi con i quali opera. Pertanto la disciplina delle società, pur non trascurando i rapporti fra i soci, è posta

Il Codice Civile del 1942 in vari punti fa espresso riferimento all'oggetto sociale o a tematiche al medesimo intimamente connesse. Già in tema di iscrizione nel registro delle imprese, si prevede che entro trenta giorni dall'inizio dell'impresa l'imprenditore che eserciti un'attività commerciale debba chiedere l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione stabilisce la sede, indicando tra le altre cose l'oggetto dell'impresa, che altro non è che l'oggetto sociale<sup>44</sup>. In tema di società semplice, poi, si prevede che il socio sia obbligato a eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale, ma - se questi non sono determinati - si presume che i soci siano obbligati a conferire, in parti eguali tra loro, quanto sia necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale<sup>45</sup>.

Il concetto di conseguimento (e di necessità di conseguimento) dell'oggetto sociale è molto ricorrente nel Codice Civile del 1942. Sempre in tema di società semplice, ad esempio, viene statuito che la società si scioglie per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo<sup>46</sup>. Tale disposizione prende spunto da quanto già previsto in tema di estinzione delle persone giuridiche, laddove è chiarito che, oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile<sup>47</sup>: si tratta quindi di una regola generale dell'ordinamento. Infine, sempre in tema di società semplice, il Codice Civile del 1942 indica che, in mancanza di diversa disposizione del contratto, la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore e si estende a tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale<sup>48</sup>. Sulle conseguenze

---

*prevalentemente in funzione dei rapporti esterni e, sotto questo profilo, tiene conto della diversa organizzazione che la società può in pratica presentare e della diversa responsabilità che i soci assumono per le obbligazioni sociali. Su tali elementi, organizzazione e responsabilità, è basata la distinzione delle società nei vari tipi, che vanno dalla società semplice alla società in nome collettivo, alla società in accomandita semplice, alla società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, e cioè dalle forme di organizzazione meno complesse a quelle più complesse, dalle società a base personale a quelle a base impersonale”.*

<sup>44</sup> Art. 2196 c.c.

<sup>45</sup> Art. 2253 c.c.

<sup>46</sup> Art. 2272 c.c.

<sup>47</sup> Art. 27 c.c.

<sup>48</sup> Art. 2266 c.c., il quale prevede che “La società acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza e sta in giudizio nella persona dei medesimi. In mancanza di diversa disposizione del contratto, la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore e si estende a tutti gli

dell'eventuale inosservanza di tale disposizione si effettueranno specifici approfondimenti anche sulla scorta delle previsioni specifiche esistenti in materia di società di capitali.

Passando alle norme sulla società in nome collettivo, il codice originario chiarisce espressamente che l'atto costitutivo di tale tipo di società deve indicare l'oggetto sociale<sup>49</sup>. Una disposizione siffatta non è espressamente prevista anche per la società semplice, probabilmente per il diverso senso che assume l'attività che deve svolgere quest'ultima. La società semplice, infatti, non può esercitare un'attività commerciale, ma semplicemente un'attività economica, cosa che invece altrettanto non può dirsi degli altri tipi societari, tra cui appunto quello della società in nome collettivo, che possono avere ad oggetto un'attività commerciale<sup>50</sup>.

In ogni caso, tuttavia, non vi è una grande distinzione tra il tipo della società semplice e quello della società in nome collettivo per quanto riguarda l'oggetto sociale. Anche in questo secondo caso, infatti, il Codice Civile del 1942 precisa che l'amministratore che ha la rappresentanza della società può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salve le limitazioni che risultano dall'atto costitutivo o dalla procura: tali limitazioni non sono opponibili ai terzi, se non sono iscritte nel registro delle imprese o se non si prova che i terzi ne hanno avuto conoscenza<sup>51</sup>. Si tratta in questo caso di una disposizione molto diversa da quella attualmente vigente in tema di limiti ai poteri degli amministratori delle società di capitali nei rapporti coi terzi - su cui si avrà modo di soffermarsi abbondantemente in seguito - dove attualmente questi limiti appaiono apparentemente piuttosto limitati, al contrario di quanto testualmente previsto dal

---

*atti che rientrano nell'oggetto sociale. Le modificazioni e l'estinzione dei poteri di rappresentanza sono regolate dall'articolo 1396".*

<sup>49</sup> Art. 2295 c.c., ai sensi del quale "L'atto costitutivo della società deve indicare: 1) il cognome e il nome, il nome del padre, il domicilio, la cittadinanza e la razza dei soci; 2) la ragione sociale; 3) i soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della società; 4) la sede della società e le eventuali sedi secondarie; 5) l'oggetto sociale; 6) i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione; 7) le prestazioni a cui sono obbligati i soci di opera; 8) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite; 9) la durata della società". Il riferimento alla razza dei soci è stato poi eliminato dal Decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 287. Inoltre, a norma dell'art. 2 della Legge 31 ottobre 1955, n. 1064, l'indicazione della paternità deve essere omessa; l'art. 3 della suddetta legge stabilisce che in luogo della paternità sia indicato il luogo e la data di nascita.

<sup>50</sup> Si confrontino in proposito gli artt. 2247 e 2251 c.c.

<sup>51</sup> Art. 2298 c.c.



codice originario (e, in questo caso, ancora vigente) sui limiti per i poteri degli amministratori della società in nome collettivo (limite estensibile per analogia anche alla società in accomandita semplice), che invece appaiono molto più forti e oggettivamente limitanti. Si preannuncia fin d'ora però che, come indicato dalla Suprema Corte, il nuovo sistema di limiti sfumati ai poteri degli amministratori delle società di capitali svolgerebbe un effetto di irraggiamento nell'intero sistema, nel senso che anche nelle società di persone la tutela dell'affidamento dei terzi impone una concezione più sfumata dei limiti al potere di rappresentanza degli amministratori<sup>52</sup>. Si rimanda comunque in proposito agli approfondimenti che saranno svolti nel prosieguo.

Anche in materia di società per azioni il Codice Civile nella sua versione originaria prevede che l'atto costitutivo debba indicare l'oggetto sociale<sup>53</sup>, così come espressamente indicato anche per la società in nome collettivo. Tale formulazione è stata modificata con la riforma del diritto societario avutasi nel 2003, ma su quest'aspetto avremo modo di tornare in seguito<sup>54</sup>. Per le società a responsabilità limitata<sup>55</sup> e per le cooperative<sup>56</sup> il Codice Civile del 1942 prevede pure in questo caso che l'atto costitutivo debba indicare l'oggetto sociale. Queste disposizioni, pur con alcune modifiche oggetto di analisi successive, devono intendersi confermate anche per il sistema attuale. Il Codice specifica poi, in tema di società per azioni, che l'assunzione di partecipazioni in altre imprese, anche se prevista genericamente nei documenti costitutivi della società, non è consentita, se per la misura e per l'oggetto della partecipazione ne risulta sostanzialmente modificato l'oggetto sociale<sup>57</sup>.

---

<sup>52</sup> Cass. 18 febbraio 2000, n. 1817, in *Giust. civ.*, 2001, I, 2202, con nota di V. Salafia, *Sui poteri di rappresentanza degli amministratori nelle società di persone*; Cass. 14 maggio 1999, n. 4774, in *Società*, 1999, 1326, con nota di G. Di Chio, *Opponibilità ai terzi dei limiti ai poteri degli amministratori di società personali*.

<sup>53</sup> Art. 2328 c.c.

<sup>54</sup> La riforma del diritto societario è stata attuata dal Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, così come successivamente modificato dal Decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37.

<sup>55</sup> Art. 2475 c.c. originario.

<sup>56</sup> Art. 2518 c.c. originario.

<sup>57</sup> Art. 2361 c.c. La riforma del diritto societario del 2003 ha poi modificato il riferimento a *atto costitutivo* previsto nel testo originario con il termine *statuto*.

Un breve accenno può infine essere fatto in relazione a quelle disposizioni in materia di oggetto sociale che, contenute nel Codice Civile nella sua versione originaria, sono state in seguito abrogate o profondamente modificate. A titolo esemplificativo, si segnala la presenza nel Codice Civile del 1942 di una norma ai sensi della quale veniva previsto che in seconda convocazione dell'assemblea fosse necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentassero più della metà del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale<sup>58</sup>. Ancora, si indicava che alle deliberazioni nulle per impossibilità o illiceità dell'oggetto si applicassero le disposizioni concernenti la nullità contrattuali e riguardanti la legittimazione all'azione di nullità, l'imprescrittibilità di tale azione e l'inammissibilità della convalida<sup>59</sup>. Sulla possibilità per una società per azioni di emettere obbligazioni, era poi statuito che - quanto al contenuto delle obbligazioni - esse dovessero indicare, tra le altre cose, l'oggetto della società<sup>60</sup>. Inoltre, si indicava che i soci dissenzienti dalle deliberazioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto della società avessero diritto di recedere dalla stessa e ottenere il rimborso delle proprie azioni<sup>61</sup>, nonché che la riduzione del capitale sociale, quando questo risultava esuberante per il conseguimento dell'oggetto sociale, potesse aver luogo sia mediante liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti, sia anche mediante rimborso del capitale ai soci<sup>62</sup>.

Il quadro che viene fuori dalle disposizioni contenute nel Codice Civile del 1942 è sicuramente quello di una disciplina certamente più compiuta sull'oggetto sociale. In particolare, il legislatore si sofferma tanto sulla valenza interna dell'oggetto sociale quanto su quella più propriamente esterna, come già è anticipato dalla citata Relazione Illustrativa. Si tratta ora, quindi, di un elemento a tutto tondo, cui il legislatore attribuisce un ruolo preponderante nella disciplina dell'impresa e che agisce sia come

---

<sup>58</sup> L'ultimo comma dell'art. 2369 c.c. originario prevedeva infatti che *"Tuttavia anche in seconda convocazione è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato di questa, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione di azioni privilegiate"*.

<sup>59</sup> L'art. 2379 c.c. originario indicava che *"Alle deliberazioni nulle per impossibilità o illiceità dell'oggetto si applicano le disposizioni degli articoli 1421, 1422 e 1423"*.

<sup>60</sup> Art. 2413 c.c. originario.

<sup>61</sup> Art. 2437 c.c. originario.

<sup>62</sup> Art. 2445 c.c. originario.

limite per gli amministratori sia come strumento di tutela delle minoranze sia come elemento tipizzante di ciascuna società.

#### *4. L'oggetto sociale e le riforme successive del diritto societario fino alla disciplina attualmente in vigore*

Alcune riforme che si sono succedute nel campo della nostra indagine hanno apportato varie modifiche - o introdotto nuove disposizioni - alla previgente disciplina prevista nel Codice Civile del 1942. In primo luogo, è da rilevare il sempre crescente intervento del legislatore comunitario, non solo *in subiecta materia*, ma nell'ambito del diritto societario in generale. Basti pensare alle prima direttiva sul diritto societario del 1968<sup>63</sup> il quale ha poi determinato la prima riforma del diritto societario avutasi in Italia nel 1969<sup>64</sup>. Altri esempi di legislazione comunitaria possono comunque trarsi dalla seconda direttiva sul diritto societario<sup>65</sup>, da quella sulle fusioni delle società per azioni<sup>66</sup>, e così via. Infine, è certamente da ricordare la riforma - questa volta tutta italiana - avutasi nel 2003, che ha mutato radicalmente il panorama non solo delle tematiche oggetto del presente lavoro, ma di tutto il diritto societario nel nostro Paese.

Il quadro che ne risulta da tutte queste novelle è profondamente diverso da quello originario e appare ora necessario analizzare le più importanti modifiche introdotte in riferimento al tema specifico di nostro interesse. Intanto, l'indicazione del semplice oggetto sociale quale elemento necessario dell'atto costitutivo di una società per azioni<sup>67</sup> o di una società a responsabilità limitata<sup>68</sup> è stato modificato in una locuzione apparentemente più complessa, ovvero "attività che costituisce l'oggetto sociale". Ad una preliminare analisi, questa può sembrare una modifica meramente terminologica,

---

<sup>63</sup> Prima direttiva del Consiglio del 9 marzo 1968 (68/151/CEE) intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'art. 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi.

<sup>64</sup> Tramite il Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1127.

<sup>65</sup> Seconda Direttiva del Consiglio del 13 dicembre 1976 (77/91/CEE) intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all' art. 58, secondo comma, del trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa.

<sup>66</sup> Terza Direttiva del Consiglio del 9 ottobre 1978 (78/855/CEE) basata sull' art. 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa alle fusioni delle società per azioni.

<sup>67</sup> Art. 2328 c.c.

<sup>68</sup> Art. 2463 c.c.

però chiara nell'indicare che l'oggetto sociale debba riguardare per forza di cose un'attività<sup>69</sup>. Pertanto, anche quando per le società cooperative si indica che l'atto costitutivo debba contenere l'indicazione specifica dell'oggetto sociale con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci<sup>70</sup> senza precisare qui se si tratti di un'attività o meno, si potrà dedurre logicamente che pure per tale tipo di società l'oggetto sociale debba necessariamente consistere in attività.

A seguito della riforma del 1969, poi, si è esplicitato in tema di società per azioni che, avvenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, la nullità della società può essere pronunciata soltanto - *inter alia* - per illiceità o contrarietà all'ordine pubblico dell'oggetto sociale<sup>71</sup>. Tale specificazione normativa è stata successivamente oggetto di ulteriore chiarimento con la riforma del diritto societario avvenuta nel 2003, la quale ha previsto che, dopo l'iscrizione nel registro delle imprese, la nullità della società può essere pronunciata per illiceità dell'oggetto sociale e per la mancanza nell'atto costitutivo dell'oggetto sociale. E' scomparso quindi il riferimento alla contrarietà all'ordine pubblico come possibile causa di nullità della società. La modifica non è priva di riflessi dato che permette di superare una volta per tutte le incertezze del previgente testo che si riferiva tanto all'illiceità quanto alla contrarietà all'ordine pubblico dell'oggetto sociale, senza chiarire se la contrarietà al buon costume rientrasse nella previsione normativa. Indicando semplicemente il concetto di illiceità dell'oggetto sociale come causa di nullità di una società per azioni, è evidente che il termine "illiceità" comprende tanto la contrarietà a norme imperative quanto quella all'ordine pubblico e al buon costume.

In riferimento allo scioglimento di tutte le società di capitali, la disciplina codicistica attualmente vigente, così come modificata rispetto alla formulazione originaria, prevede come ipotesi tipiche quella del conseguimento dell'oggetto sociale o della sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata

---

<sup>69</sup> In realtà alle conclusioni ufficializzate dal legislatore con la riforma del 2003, era già giunta la dottrina da tempo: ad esempio, evidenziavano R. Nobili - M. S. Spolidoro, *La riduzione del capitale esuberante*, in G. E. Colombo - G. B. Portale (diretto da), *Trattato delle società per azioni*, 6<sup>a</sup> ed., Torino, 1993, 1192, che l'oggetto sociale rappresenta l'attività di fatto svolta dalla società, tenendo conto dei suoi possibili sviluppi.

<sup>70</sup> Art. 2521 c.c.

<sup>71</sup> Il riferimento è al già citato (si veda nt. 60) Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1127, che ha modificato l'art. 2332 c.c.

senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie<sup>72</sup>. Si tratta di una modifica non di poco conto rispetto alla formulazione originaria, che non aveva individuato una possibilità per la società di continuare comunque la propria attività una volta conseguito - o resa palese l'impossibilità di conseguire - l'oggetto sociale. Si è cioè salvaguardata la possibilità del funzionamento della società anche nelle due ipotesi sopra indicate, ovviamente con apposite delibere assembleari che rendano chiara la volontà dei soci di proseguire l'attività dell'ente modificandone l'oggetto sociale, nell'ottica della prosecuzione dell'attività di impresa.

E' poi oggi previsto - solamente per le società per azioni - che sia riservata in ogni caso alla competenza dei soci la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo<sup>73</sup>. E' invece comune tanto alla disciplina della società per azioni quanto a quella della società a responsabilità limitata la disciplina relativa alla facoltà di impugnare senza limiti di tempo le deliberazioni che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili (e tale invalidità può essere rilevata d'ufficio dal giudice)<sup>74</sup>.

Altra novità importante occorsa nel panorama del diritto societario italiano è quella relativa all'introduzione di una disciplina peculiare per i gruppi di società, avutasi con la riforma del 2003. Senza voler per ora scendere troppo nei particolari della normativa in materia di gruppi societari, ma rimanendo solamente sul piano delle norme sull'oggetto sociale attualmente rinvenibili nel Codice Civile oggi in vigore, una disposizione utile ai nostri fini è quella del diritto riconosciuto al socio di una società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di recedere da questa quando la società controllante abbia deliberato una trasformazione che implichi il mutamento del suo scopo sociale o abbia deliberato una modifica del suo oggetto sociale consentendo l'esercizio di attività che alterino in modo sensibile e diretto le condizioni economiche e

---

<sup>72</sup> Art. 2484 c.c.

<sup>73</sup> Art. 2479 c.c.

<sup>74</sup> Art. 2379 c.c. e art. 2479-ter c.c. Commenta R. Sacchi, *La tutela delle minoranze tra tutela indennitaria e rimedi demolitori*, in *Riv. dir. comm.*, 2016, I, 242, che fra le varie forme di invalidità delle delibere assembleari, quella attinente alla modifica dell'oggetto sociale con previsione di attività illecite o impossibili presenta una specificità particolarmente accentuata, che la isola dalle altre forme di invalidità.

patrimoniali della società soggetta ad attività di direzione e coordinamento<sup>75</sup>. E' evidente come il legislatore in questo caso abbia voluto salvaguardare il socio di una società controllata da particolari modifiche dell'oggetto sociale effettuate dalla controllante che alterino le condizioni economico / patrimoniali della controllata, limitando però questo diritto solo a modifiche particolari dell'oggetto sociale e di una certa entità.

Proprio rimanendo in tema di diritto di recesso dei soci e oggetto sociale, ma tornando sul piano generale (fuoriuscendo quindi dal panorama dei gruppi societari), vi è una disciplina differente a seconda che si tratti di società per azioni o società a responsabilità limitata. Nel primo caso, tale diritto è riconosciuto ai soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando si consente un cambiamento significativo dell'attività della società<sup>76</sup>. Nel secondo caso, il diritto in oggetto viene riconosciuto ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto della società e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo<sup>77</sup>. Si avrà modo di approfondire in seguito anche tale tematica.

Un ulteriore accenno lo merita il rapporto tra amministrazione delle società di capitali e oggetto sociale, specie alla luce delle modifiche normative introdotte dal legislatore del 2003 che hanno delineato un sistema diverso per le società per azioni e per quelle a responsabilità limitata. Per le prime, la regola generale è che la gestione della società spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale<sup>78</sup>. Alle relative disposizioni generali non fanno eccezione quelle relative alle società che adottino il sistema dualistico, laddove viene indicato che la gestione dell'impresa spetta esclusivamente al consiglio di gestione, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale<sup>79</sup>. La precisazione relativa al compimento di operazioni necessarie all'attuazione

---

<sup>75</sup> Art. 2497-*quater* c.c.

<sup>76</sup> Art. 2437 c.c.

<sup>77</sup> Art. 2473 c.c.

<sup>78</sup> Art. 2380-*bis* c.c. L'oggetto del dovere degli amministratori sarebbe quindi la gestione dell'impresa e così l'attuazione dell'oggetto sociale in cui la stessa consiste: così C. Angelici, *Note minime sull' "interesse sociale"*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2014, I, 261.

<sup>79</sup> Art. 2409-*novies* c.c.

dell'oggetto sociale è invece assente nelle società che adottano il sistema monistico, in cui si indica che la gestione dell'impresa spetta esclusivamente al consiglio di amministrazione *tout court*<sup>80</sup>.

Per le società a responsabilità limitata, invece, l'amministrazione della società può essere, integralmente o per lo meno parzialmente, sottratta sia all'organo amministrativo che ai soci nel loro complesso e attribuita solamente ad alcuni di essi. Non è, dunque, un caso che la normativa in tema di tale tipo societario non riproponga l'espressione che il legislatore della riforma ha invece dedicato alla società per azioni, secondo cui la gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori. Resta comunque sottinteso che, anche in tema di società a responsabilità limitata, chiunque si veda attribuito il potere di amministrare l'ente sarà anche l'unico ad avere la facoltà di compiere le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, come nelle società per azioni. Nella sostanza, quindi, almeno ai fini della nostra analisi, la disciplina tra i due tipi societari in tema di oggetto sociale e poteri di amministrazione non dovrebbe essere poi molto differente.

Esistono infine numerose altre norme che fanno riferimento al concetto di oggetto sociale. Ad esempio, in materia di società per azioni, si prevede che nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio è necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale<sup>81</sup>. Parlando di convocazione dell'assemblea ordinaria, poi, si prevede che essa debba essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ma lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, quando lo richiedono particolari esigenze relative all'oggetto della società<sup>82</sup>. Pur cambiata nella formulazione e/o nella numerazione rispetto alla originaria situazione codicistica del 1942, esiste infine una disposizione che prevede che, per l'emissione di titoli obbligazionari della società, sia indicato l'oggetto della società<sup>83</sup>.

---

<sup>80</sup> Art. 2409-*septiesdecies* c.c.

<sup>81</sup> Art. 2369 c.c.

<sup>82</sup> Art. 2364 c.c.

<sup>83</sup> Art. 2414 c.c.

## 5. *L'oggetto sociale come (forse solo apparente?) elemento al centro della disciplina codicistica attualmente in vigore*

Sulla base di quanto detto finora, risulta piuttosto agevole constatare che già il Codice Civile - nella sua versione originaria del 1942 - conteneva specifiche disposizioni in materia di oggetto sociale, segno dell'importanza che il legislatore intendeva attribuire a tale locuzione. Dopo il 1942, tuttavia, il concetto di oggetto sociale si è profondamente modificato ed evoluto. A ciò hanno contribuito vari fattori, tra cui l'influenza del legislatore comunitario e alcuni interventi normativi *ad hoc* di quello italiano.

Il risultato che può finora trarsi da queste valutazioni preliminari è che tutti i principali *stakeholder* nel campo del diritto hanno bene a mente il concetto dell'oggetto sociale e lo utilizzano - almeno in apparenza - come principio cardine dell'ordinamento societario italiano. Basti notare che il legislatore stesso è intervenuto più volte nell'ambito del diritto societario e ogni volta ha comunque fatto riferimento all'istituto in questione.

Ciononostante, pare evidente che l'oggetto sociale di oggi non sia uguale a quello che aveva in mente il legislatore del 1942. Da questo assunto - di facile verifica nella prassi, come si vedrà - si proverà pertanto a comprendere se, tralasciando ogni pregiudizio e preconetto sul ruolo e sull'importanza dell'oggetto sociale, tale istituto debba essere visto con occhi diversi al giorno d'oggi<sup>84</sup>.

Se volessimo partire con ordine, tuttavia, si deve subito rilevare l'assenza di una definizione di oggetto sociale sia nel Codice Civile che in qualsiasi normativa ad esso collegata. Non è infatti dato rinvenire alcun approccio definitorio che chiarisca in modo espresso cosa debba intendersi per oggetto sociale e che possa fare perlomeno intuire quale ruolo esso debba avere nella vita societaria<sup>85</sup>. E' quindi necessario in primo luogo

---

<sup>84</sup> Ancora poco tempo fa, C. M. De Iuliis, *Re melius perpensa: l'oggetto sociale è limite impreteribile dell'attività di impresa*, nota a Cass. 4 ottobre 2010, n. 20597, in RDS, 2011, 9, afferma che il rispetto dell'oggetto sociale è un principio di ordine pubblico economico immanente l'ordinamento, la cui violazione non può che configurare la nullità del relativo atto: per l'Autore quindi l'oggetto sociale rimane nell'ordinamento come un principio invalicabile e del tutto insuperabile.

<sup>85</sup> Anche E. Ricciardiello, *Osservazioni in tema di oggetto sociale e gruppi di società*, nota a Trib. Bologna 22 giugno 1999, in *Giur. comm.*, 2001, 522, osserva che tutte le norme del Codice Civile che fanno riferimento all'oggetto sociale omettono di fornirne una definizione.



provare a individuare una definizione di tale locuzione, nonché il suo ruolo e le sue funzioni principali. Successivamente si proverà a capire se tali ruoli e funzioni - attribuiti fin dall'origine a questo istituto - siano ancora utilizzabili al giorno d'oggi o se invece non debba addivenirsi a concezioni radicalmente differenti.

### Capitolo III

#### La natura dell'oggetto sociale: differenze con lo scopo e l'interesse sociale; le funzioni e il ruolo; i requisiti

##### 1. Scopo sociale e oggetto sociale, due concetti ontologicamente differenti per due ambiti anch'essi diversi

Il Codice Civile, lo si è visto finora, non ha mai dato una definizione di cosa debba intendersi per oggetto sociale. Dottrina e giurisprudenza si sono perciò spesso interrogate su tale concetto provando a utilizzare categorie e terminologie differenti nel corso degli anni. L'istituto in oggetto, almeno da un punto di vista terminologico, si presta poi a possibili confusioni con concetti ad esso *prima facie* affini, ma profondamente diversi sul piano sostanziale. Un primo confronto che sembra necessario è quello tra oggetto sociale e scopo sociale.

Per le società lo scopo si può definire anche come lo scopo-fine del contratto di società. Ad una prima occhiata, e basandosi su quanto fin qui rilevato, lo scopo di lucro è forse il più importante scopo-fine del contratto di società: in particolare, esso rappresenta la finalità di tutte quelle società che si propongono di destinare ai soci i proventi dell'attività economica esercitata. Si parla in tal caso di divisione degli utili.

Esistono tuttavia altri possibili scopi del contratto di società, come quello mutualistico, quello consortile e quello sociale. Il primo in particolare è presente nelle cooperative e nelle mutue assicuratrici, ma non trova una definizione espressa direttamente nel Codice Civile. A dare un inquadramento definitivo a tale concetto, ci pensa *in primis* la relazione al Codice stesso, la quale chiarisce che la mutualità è la capacità di fornire ai soci beni, servizi o occasioni di lavoro a condizioni di lavoro più vantaggiose di quelle che otterrebbero sul mercato<sup>86</sup>. Si tratta, detto altrimenti, di un vantaggio economico diretto per il socio che potrà ottenere un risparmio di spesa oppure una remunerazione più elevata per il proprio lavoro.

---

<sup>86</sup> Relazione ministeriale al Codice Civile (n. 1025), dove si specifica che essa consiste nel "fornire ai soci beni o servizi o occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero dal mercato".

Lo scopo consortile è invece tipico dei consorzi costituiti in forma di società<sup>87</sup> e consiste nel supportare i consorziati nella disciplina o nello svolgimento in comune delle rispettive attività economiche in vista di un vantaggio patrimoniale diretto, sotto forma di maggiori ricavi o minori spese, dai rapporti di scambio tra i consorziati. Potrebbe allora venire qualche dubbio su scopo consortile e scopo lucrativo per i consorzi: a tale proposito, la giurisprudenza ha precisato che la società consortile può costituirsi anche in assenza del perseguimento dello scopo di lucro e in questo caso la causa giuridica del contratto è proprio quella del consorzio<sup>88</sup>.

Quanto infine allo scopo sociale, si rileva l'esistenza di società senza scopo di lucro per le quali è fatto divieto di distribuire gli utili tra i soci: si tratta delle cosiddette imprese sociali. Con l'introduzione della figura giuridica dell'impresa sociale si assiste all'introduzione nell'ordinamento italiano di una società con scopo sociale, con la creazione per la prima volta di una distinzione tra il concetto di imprenditore e quello di finalità lucrativa<sup>89</sup>.

Tralasciando però lo scopo sociale, poco pertinente ai nostri fini, si nota che il tratto in comune tra scopo lucrativo, scopo consortile e scopo mutualistico è quello della realizzazione di un risultato economico a vantaggio esclusivo dei soci. Il primo interrogativo in materia di scopo e oggetto sociale nasce perché è lo stesso legislatore ad apportare confusione in tale materia quando parla di avvenuto o impossibile conseguimento dell'oggetto sociale. Parlando del conseguimento, infatti, il codice civile sembra più riferirsi ad uno scopo, un risultato, che può essere stato conseguito o che non si presta più ad esserlo, piuttosto che a un oggetto.

Questa confusione lessicale può provocare anche una confusione sostanziale tra il concetto di oggetto sociale e quello di scopo sociale che, secondo la disciplina

---

<sup>87</sup> Ai sensi dell'art. 2615-ter c.c.

<sup>88</sup> App. Ancona 10 novembre 1980, in *Giur. comm.*, 1981, II, 823, con nota di G. Marasà, *Osservazioni in tema di società consortile e scopo di lucro*. Si veda anche App. Milano 25 giugno 1982, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1983, II, 507.

<sup>89</sup> Per una bibliografia essenziale sull'impresa sociale, si vedano F. Cesarini - R. Locatelli (a cura di), *Le imprese sociali. Modelli di governance e problemi gestionali*, Milano, 2007; A. Fici - D. Galletti, *Commentario al Decreto sull'impresa sociale (D. lgs. 24 marzo 2006, n. 155)*, Torino, 2007; B. Sorrentino, *Impresa sociale. Regolamentazione giuridica e sistemi operativi*, Milano, 2006.

codicistica precedentemente riportata, potrebbero ridursi a due concetti quasi sinonimi. Si assisterebbe cioè a una sovrapposizione tra i due istituti, delineando l'oggetto sociale con lo scopo di lucro.

Ciononostante, è lo stesso legislatore che chiarisce la differenza fondamentale esistente tra i due concetti. Mentre infatti lo scopo sociale rappresenta l'obiettivo cui la società tende, l'oggetto sociale si sostanzia nel compimento di una o più attività preordinate al raggiungimento di tale scopo. Gli articoli 2328 e 2563 c.c. sono emblematici a tale riguardo, visto che - a seguito della riforma - esplicitano chiaramente che l'oggetto sociale si costituisce di attività che la società compie: attività programmata che attende di ricevere attuazione da parte dell'organo amministrativo. Il riferimento all'oggetto sociale come attività viene confermato anche quando il Codice si riferisce alla modifica della clausola dell'oggetto sociale che consente un cambiamento significativo dell'attività della società<sup>90</sup>. Infine, il codice stesso chiarisce che oggetto sociale e scopo sociale sono due concetti espressamente differenti quando, in tema di diritto di recesso riconosciuto al socio di una società controllata, afferma che tale diritto sussiste sia nel caso di mutamento dello scopo sociale che nel caso di modifica dell'oggetto sociale<sup>91</sup>. Sempre nella medesima disposizione il Codice chiarisce ancora una volta - semmai ce ne fosse bisogno - che l'oggetto sociale consiste nel compimento di attività.

Alla luce delle suddette considerazioni, risulta del tutto evidente come una cosa è lo scopo sociale - ovvero lo scopo che la società intende perseguire - e un'altra è l'oggetto sociale, che invece non può che consistere nel compimento di una (o più) attività che la stessa potrà effettuare, sempre nell'ottica del pieno raggiungimento del proprio scopo sociale.

## ***2. L'interesse sociale***

Merita poi approfondire la differenza tra oggetto sociale e interesse sociale<sup>92</sup>. Quest'ultimo concetto è importante soprattutto - anche se non solo - in relazione al

---

<sup>90</sup> Art. 2437 c.c.

<sup>91</sup> Art. 2497-*quater* c.c.

<sup>92</sup> Per quest'ultimo concetto, si rimanda alle considerazioni di C. Angelici, *Note minime sull'interesse sociale*, cit., 255, nonché ai datati ma fondamentali contributi di P. G. Jaeger, *L'interesse sociale*, Milano 1964; A. Asquini, *I battelli del Reno*, in *Riv. soc.*, 1959, 616 ss.; T. Ascarelli, *Interesse sociale e interesse comune nel voto*, in *Studi in tema di società*, Milano 1952, 147

conflitto di interessi di cui all'art. 2373 c.c.<sup>93</sup> e riguarda precipuamente gli amministratori delle società<sup>94</sup>. È noto che con il termine *interesse* si intende generalmente la relazione tra un soggetto ed un bene idoneo a soddisfare un suo bisogno. Nella disciplina societaria sono numerosi gli interessi considerati degni di tutela, ma non tutti gli interessi tutelati si identificano necessariamente con la nozione di interesse sociale a cui l'art. 2373 c.c. si riferisce.

Tra le teorie sull'interesse sociale elaborate da dottrina e giurisprudenza, è possibile distinguere tra teorie istituzionaliste per le quali l'interesse sociale è un interesse superiore rispetto a quello dei soci e da questi non disponibile nemmeno all'unanimità, e teorie contrattualiste che invece riconducono l'interesse sociale a interessi propri dei

---

ss.; Id., *Considerazioni in tema di società e personalità giuridica*, in *Riv. dir. comm.*, 1954, I, 252 ss.; Id., *L'interesse sociale dell'art. 2441 c.c.*, in *Riv. soc.*, 1956, 95 ss.; F. Galgano, *La società per azioni. Principi generali*, in P. Schlesinger (diretto da), *Il codice civile, Commentario*, Milano 1996, 78 ss.; Id., *Società (diritto privato)*, in *Enc. dir.*, XLII, Milano 1990, 876 ss.

<sup>93</sup> E' importante non confondere il concetto di conflitto di interessi con quello di estraneità all'oggetto sociale: sebbene non si possa negare l'analogia dei due concetti, essi non vanno confusi, perché un atto può essere estraneo all'oggetto sociale ma essere nell'interesse sociale. Viceversa, se un atto è in contrasto con l'interesse sociale, esso in genere sarà anche estraneo all'oggetto sociale, perché quest'ultima valutazione va condotta in base alla sua concreta idoneità a perseguire l'oggetto sociale. In senso conforme, si veda Cass. 21 novembre 2002, n. 16416, (nt. 4), in *Giust. civ. Mass.*, 2002, 2024, in *Giust. civ.*, 2003, I, 1029, ; in *Riv. not.*, 2003, 1020, con nota di C. Vocaturo, *Concessione di garanzie a favore di debiti altrui, atti estranei all'oggetto sociale e limiti al potere degli amministratori*, e in *Dir. prat. soc.*, 2003, fasc. 6, 72, con nota di S. Bartolomucci, per la quale "i concetti di interesse ed oggetto sociale... sono ben distinti... Un atto, dunque, può ben corrispondere all'interesse della società, perché si reputa che questa ne tragga vantaggio, ma fuoriuscire dal suo oggetto sociale, perché non è collegato alla specifica attività economica prescelta e concordata dai soci nell'atto costitutivo".

<sup>94</sup> Osserva C. Angelici, *Interesse sociale e business judgment rule*, in *Riv. dir. comm.*, 2012, I, 574, che mentre gli azionisti agiscono nel proprio interesse, gli amministratori operano sicuramente per un interesse altrui e, nel caso concreto, della società. Precisa poi A. Guaccero, *Il diritto societario a dieci anni dalla riforma*, in *Riv. dir. comm.*, 2014, I, 440, che gli amministratori esercitano la loro discrezionalità gestoria al fine di selezionare quello, fra i vari e possibili interessi sociali, che essi credono che possa massimizzare il benessere collettivo dell'organizzazione societaria. In ogni caso, anche tenendo a mente la regola della *business judgment rule*, il giudice dovrà comunque apprezzare se il comportamento di un amministratore debba essere qualificato come diligente oppure no, valutate tutte le circostanze del caso: così si esprime P. Piscitello, *La responsabilità degli amministratori di società di capitali tra discrezionalità del giudice e business judgment rule*, in *Riv. soc.*, 2012, 1171.

soli soci<sup>95</sup>. Alcune teorie istituzionaliste includono nella nozione di interesse sociale interessi di terzi (lavoratori, creditori, dipendenti), altre si limitano a dichiarare superiore e indisponibile esclusivamente uno o più interessi dei soci<sup>96</sup>. Tra le teorie contrattualiste alcune sono sostanzialmente analoghe alle teorie istituzionaliste in quanto negano anche esse la disponibilità dell'interesse sociale anche da parte dei soci unanimi, altre invece identificano l'interesse sociale con una pluralità di interessi propri dei soci<sup>97</sup>.

L'atteggiamento della giurisprudenza risulta ambiguo. La giurisprudenza più datata nelle formule impiegate era principalmente istituzionalista o in modo esplicito, o implicitamente col riferimento all'interesse alla massimizzazione del patrimonio sociale, mentre quella più recente ha sicuramente cambiato orientamento aderendo alle teorie contrattualiste<sup>98</sup>. In conclusione, si può sicuramente sostenere la preferibilità della tesi che identifica l'interesse sociale di cui all'art. 2373 c.c. con una pluralità di interessi desumibili dall'art. 2247 c.c. e dall'insieme della disciplina societaria. Si tratta di una tesi, come si è detto, rilevante sia per l'interpretazione sia per l'applicazione dell'art. 2373 c.c. in quanto permette un'applicazione dell'articolo in questione più ampia rispetto all'ambito di applicazione che deriverebbe aderendo ad un'altra tesi; inoltre offre argomenti a favore dell'interpretazione della nozione di danno alla società, presente nella norma su detta, come lesione del valore globale delle azioni.

Quale che sia comunque la nozione di interesse sociale che si voglia accogliere, resta in primo piano che esso è un concetto profondamente diverso dall'oggetto sociale, e non solo a livello terminologico. In definitiva, infatti, l'interesse sociale dovrebbe consistere nella utilità che la società ricava da un determinato atto, qualunque sia il senso che si

---

<sup>95</sup> In senso riassuntivo delle tesi formulate, e per un'ampia bibliografia, A. Mignoli, *L'interesse sociale*, in *Riv. soc.*, 1958, 725 ss.

<sup>96</sup> Posizioni istituzionalistiche, pur con argomentazioni diverse, si devono a A. Asquini, *I battelli del Reno*, cit., 618 ss.; A. Di Sabato, *Manuale delle società*, 2003, Torino, 456 ss.

<sup>97</sup> Per le origini dell'impostazione contrattualistica si veda G. Sena, *Contratto di società e comunione di scopo*, in *Riv. soc.*, 1956, 730 ss.; A. Mignoli, *L'interesse sociale*, cit., 740 ss.; P. G. Jaeger, *L'interesse sociale*, cit., 130 ss. In chiave problematica tra le due macro-teorie citate, T. Ascarelli, *Interesse sociale e interesse comune nel voto*, cit., 151 ss.

<sup>98</sup> In seguito a Cass. 26 ottobre 1995, n. 11151, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1997, I, 452, in *Giur. comm.*, 1996, 3, 332, con nota di P. G. Jaeger - C. Angelici - A. Gambino - R. Costi - F. Corsi, *Costituzione e contrattualismo societario: un incontro?*, in *Società*, 1996, 295.

voglia dare all'idea di utilità e di atto. Per l'interesse sociale, è l'utilità quindi il concetto chiave. L'oggetto sociale, invece, come anticipato in precedenza, rappresenta l'attività statutariamente definita. La conseguenza evidente è che un atto può ben corrispondere all'interesse della società perché si reputa che questa ne tragga vantaggio, ma potrebbe fuoriuscire dal suo oggetto sociale perché non collegato alla specifica attività economica prescelta e concordata dai soci nell'atto costitutivo.

### ***3. La natura, il ruolo e le principali funzioni dell'oggetto sociale: una ricostruzione generale***

Se volessimo però individuare una definizione teorico-pratica dell'oggetto sociale, dovremmo in primo luogo evidenziare che esso rappresenta un elemento dell'atto costitutivo delle società. Tale affermazione è valida tanto per le società di persone che per quelle di capitali, e può desumersi sia da norme dirette che attestano l'imprescindibilità dell'oggetto sociale nei documenti costitutivi della società (come avviene per la società in nome collettivo, per quella a responsabilità limitata, per la società per azioni) sia da disposizioni indirette da cui può chiaramente desumersi la necessità dell'oggetto sociale per la vita societaria (si pensi alla società semplice dove, pur non essendo indicato un riferimento diretto ed espresso alla necessità dell'istituto *de quo*, si può trarre la convinzione che comunque esso sia imprescindibile dal fatto che il Codice prevede come ipotesi tipica di scioglimento di detta società quella del conseguimento dell'oggetto sociale o della sopravvenuta impossibilità di conseguirlo). Si tratta quindi in primo luogo di un elemento costitutivo di ogni società.

Per comprendere quale sia il valore e la funzione di tale elemento nel campo societario nelle intenzioni del legislatore, bisogna precisare che esso rappresenta l'oggetto che i soci hanno determinato di conseguire con la creazione della società e in virtù del quale gli stessi soci hanno deciso di conferire apposito mandato agli amministratori affinché compiano gli atti necessari al suo raggiungimento. In quest'ottica, l'oggetto sociale rappresenta il perimetro di azione in cui possono muoversi gli amministratori, determinandone allo stesso tempo il limite di operatività dei medesimi. In altre parole,

esso serve a circoscrivere specificamente l'ambito di movimento degli amministratori della società<sup>99</sup>.

La giurisprudenza in proposito ha precisato che la definizione dell'oggetto sociale si traduce in particolare in un limite al potere rappresentativo degli amministratori, i quali non possono perseguire l'interesse della società operando indifferentemente in qualsiasi settore economico, ma devono rispettare la scelta fatta nell'atto costitutivo dai soci, che hanno indicato una specifica attività (o più specifiche attività), nella quale soltanto hanno inteso rischiare il capitale investito<sup>100</sup>. Qualora quindi gli amministratori eccedessero il perimetro loro assegnato dalla definizione dell'oggetto sociale operata dai soci (e non può poi tralasciarsi in merito infine che la competenza alla determinazione dell'oggetto sociale è attribuita inderogabilmente all'assemblea dei soci, non essendo delegabile - né esplicitamente, né implicitamente - all'organo amministrativo), sarebbe di tutta evidenza la possibilità per i soci di esperire un'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori. Se i soci invece volessero autorizzare il compimento di un'operazione siffatta da parte dell'amministratore, potrebbero agire con l'adozione da parte dell'assemblea totalitaria di un'autorizzazione preventiva con cui, alla luce del riscontrato interesse a porla in essere, anche fuori dal programma economico, autorizzare l'amministratore a compiere quello specifico atto oppure attraverso una successiva ratifica da parte della società con cui assumerne gli effetti in modo retroattivo<sup>101</sup>.

---

<sup>99</sup> La configurazione dell'oggetto sociale quale limite al potere degli amministratori è stata costruita nel nostro ordinamento a partire dall'originaria formulazione dell'art. 2384 c.c. (in merito si può fare riferimento ad esempio a P. Greco, *Atti invalidi degli amministratori e legittimazione ad agire nei rapporti interni*, in *Riv. soc.*, 1963, 793 ss.; G. Caselli, *Oggetto sociale ed atti ultra vires*, Padova, 1970, 61 ss.; E. Gliozzi, *Gli atti estranei all'oggetto sociale nella società per azioni*, Milano, 1970, 100 ss.

<sup>100</sup> Cass. 21 novembre 2002, n. 16416, cit.

<sup>101</sup> Cass. 15 aprile 2008, n. 9905, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2009, I, 269 ss., con nota di M. Miola, *Atti estranei all'oggetto sociale ed autorizzazioni e ratifiche assembleari dal vecchio al nuovo diritto societario*. Sulla questione della validità di una delibera assembleare che ratifichi o autorizzi preventivamente il compimento di atti estranei all'oggetto sociale in relazione alla disciplina precedentemente in vigore, nel senso della validità, si veda A. Graziani, *Se una società per azioni possa prestare garanzie per altra società qualora tale prestazione non sia prevista nell'oggetto sociale*, in *Riv. dir. civ.*, 1956, 42; F. Greco, *Atti invalidi degli amministratori e legittimazione ad agire nei rapporti sociali interni*, cit., 827; F. Bonelli, *Gli amministratori di società per azioni*, in P. Rescigno (diretto da), *Trattato di diritto privato*, XVI, Torino, 1985, 475. Nel senso dell'invalidità (annullabilità



Un altro punto importante per capire il ruolo dell'oggetto sociale può trarsi dall'analisi di alcune norme codicistiche dettate in materia di società per azioni ai sensi delle quali la legge la legge riconosce il potere di recesso in capo al socio assente o dissenziente rispetto alla deliberazione che approvi il cambiamento dell'oggetto sociale. Se cioè i soci si erano accordati *ab origine* su uno specifico oggetto sociale che indirizzasse l'attività societaria in generale e quella degli amministratori nello specifico, pare naturale attribuire un potere di uscire dalla società ad un socio qualora sia stato deciso un mutamento di tale oggetto sociale in assenza del medesimo o se lo stesso non condivide tale mutamento. Ecco quindi che viene ancora fuori un'ulteriore aspetto funzionale dell'oggetto sociale, ovvero quella di strumento di tutela per il singolo socio.

Sempre in quest'ottica deve leggersi il divieto di assunzione di partecipazioni in altre imprese, anche se essa fosse un'attività genericamente prevista nello statuto di una società per azioni, qualora per la misura e l'oggetto della partecipazione ne risultasse modificato l'oggetto sociale determinato dallo statuto<sup>102</sup>. In tale prospettiva, l'oggetto sociale rappresenta quindi una tutela riconosciuta dalla legge ai soci, specie se di minoranza, e alla loro volontà espressa in sede di costituzione societaria e di individuazione dell'oggetto sociale originario.

Per riassumere, la funzione primaria dell'oggetto sociale viene rintracciata nella necessità di individuare il programma economico della società, circoscrivendo l'area di

---

della delibera) si vedano L. Mengoni, *In tema di fideiussioni prestate da società senza connessione con l'oggetto sociale*, in *Riv. dir. comm.*, 1959, II, 150; P. G. Jaeger, *L'interesse sociale*, cit., 199 ss.; G. Tantini, *Le modificazioni dell'atto costitutivo nella società per azioni*, Padova, 1973, 171 ss.; G. La Villa, *L'oggetto sociale*, Milano, 1974, 379 ss.; G. Laurini, *Statuti di società e certezza dei poteri rappresentativi*, in *Riv. soc.*, 1981, 942; F. Galgano, *La società per azioni*, in Id. (diretto da), *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, VII, Padova, 1988, 80 ss.; G. Marasà, *Modifiche del contratto sociale e modifiche dell'atto costitutivo*, in G. E. Colombo - G. B. Portale (diretto da), *Trattato delle società per azioni*, cit., 44 ss. In giurisprudenza, sulla questione del potere della società di ratificare ovvero autorizzare con delibera dell'assemblea il compimento di atti estranei all'oggetto sociale da parte degli amministratori si vedano, in senso favorevole, App. Milano 5 dicembre 1967, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1968, II, 251; Cass. 9 dicembre 1983, n. 7296, in *Giur. comm.*, 1984, II, 343; Trib. Milano 3 gennaio 2000, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2001, II, 776. In senso contrario, si vedano le seguenti pronunce: App. Milano 23 luglio 1988, in *Società*, 1988, 1284; Trib. Vicenza 27 ottobre 1989, in *Vita not.*, 1990, 207; Trib. Napoli 16 aprile 1999, in *Foro nap.*, 1999, 257; Trib. Roma 10 gennaio 2001, in *Giur. it.*, 2001, 1432.

<sup>102</sup> Art. 2361 c.c.

rischio per i soci, e limitando così la discrezionalità dell'organo amministrativo. La competenza dell'assemblea straordinaria ad assumere la relativa deliberazione è inderogabile, ed è altresì previsto, per le società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, un *quorum* rafforzato<sup>103</sup>. In tema di società per azioni, la dottrina evidenziava in merito - in passato - come l'indicazione dell'oggetto sociale avesse la funzione di evitare la trasformazione delle società per azioni in strumenti per raccogliere il risparmio e destinarlo ad investimenti discrezionalmente scelti dai gruppi di controllo e dagli amministratori<sup>104</sup>. Tuttavia alcuni indici successivi alla riforma societaria del 2003 sembrano aver incrinato queste considerazioni.

Qualche utile valutazione può essere fatta anche in merito al tema di quale sia la funzione e il ruolo dell'oggetto sociale nei confronti dei terzi e in particolar modo dei creditori della società. Il nostro ordinamento non riconosce in maniera diretta un interesse dei creditori alla configurazione dell'oggetto sociale, come testimoniato dalla disciplina della delibera di modificazione dello stesso, dalla quale deriva il diritto di recesso del socio: tale deliberazione è infatti immediatamente eseguibile e i creditori non hanno facoltà di presentare opposizione. I creditori possono infatti fare riferimento ad altri indici: la conoscenza dell'articolazione concreta dell'attività societaria può ad esempio trarsi dalla consultazione del bilancio, e in particolare dalla relazione sulla gestione<sup>105</sup>, nella quale deve farsi espresso riferimento ai vari settori in cui la società ha operato.

#### ***4. L'oggetto sociale come attività***

Per non confondere però il piano definitorio con quello funzionale, va subito ribadito che l'oggetto rappresenta in primo luogo un'attività e in particolare quell'attività che la società è destinata a svolgere<sup>106</sup>, solendosi poi distinguere tra oggetto reale (l'attività economica effettivamente svolta) e oggetto statutario (l'oggetto enunciato nell'atto costitutivo, attraverso l'elencazione delle attività e dei poteri attribuiti alla società per

---

<sup>103</sup> Art. 2369, comma 5, c.c.

<sup>104</sup> E. Gliozzi, *Gli atti estranei all'oggetto sociale nelle società per azioni*, cit., 97.

<sup>105</sup> Art. 2428 c.c.

<sup>106</sup> P. Zanelli, *La nozione di oggetto sociale*, Milano, 1962, 33 ss.

svolgere tali attività)<sup>107</sup>. Si tratta nello specifico di un'attività economica<sup>108</sup> che non si dovrebbe esaurire nel semplice godimento di una o più cose: se quest'ultimo fosse il caso, infatti, il codice prevede l'istituto della comunione<sup>109</sup>.

Un primo dubbio che viene in mente è se l'oggetto sociale possa riguardare anche il solo compimento di semplici atti o se invece l'oggetto debba riguardare il compimento di attività in generale (quasi fosse un oggetto "globale"): il binomio da cui sorge tale dubbio è quello quindi tra atto o attività. Si può pensare in proposito alle società occasionali le quali vedono come oggetto quello del compimento di uno o più atti, ma non quello dello svolgimento di una vera e propria attività. In tale caso, però, pare dirimente la necessità di distinguere tra singolo atto - unico, non collegato ad altri, con nessun altro fine che quello dell'atto stesso in sé considerato - e singolo affare - da intendere in senso economico. Utilizzando tale distinzione, si riuscirebbe a comprendere che solo quest'ultima ipotesi potrebbe far pensare al concetto di oggetto sociale e di società: solamente in tale caso assisteremmo alla ricorrenza di un fenomeno tecnicamente descrivibile in termini di attività, ovvero di attività comune, in quanto tale idonea ad assumere la veste di oggetto sociale<sup>110</sup>.

In ogni caso, a tali considerazioni, ha fatto chiarezza il legislatore della riforma del 2003, il quale ha espressamente previsto, per lo meno per le società di capitali<sup>111</sup>, che l'oggetto sociale debba consistere in un'attività. Il medesimo chiarimento non è stato fatto dal legislatore anche nei riguardi delle società di persone, per le quali l'atto costitutivo deve ancora fare riferimento all'oggetto sociale *tout court* (senza alcun rimando all'attività che lo deve costituire). Tuttavia, ragionando in termini estensivi, l'oggetto sociale delle società di capitali non può essere ontologicamente diverso da quello delle società di persone: pertanto, se il primo - per espressa decisione del legislatore - deve consistere in attività, lo stesso deve ammettersi anche per il secondo.

---

<sup>107</sup> In tal senso si veda Cass. 1 dicembre 1987, n. 8939, in *Giur. it.*, 1988, I, 1578. In proposito si può fare riferimento a M. Delucchi, *Atti rientranti nell'oggetto sociale e logica di gruppo*, nota a App. Bologna 29 gennaio 2003, in *Società*, 2003, 1123.

<sup>108</sup> P. Zanelli, *La nozione di oggetto sociale*, cit., 123 ss.

<sup>109</sup> Come precisato dall'art. 2248 c.c.

<sup>110</sup> G. Ferri, *Le società*, 3<sup>a</sup> ed., in F. Vassalli (fondato da), *Trattato di diritto civile italiano*, X, t. 3, Torino 1987, 60 s.; P. Zanelli, *La nozione di oggetto sociale*, cit., 363 ss.; A. Amatucci, *Società e comunione*, Napoli, 1971, 55 ss.

<sup>111</sup> Art. 2328 c.c. per la società per azioni e art. 2463 c.c. per la società a responsabilità limitata.

A seguito della riforma del 2003, allora, non pare quindi esserci più alcun dubbio sul fatto che l'oggetto sociale debba estrinsecarsi nel compimento di attività.

La giurisprudenza ha chiarito che l'oggetto sociale consiste nell'attività economica (di produzione o scambio di beni o servizi) che la società intende svolgere, in vista dello scopo suo proprio. L'unico criterio valido per stabilire la pertinenza o l'estraneità di un atto all'oggetto sociale è quello della strumentalità, diretta o indiretta, dello stesso rispetto a tale attività: un atto rientra nell'oggetto sociale se è finalizzato allo svolgimento dell'attività economica come definita dalla clausola statutaria, altrimenti ne è fuori. L'elencazione statutaria di atti tipici (più o meno genericamente definiti) non può sostituire tale criterio, giacché, da un lato, essa non potrebbe mai essere completa, data la serie infinita di atti, di vario tipo, che possono essere funzionali all'esercizio di una determinata attività e, dall'altro, anche la espressa previsione statutaria di un atto tipico non assicura che lo stesso sia, in concreto, rivolto allo svolgimento di quella attività<sup>112</sup>. Ciò che rileva per la giurisprudenza, dunque, a tal fine non è tanto, e solo, la sua esplicita previsione nello statuto, ma piuttosto la verifica dell'effettiva utilità e strumentalità dell'atto rispetto all'attività economica della società.

##### ***5. I requisiti dell'oggetto sociale: possibilità, liceità e determinatezza / determinabilità in ambito societario***

Come abbiamo rilevato in precedenza a proposito di oggetto del contratto in generale, i requisiti che lo stesso deve avere risiedono nella possibilità, nella liceità e nella determinatezza (o determinabilità). Essendo anche la società un contratto a tutti gli effetti, un primo corollario che deriva da tale conclusione dovrebbe essere quello di ammettere che anche l'oggetto sociale debba possedere i tre requisiti appena ribaditi. Tradizionalmente infatti si è equiparato l'oggetto sociale all'oggetto del contratto e si è per ciò stesso reso direttamente applicabile al primo il precetto dell'art. 1346 c.c. per concludere che l'oggetto sociale deve essere possibile, lecito e determinato o quanto meno determinabile<sup>113</sup>.

---

<sup>112</sup> Cass. 21 novembre 2002, n. 16416, cit.

<sup>113</sup> Si parla di determinatezza, quando risulti essere chiara la volontà delle parti e facilmente identificabile la prestazione dedotta in contratto, o perché la stessa sia espressamente indicata, o perché ad essa possa risalirsi con immediatezza: R. Nicolò - M. Stella Richter (diretta da), *Rassegna di Giurisprudenza sul Codice Civile, Libro IV, Tomo II*, Milano, 1971, 345 ss. Sul

In realtà un riferimento del tutto astratto alle norme sui requisiti dell'oggetto del contratto in generale può far perdere di vista il fatto che il codice detta specifiche norme in ambito societario che possono far comprendere al meglio come i requisiti suddetti debbano essere presenti anche all'interno del concetto di oggetto sociale, non solo applicando estensivamente i concetti indicati all'art. 1346 c.c., ma proprio perché è il codice stesso a replicare - in alcuni casi chiarendone il significato - tali concetti nell'ambito societario. Sono quindi i precisi riferimenti normativi dettati dal codice in materia societaria a doversi preferire alle indicazioni sull'oggetto del contratto in generale, anche per il carattere di specialità che le norme societarie hanno rispetto a quelle contrattuali di carattere generale.

Il requisito della liceità dell'oggetto sociale, ad esempio, è chiaramente desumibile dalle norme in materia di nullità della società per azioni, ai sensi delle quali la nullità della società - una volta che sia avvenuta l'iscrizione nel registro delle imprese - può essere pronunciata nel caso di illiceità dell'oggetto sociale<sup>114</sup>. Ne deriva chiaramente che l'oggetto sociale - per non poter essere tacciato di nullità - deve possedere il requisito della liceità.

Quanto alla determinatezza<sup>115</sup>, sono vari i riferimenti codicistici che chiariscono la necessità della presenza di tale requisito. In tema di società a responsabilità limitata,

---

punto si vedano anche: F. Galgano, *Il negozio giuridico*, in A. Cicu - F. Messineo (diretto da), *Trattato di diritto civile e commerciale*, cit., 107 ss.; G. Mirabelli, *Dei contratti in generale*, Torino, 1980, 179 ss.; P. Rescigno, *Manuale del diritto privato italiano*, Napoli, 1980, 305 ss.. Per determinabilità dobbiamo intendere il caso in cui all'individuazione dell'oggetto del contratto possa pervenirsi mediante l'uso dei criteri che il contratto stesso o la pratica suggeriscono: per la giurisprudenza in merito si vedano Cass. 30 marzo 1968, n. 1000, in *Giust. civ. rep.*, 1968, v. *Obbligazioni e contratti*, n. 375; Cass. 30 marzo 1967, n. 683, in *Giust. civ.*, 1967, I, 1861; Cass. 29 novembre 1963, n. 3065, in *Giust. civ.*, 1964, I, 295; Cass. 11 agosto 1947, n. 1492, in *Foro it. mass.*, 1947, 331.

<sup>114</sup> Art. 2332 c.c., co. 1, n. 2.

<sup>115</sup> Con particolare riferimento al requisito della determinatezza, secondo E. Bertacchini, *Oggetto sociale e interesse tutelato nelle società per azioni*, Milano, 1995, 27, "la sua essenzialità viene motivata con un approccio interpretativo sia letterale sia sistematico. Da un lato, si osserva che le numerose disposizioni che prescrivono che la società indichi l'oggetto sociale nell'atto costitutivo (artt. 2295, n. 5; 2328, comma 1, n. 3; 2332, comma 1, n. 5; 2333, comma 1; 2475, comma 1, n. 3; 2518, comma 2, n. 3), oltre a quelle che espressamente fanno riferimento all'oggetto sociale determinato dall'atto costitutivo (artt. 2361 e 2630, comma 2, n. 3), sembrano presupporre la necessità di una determinazione, - non potendosi indicare ciò che non è determinato (La Villa, *L'oggetto sociale*, Milano, 1974, 74) -; dall'altro si sottolinea che alla stessa conclusione condurrebbe l'interpretazione in termini sistematici di

per citarne uno, il recesso del socio è consentito tra le altre cose al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto della società "determinato" nell'atto costitutivo<sup>116</sup>. Passando alle società per azioni, un rimando può essere fatto alle norme sull'assunzione di partecipazioni in altre imprese che risulta vietato se per la misura e l'oggetto della partecipazione ne risulta sostanzialmente modificato l'oggetto sociale "determinato" dallo statuto<sup>117</sup>. La determinatezza dell'oggetto sociale viene quindi espressamente confermata dal codice in via espressa come uno dei requisiti del medesimo.

Infine, non può tacersi che anche sul requisito della possibilità il codice indica disposizioni da cui pare potersene evincere l'imprescindibilità. Se infatti osserviamo le norme sullo scioglimento delle società di capitali, una delle cause in presenza delle quali si ha scioglimento è quella della sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale. Vi è qui un chiarimento esplicito sul fatto che la possibilità dell'oggetto sociale debba permanere durante tutta la vita societaria e che quindi la società debba sciogliersi se, in un dato momento successivo alla sua costituzione, l'oggetto sociale diventi impossibile.

Potrebbe però arguirsi che, pur essendoci un riferimento all'impossibilità sopravvenuta, manchi un rimando all'impossibilità originaria, e che quindi il codice sanziona espressamente solo quella che si presenti in corso d'opera nella vita societaria. Tuttavia, un tale ragionamento non convince e il richiamo all'impossibilità sopravvenuta deve leggersi come necessità che l'oggetto sociale debba essere sin dall'inizio possibile: avrebbe poco senso infatti ammettere che la società debba sciogliersi se *in itinere* l'oggetto sociale diventi impossibile, ma che possa validamente costituirsi se questo oggetto impossibile sussista in fase di costituzione. Anche in questo caso, allora, deve concludersi che il requisito della possibilità è valido ed efficace nei confronti (non solo dell'oggetto del contratto in generale, ma anche) dell'oggetto sociale e che sia il codice stesso a chiarirne espressamente la portata.

---

*numeroso disposizioni di diritto societario, che risulterebbero di fatto inapplicabili se l'oggetto sociale non fosse determinato".*

<sup>116</sup> Art. 2473 c.c.

<sup>117</sup> Art. 2361 c.c.

In definitiva, allora, anche l'oggetto sociale - così come l'oggetto del contratto in generale - deve possedere i tre requisiti della possibilità, della liceità e della determinatezza (o quanto meno determinabilità).

## Capitolo IV

### **Gli ordinamenti stranieri e l'oggetto sociale: novità anglosassoni, tradizioni francesi e peculiarità spagnole**

#### *1. Introduzione all'analisi comparatistica*

Il concetto di oggetto sociale è comune a moltissimi ordinamenti: si può quasi dire che - per parecchio tempo e, almeno in molti casi, a tutt'oggi - esso abbia rappresentato sempre uno dei punti cardini del diritto societario non solo italiano. Le società, dette altrimenti, sia che siano state costituite ai sensi del diritto francese sia che siano incorporate in Spagna, hanno dovuto più o meno sempre individuare l'oggetto della propria impresa.

Il concetto di oggetto sociale è stato però utilizzato nei vari ordinamenti in accezioni differenti, individuando interpretazioni in alcuni casi improntate alla tradizione mentre in altri più proiettate in maniera innovativa. Senza voler scendere troppo nei vari dibattiti dottrinali e giurisprudenziali che hanno interessato vari ordinamenti stranieri (che non sono oggetto del presente studio), si evidenzia però fin d'ora che negli ultimi anni si è registrato un sempre crescente interesse da parte di vari legislatori in materia di oggetto sociale. Questo non deve stupire: come abbiamo già avuto modo di chiarire all'inizio del presente lavoro, fattori economici, sociali, politici e ovviamente giuridici stanno facendo sì che quelli che prima erano considerati come dogmi del diritto possano invece oggi essere oggetto di nuove analisi e nuove interpretazioni, anche profondamente distanti da quelle seguite in passato.

Se allora è vero che per molto tempo e nella maggior parte degli ordinamenti stranieri l'oggetto sociale ha rappresentato un punto fermo del diritto societario, si registra da qualche anno a questa parte una nuova tendenza in alcuni ordinamenti, volta a limitare fortemente il ruolo e la funzione dell'oggetto sociale. In alcuni casi, addirittura, si è arrivati a legislatori che hanno cominciato a escludere l'oggetto sociale dagli elementi indefettibili di ogni contratto di società. Il caso più eclatante è quello del diritto inglese, ma non mancano altri esempi (come quello irlandese e, in misura



minore, quello spagnolo). In altri ordinamenti, invece (ad esempio, quello francese), il legislatore si è mantenuto su un piano più tradizionale.

Un'analisi normativa comparatistica - almeno da un punto di vista generale - sembra però tanto più necessaria perché alcune delle tendenze evolutive attualmente in atto in alcuni ordinamenti paiono dettate da esigenze non limitate ai singoli Paesi cui le stesse afferiscono, bensì a necessità che trascendono gli stessi. Inoltre, attente valutazioni sulle novità introdotte in altri sistemi possono far comprendere se in realtà, *mutatis mutandis*, le stesse siano ravvisabili - magari anche solo *in nuce* - nel panorama italiano. Si analizzeranno quindi dapprima il sistema francese e quello spagnolo in quanto più simili all'ordinamento italiano. Si passerà poi ad esaminare alcuni sistemi anglosassoni (il Regno Unito e l'Irlanda) e le relative importanti novità introdotte nel corso degli ultimi anni.

## **2. L'objet delle società nel diritto francese**

L'ordinamento transalpino è massimamente tradizionalista nell'ambito del diritto societario, dal momento che prevede che lo statuto di ogni società francese indichi espressamente tra le altre cose l'oggetto sociale<sup>118</sup> e che tutte le società abbiano un oggetto lecito e siano costituite nell'interesse comune dei soci<sup>119</sup>. L'oggetto sociale rappresenta quindi in diritto francese uno degli elementi costitutivi di ogni società, imprescindibile ed indefettibile, tra l'altro differente dall'interesse sociale, rappresentato appunto da quello che il codice francese definisce come "*interesse comune dei soci*"<sup>120</sup>.

Il codice civile francese precisa poi come tra le cause di estinzione della società vi è anche la realizzazione o l'estinzione dell'oggetto della società<sup>121</sup>. Questa formula non è

---

<sup>118</sup> L'art. 1835 cod. civ. franc. prevede che "*Les statuts doivent être établis par écrit. Ils déterminent, outre les apports de chaque associé, la forme, l'objet, l'appellation, le siège social, le capital social, la durée de la société et les modalités de son fonctionnement*".

<sup>119</sup> Ai sensi dell'art. 1833 cod. civ. franc., "*Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés*".

<sup>120</sup> Un testo storico in diritto francese è Y. Chaput, *De l'objet social des sociétés commerciales*, Thèse, Clermont Ferrand, 1973.

<sup>121</sup> "*La société prend fin: 1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-6; 2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet; 3° Par l'annulation du contrat de société; 4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés; 5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment*

molto distante da quella presente nel codice civile italiano, che si riferisce al conseguimento dell'oggetto sociale o all'impossibilità di conseguirlo, anche se il nostro legislatore ha previsto la possibilità ulteriore di continuare l'attività di impresa apportando le opportune modifiche all'oggetto sociale (per il tramite dell'assemblea). In altre parole, in diritto francese una società che abbia raggiunto il suo oggetto sociale o che sia nelle condizioni di non poterlo più raggiungere non può esistere.

Nei rapporti coi terzi, il legislatore d'Oltralpe chiarisce che l'amministratore impegna la società per gli atti ricompresi nell'oggetto sociale e le clausole statutarie che limitino i poteri degli amministratori sono inopponibili ai terzi<sup>122</sup>. In diritto italiano la situazione post-riforma è invece differente. Se da un lato, infatti, per le società di persone il nostro codice prevede che l'amministratore che ha la rappresentanza della società può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale (fatte salve le limitazioni che risultano dall'atto costitutivo o dalla procura) e le relative limitazioni non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel registro delle imprese o se non si prova che i terzi ne abbiano avuto comunque conoscenza<sup>123</sup>, diverso è il discorso per la società per azioni. In questo caso, infatti, gli amministratori - che, in relazione alla gestione dell'impresa, compiono le operazioni necessarie all'attuazione dell'oggetto sociale<sup>124</sup> - hanno un potere di rappresentanza generale, le cui limitazioni non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, a meno che non si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.

---

*en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société; 6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l'article 1844-5; 7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif; 8° Pour toute autre cause prévue par les statuts* : così si esprime l'art. 1844-7 cod. civ. franc.

<sup>122</sup> L'art. 1849 invece afferma che *"Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l'alinéa précédent. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers"*.

<sup>123</sup> Art. 2298 c.c., che ovviamente non è stato toccato dalla riforma del diritto societario. A. V. Guccione, *Estraneità all'oggetto sociale e conflitto di interessi dell'amministratore nelle società di persone*, nota a Cass. 10 aprile 1999, n. 3514, in *Giur. comm.*, 2000, II, 599, affermava che per le società di persone l'estraneità all'oggetto sociale è opponibile ai terzi, non rilevandone la buona fede se non ai fini della tutela obbligatoria di cui all'art. 1398 c.c., pur riconoscendo l'Autore che tale conclusione finisce per addossare sui terzi un accertamento complicato.

<sup>124</sup> Art. 2380-bis c.c.

Il discorso sul diritto societario d'Oltralpe non può però fermarsi qui, visto che buona parte delle disposizioni che interessano ai nostri fini è contenuta nel codice di commercio. In particolare, le norme contenute in questo *corpus* confermano che nello statuto delle società deve essere inserito l'oggetto sociale<sup>125</sup> e che nei rapporti coi terzi l'amministratore impegna la società per gli atti ricompresi nell'oggetto sociale; viene in aggiunta ribadito che le clausole statutarie che limitino i poteri degli amministratori sono inopponibili ai terzi<sup>126</sup>. Scendendo più nello specifico, però, si chiarisce che l'amministratore è investito dei più ampi poteri per agire in nome della società e che la società è impegnata dagli atti degli amministratori che non rilevano dall'oggetto sociale, a meno che non si provi che i terzi sapevano che l'atto oltrepassava l'oggetto sociale o che non potevano ignorarlo - tenuto conto delle circostanze - essendo escluso che la sola pubblicazione dello statuto sia sufficiente a costituire tale prova. Una disposizione siffatta è presente in tema di società a responsabilità limitata<sup>127</sup>, ma il discorso non cambia affatto se ci si sposta sul piano delle società anonime (l'equivalente della nostra società per azioni), dove la pressoché unica differenza riguarda il riferimento - a seconda dei casi - al consiglio d'amministrazione<sup>128</sup>, al

---

<sup>125</sup> "La forme, la durée qui ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans, la dénomination sociale, le siège social, l'objet social et le montant du capital social sont déterminés par les statuts de la société": questo il riferimento testuale all'art. L210-2 cod. comm. franc.

<sup>126</sup> Ai sensi dell'art. L221-5 cod. comm. franc., "Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l'alinéa précédent. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers".

<sup>127</sup> "Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus au présent article. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance", indica espressamente l'art. L223-18 cod. comm. franc.

<sup>128</sup> In virtù dell'art. L225-35 cod. comm. franc., "Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société et veille à leur mise en oeuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la

direttore generale e al direttore generale delegato<sup>129</sup>, nonché al consiglio di gestione<sup>130</sup> piuttosto che all'amministratore. Sui poteri degli amministratori, nulla cambia neppure per la società in accomandita per azioni<sup>131</sup> e per la società per azioni semplificata<sup>132</sup>.

---

*concernent. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du conseil d'administration qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve".*

<sup>129</sup> Art. L225-56 cod. comm. franc.: *"Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au conseil d'administration. Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. La société est engagée même par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les dispositions des statuts ou les décisions du conseil d'administration limitant les pouvoirs du directeur général sont inopposables aux tiers. En accord avec le directeur général, le conseil d'administration détermine l'étendue et la durée des pouvoirs conférés aux directeurs généraux délégués. Les directeurs généraux délégués disposent, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le directeur général".*

<sup>130</sup> *"Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il les exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi au conseil de surveillance et aux assemblées d'actionnaires. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du directoire qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les dispositions des statuts limitant les pouvoirs du directoire sont inopposables aux tiers. Le directoire délibère et prend ses décisions dans les conditions fixées par les statuts", recita testualmente la disposizione dell'art. L225-64 cod. comm. franc.*

<sup>131</sup> Quanto all'art. L226-7 cod. comm. franc., si dispone che *"Le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs du gérant qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus au présent article. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance. Sous réserve des dispositions du présent chapitre, le gérant a les mêmes obligations que le conseil d'administration d'une société anonyme".*

<sup>132</sup> Art. L227-6 cod. comm. franc.: *"La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette*

Le disposizioni contenute nel codice di commercio si pongono su un piano più distante di quanto potesse sembrare a prima vista sulla base delle norme presenti nel semplice codice civile francese. Se infatti l'art. 2384 del nostro codice dispone, come già detto, che il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori sia generale, e che le relative limitazioni non siano opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società, il codice di commercio francese non esclude affatto la rilevanza esterna degli atti esorbitanti compiuti dagli amministratori, ma richiede che - affinché tali atti abbiano effetto - sia impossibile provare che i terzi sapessero che l'atto oltrepassava l'oggetto sociale o che non potessero ignorarlo.

Tralasciando l'analisi di altre disposizioni particolari contenute nella normativa francese (ad esempio, in tema di obbligazioni emesse dalla società viene previsto che l'assemblea generale deliberi sulle proposte relative alla modifica dell'oggetto della società<sup>133</sup>; oppure sulla nullità delle società, si indica che l'azione di nullità si estingue allorquando la causa della nullità ha cessato di esistere il giorno in cui il tribunale si è pronunciato nel merito in primo grado, tranne se questa nullità è fondata sull'illiceità dell'oggetto sociale<sup>134</sup>; oppure quanto alla costituzione delle società, si precisa che, quando tutte le altre formalità di costituzione sono state effettuate, deve essere

---

*preuve. Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article. Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers".*

<sup>133</sup> "L'assemblée générale délibère sur toutes mesures ayant pour objet d'assurer la défense des obligataires et l'exécution du contrat d'emprunt ainsi que sur toute proposition tendant à la modification du contrat et notamment: 1° Sur toute proposition relative à la modification de l'objet ou de la forme de la société; 2° Sur toute proposition, soit de compromis, soit de transaction sur des droits litigieux ou ayant fait l'objet de décisions judiciaires; 3° Sur les propositions de fusion ou de scission de la société dans les cas prévus aux articles L. 236-13 et L. 236-18; 4° Sur toute proposition relative à l'émission d'obligations comportant un droit de préférence par rapport à la créance des obligataires composant la masse; 5° Sur toute proposition relative à l'abandon total ou partiel des garanties conférées aux obligataires, au report de l'échéance du paiement des intérêts et à la modification des modalités d'amortissement ou du taux des intérêts; 6° Sur tout projet de transfert du siège social d'une société européenne dans un autre Etat membre. L'assemblée générale délibère dans les conditions de quorum prévues au deuxième alinéa de l'article L. 225-98. Elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les porteurs présents ou représentés": art. L228-65 cod. comm. franc.

<sup>134</sup> La disposizione in oggetto è l'art. L235-3 cod. comm. franc.: "L'action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, sauf si cette nullité est fondée sur l'illicéité de l'objet social".

pubblicato un avviso in un giornale abilitato a ricevere gli annunci legali nel dipartimento della sede sociale della società contenente l'oggetto sociale, indicato sommariamente<sup>135</sup>), ne viene quindi fuori un quadro in cui l'oggetto sociale ha ancora valenza<sup>136</sup>. Se infatti è vero che, nei rapporti esterni, l'amministratore impegna la società per gli atti ricompresi nell'oggetto sociale e le clausole statutarie che limitino i poteri degli amministratori sono opponibili ai terzi, è vero allo stesso modo che il diritto francese non esclude la rilevanza esterna degli atti esorbitanti compiuti dagli amministratori, ma richiede che - affinché tali atti abbiano effetto - sia impossibile provare che i terzi sapessero che l'atto oltrepassava l'oggetto sociale o che non potessero ignorarlo. Rispetto al nostro ordinamento, quindi, più di qualche differenza esiste.

### 3. *L'objeto de la sociedad in Spagna*

Alcuni aspetti interessanti sono rinvenibili nella normativa spagnola, la cui tradizione è simile a quella italiana (come tra l'altro anche quella francese). Il Codice Civile spagnolo prevede innanzitutto che la società debba avere un oggetto lecito ed essere stabilita nell'interesse dei soci<sup>137</sup>. Il Codice di Commercio spagnolo precisa poi che, per quanto riguarda l'imprenditore individuale, nel Registro Mercantil (una sorta di

---

<sup>135</sup> Il riferimento è infine all'art. R210-3, per il quale "*Lorsque les autres formalités de constitution de la société ont été accomplies, un avis est inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social ; art. R210-4 : L'avis mentionné à l'article R. 210-3 contient les indications suivantes... L'objet social, indiqué sommairement*". Anche l'art. R-227-7 cod. comm. franc. prevede disposizioni simili, ovvero "*Le document d'information mentionné à l'article L. 223-11 est établi préalablement à toute souscription. Il est remis ou envoyé à toute personne dont la souscription est sollicitée. Il comprend toutes les mentions utiles à l'information des souscripteurs et au moins les renseignements suivants... 2° L'objet social, indiqué sommairement*", così come l'art. R225-3 cod. comm. franc.: "*La notice prévue par l'alinéa deuxième de l'article L. 225-2 est publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires, avant le début des opérations de souscription et préalablement à toute mesure de publicité. Elle contient les indications suivantes... L'objet social, indiqué sommairement*" e l'art. R225-5 cod. comm. franc. : "*Le bulletin de souscription est daté et signé par le souscripteur ou son mandataire qui écrit en toutes lettres le nombre de titres souscrits. Une copie sur papier libre lui est remise. Le bulletin de souscription énonce... L'objet social, indiqué sommairement*".

<sup>136</sup> Osserva infatti B. Segrestin, *Intérêt social et objet social, ou comment renouveler une convention d'entreprise*, in P. Batifoulier - F. Bessis - A. Ghirardello - G. Guillemette de Larquier - D. Delphine Remillon, *Dictionnaire des conventions. Autour des travaux d'Olivier Favereau, Villeneuve d'Ascq, 2016, 175*, che "*L'objet social est indissociable de la constitution de certains groupements économiques et des sociétés de capitaux*".

<sup>137</sup> L'art. 1666 cod. civ. spagn. indica che "*La sociedad debe tener un objeto lícito y establecerse en interés común de los socios*".

registro tenuto in Camera di Commercio) vengano iscritti i dati identificativi del medesimo, tra cui l'oggetto dell'impresa<sup>138</sup>. Anche qui si sottolinea quindi la necessità per le società di avere un proprio oggetto, distinto - come già era il caso del diritto francese - dall'interesse sociale: in termini generali, allora, tale sistema può ritenersi affine a quello italiano, almeno ad una analisi preliminare. A ciò si aggiunga che, tra le cause di estinzione della società, il Codice Civile spagnolo annovera ad esempio quella riferita al caso in cui termini il negozio che le serve da oggetto<sup>139</sup>, mentre il Codice di Commercio aggiunge quella relativa al raggiungimento del suo oggetto sociale<sup>140</sup>: tutti aspetti presenti anche nel nostro ordinamento (magari con terminologia leggermente differente, ma soprattutto con la possibilità di prosecuzione dell'attività anche sopra citata).

Quanto ai poteri degli amministratori, viene indicato che il socio nominato amministratore nel contratto sociale può compiere tutti gli atti amministrativi nonostante l'opposizione dei soci, a meno che non agisca in mala fede<sup>141</sup>. La legge sulle società di capitali chiarisce poi che il potere degli amministratori - ai quali viene ovviamente riconosciuta sia la gestione che la rappresentanza<sup>142</sup> - si estende a tutti gli atti compresi nell'oggetto sociale e che qualsiasi limitazione a tale potere, anche se

---

<sup>138</sup> "En la hoja abierta a cada empresario individual se inscribirán los datos identificativos del mismo, así como su nombre comercial y, en su caso, el rótulo de su establecimiento, la sede de éste y de las sucursales, si las tuviere, el objeto de su empresa, la fecha de comienzo de las operaciones, los poderes generales que otorgue, el consentimiento, la oposición y la revocación a que se refieren los artículos 6 a 10; las capitulaciones matrimoniales, así como las sentencias firmes en materia de nulidad, de separación y de divorcio, y los demás extremos que establezcan las Leyes o el Reglamento": art. 22 cod. comm. spagn.

<sup>139</sup> Ai sensi dell'art. 1700 cod. civ. spagn., "La sociedad se extingue: 1.º Cuando expira el término por que fue constituida. 2.º Cuando se pierde la cosa, o se termina el negocio que le sirve de objeto. 3.º Por muerte, insolvencia, incapacitación o declaración de prodigalidad de cualquiera de los socios, y en el caso previsto en el artículo 1.699. 4.º Por la voluntad de cualquiera de los socios, con sujeción a lo dispuesto en los artículos 1.705 y 1.707".

<sup>140</sup> Per l'art. 221 cod. comm. spagn. "Las compañías, de cualquier clase que sean, se disolverán totalmente por las causas que siguen: 1.ª El cumplimiento del término prefijado en el contrato de sociedad o la conclusión de la empresa que constituya su objeto. 2.ª La pérdida entera del capital. 3.ª La apertura de la fase de liquidación de la compañía declarada en concurso".

<sup>141</sup> Infine, l'art. 1692 cod. civ. spagn. chiarisce che "El socio nombrado administrador en el contrato social puede ejercer todos los actos administrativos sin embargo de la oposición de sus compañeros, a no ser que proceda de mala fe; y su poder es irrevocable sin causa legítima".

<sup>142</sup> Molto chiaro il riferimento dell'art. 234 del Real Decreto Legislativo de 2 de julio 2010, n° 1, laddove indica chiaramente che "Es competencia de los administradores la gestión y la representación de la sociedad".

pubblicato, è inefficace nei confronti dei terzi. Vi è però una specificazione importante: la società resterà obbligata verso i terzi che hanno operato in buona fede o senza colpa grave, anche quando l'atto non sia compreso nell'oggetto sociale<sup>143</sup>. Vi è quindi un aspetto importante da mettere in risalto della normativa spagnola, che la differenzia da quella italiana. Gli atti compiuti dagli amministratori che vadano oltre i limiti indicati dall'oggetto sociale sono efficaci solo ed unicamente se i terzi abbiano operato in buona fede o senza colpa grave. Il che pare una limitazione di non poco conto all'efficacia degli atti compiuti dagli amministratori nei confronti dei terzi.

Una novità importante dell'ordinamento spagnolo che è davvero interessante analizzare per le sue peculiarità riguarda la recentemente introdotta *Sociedad Limitada Nueva Empresa*, disciplinata dalla *Ley 7/2003, de 1 de abril* la quale presenta alcuni tratti distintivi rispetto alla società a responsabilità limitata ordinaria.

Il primo elemento che caratterizza la *Sociedad Limitada Nueva Empresa* attiene ai requisiti dei soci, i quali debbono essere esclusivamente persone fisiche. Quello che più interessa ai nostri fini è però un aspetto tra i più interessanti della *Sociedad Limitada Nueva Empresa*, ovvero il fatto che l'oggetto sociale può essere ampiamente e genericamente definito con rinvio alle categorie/settori economici elencati dalla legge, ferma restando la facoltà dei soci di dettagliarlo secondo le loro esigenze. In tal modo, si consente una maggiore flessibilità nell'individuazione e realizzazione delle attività d'impresa, evitando al contempo la necessità di modificare frequentemente gli statuti<sup>144</sup>.

La suddetta normativa pare introdurre quindi un'importantissima novità nell'ordinamento spagnolo, ovvero che basti una semplice individuazione generica di attività commerciale senza particolari riferimenti a questo o quello oggetto sociale per la *Sociedad Limitada Nueva Empresa*. Esso pare già una novità di rilievo assoluto per un

---

<sup>143</sup> Infine, l'art. 234 del Real Decreto Legislativo de 2 de julio 2010, n° 1, prevede che "*La representación se extenderá a todos los actos comprendidos en el objeto social delimitado en los estatutos. Cualquier limitación de las facultades representativas de los administradores, aunque se halle inscrita en el Registro Mercantil, será ineficaz frente a terceros. La sociedad quedará obligada frente a terceros que hayan obrado de buena fe y sin culpa grave, aún cuando se desprenda de los estatutos inscritos en el Registro Mercantil que el acto no está comprendido en el objeto social*".

<sup>144</sup> Come nota M. Rajadeli Carreras, *Creación de empresas*, Barcelona, 2009, 145, "*El objeto social puede ser genérico, lo cual facilita el cambio de actividad sin necesidad de modificaciones estatutarias*".



ordinamento che ha sempre attribuito un'importanza centrale all'oggetto sociale e ad una sua definizione specifica. Una individuazione generica non è un'identificazione specifica, quindi l'oggetto sociale non pare - perlomeno in relazione alla suddetta forma societaria e sempre nel rispetto di tutti gli altri limiti imposti dalla legge spagnola - essere più un *totem* intoccabile.

Certo, la portata innovativa di tali disposizioni viene comunque fattualmente limitata in quanto a fini amministrativi il registro di commercio richiede che sia specificato l'oggetto per conferirvi pubblicità commerciale, ma resta comunque il dato che l'ordinamento spagnolo - che tradizionalmente ha sempre considerato l'oggetto sociale come elemento indefettibile di ogni tipo societario - sta cominciando a rivedere le sue posizioni in tale ambito: il fatto che la *Sociedad Limitada Nueva Empresa* possa avere un oggetto sociale non specifico bensì generale pare allora un primo passo per detto ordinamento sulla via del superamento del concetto tradizionale di oggetto sociale (e in vista di una disciplina societaria più elastica e snella).

#### ***4. Le novità in tema di oggetto sociale introdotte in Inghilterra e in Irlanda***

L'ordinamento che però presenta più profili interessanti da analizzare è un sistema di *common law*<sup>145</sup>, ovvero quello inglese, soprattutto a seguito della promulgazione e dell'entrata in vigore del *Companies Act 2006*. Il *Companies Act 2006* è una completa codificazione della disciplina societaria in Inghilterra e Galles; la sua completa entrata in vigore è avvenuta il 1° ottobre 2009. Il *Companies Act 2006* ha sostituito tutte le leggi precedenti in materia societaria in vigore, ovvero il *Companies Act 1985* e il *Companies Act 1989* e anche, ove applicabile, la precedente *common law*. Il *Companies Act 2006*, con i suoi 1300 articoli e 16 allegati, costituisce anche la legge più lunga e complessa d'Inghilterra. Il *Companies Act 2006* ha ricevuto l'assenso reale in data 8 novembre 2006, ma l'entrata in vigore è stata scaglionata nel tempo<sup>146</sup>.

---

<sup>145</sup> Il *common law* è all'origine dell'*ultra vires doctrine*, fondata sulla *lack of capacity* delle società di capitali, che compissero, tramite i loro *directors*, un atto non contemplato dall'*object clause*. Con l'entrata in vigore nel 2006 del nuovo diritto societario (*Companies Act 2006*), la *ultra vires doctrine* è stata definitivamente superata, poiché ne è stata eliminata la premessa fondamentale: l'essere l'oggetto sociale requisito impreteribile per l'acquisizione della personalità giuridica da parte della *company*.

<sup>146</sup> Molti sono i punti salienti del *Companies Act 2006*. In particolare, per la prima volta vengono codificati in dettaglio gli obblighi ed i doveri degli amministratori delle società,

Senza dilungarci troppo sul *Companies Act 2006* in generale, che poco avrebbe a che fare con la nostra analisi, è bene concentrarci sulle disposizioni che ci interessano, facendo un piccolo *excursus* sulla passata legislazione inglese precedentemente citata al fine di poterne comprendere meglio le novità introdotte di recente.

Ad un'analisi approfondita, infatti, si rileva che la Sec. 110.1 del *Companies Act 1989*, emendando il testo adottato solo alcuni anni prima, modifica il *Companies Act 1985*, interpolandovi la Sec. 3A, regolante le *general commercial companies*. Con tale locuzione, la norma in questione identifica le società il cui atto costitutivo stabilisce espressamente che l'oggetto sociale è quello di effettuare qualsiasi tipo di *business* in qualità di - appunto - *general commercial company*<sup>147</sup>. Successivamente, la medesima sezione precisa che in tal caso l'oggetto sociale consiste nel condurre qualsiasi attività commerciale<sup>148</sup>, cosicché la società ha il potere di fare tutte quelle attività incidentali o annesse per l'effettuazione di ogni attività commerciale<sup>149</sup>. Come risulta evidente, il tratto che rende peculiari queste società va individuato nel fatto che l'oggetto sociale, dichiaratamente generale per effetto della volontà espressa dai soci all'atto della stipula dell'atto costitutivo, consente ad esse di esercitare qualsiasi tipo di affare o commercio; conseguentemente, sul piano della capacità negoziale, la società ha il potere di compiere ogni operazione comunque riconducibile all'esercizio di commerci o affari. Si tratta pertanto, nel caso della *general commercial company*, di un tipo societario ben delineato e differente dagli altri, cui già da qualche decennio era consentito condurre

---

precedentemente regolati dalla *Common Law*, con l'introduzione dell'obbligo di agire nei limiti dei poteri conferiti ("*Duty to act within powers*"), del dovere di promuovere il successo della società ("*Duty to promote the success of the company*"), dell'obbligo di esercitare un proprio giudizio indipendente nell'amministrazione ("*Duty to exercise independent judgment*"), del dovere di agire con ragionevole cura, professionalità e diligenza nell'amministrare la società ("*Duty to exercise reasonable care, skill and diligence*"), del dovere di evitare conflitti d'interesse con la società, di accettare benefici da terzi e di dichiarare interessi personali. Vengono poi semplificate le assemblee dei soci, aboliti l'assemblea annuale e il "*Company Secretary*" (organo amministrativo interno della società i cui compiti sono passati agli amministratori) e consentita la delega a terzi di tutti o parte dei diritti e facoltà spettanti agli azionisti delle società per azioni.

<sup>147</sup> Il dato normativo è il seguente: "*the object of the company is to carry on business as a general commercial company*".

<sup>148</sup> Ovvero "*any trade or business whatsoever*" nel testo di legge..

<sup>149</sup> In lingua originale, la società "*has the power to do all such things as are incidental or conducive to the carrying on of any trade or business by it*".

ogni attività di tipo commerciale, proprio in virtù del suo oggetto sociale del tutto generico.

Lo scenario muta sensibilmente con l'avvento del *Companies Act 2006* che, visto il successo nella prassi avuto dalla Sec. 110.1, decide di far pendere piuttosto corposamente l'ago della bilancia nella direzione della diffusione delle società abilitate all'esercizio di qualsivoglia attività d'impresa<sup>150</sup>. Tale obiettivo viene perseguito attraverso la Sec. 31.1, che non considera più eccezionale la costituzione di società come quella sopra indicata (la *general commercial company*), ma assegna la medesima caratteristica a tutte le società semplicemente prive di un oggetto sociale o aventi un oggetto sociale del tutto indeterminato, prevedendo semplicemente che, a meno che l'atto costitutivo di una società non restringa specificamente il suo oggetto sociale, questo è da considerarsi *unrestricted*<sup>151</sup>.

In tal modo, la novità introdotta dalla Sec. 31.1 del *Companies Act 2006* si distingue dalla precedente disciplina perché innanzitutto è volta a colmare ogni corrispondente lacuna dello statuto attraverso una regola suppletiva, qual è quella che in tal caso considera per l'appunto *unrestricted* l'oggetto sociale<sup>152</sup>. Inoltre, l'eventuale mancanza di qualsivoglia indicazione o l'eccessiva imprecisione dell'oggetto sociale non produce altro effetto se non quello di comportare l'integrazione del contratto di società per mezzo della regola di fonte normativa.

E' importante però richiamare l'attenzione sul fatto che la norma prevede che, se non specificamente ristretto, l'oggetto sociale deve reputarsi *unrestricted*, ovverosia illimitato, e non indeterminato. L'attenzione opportunamente prestata nella redazione della norma, ben apprezzabile sul piano della meticolosa scelta lessicale, è foriera di diverse utili indicazioni. In primo luogo, è evidente come la Sec. 31.1 sia redatta in maniera tale da far sì che la previsione statutaria di un determinato oggetto sociale

---

<sup>150</sup> Per un'attenta lettura delle novità normative introdotte in Inghilterra, si veda S. Sheikh, *A guide to the Companies Act 2006*, Oxon, 2008.

<sup>151</sup> Per usare direttamente i termini del *Companies Act 2006*: "*unless a company's article specifically restricts the objects of the company, its objects are unrestricted*".

<sup>152</sup> In merito, si può fare riferimento all'interessante testo C. Nyombi, *The gradual erosion of the ultra vires doctrine in English company law*, in *International Journal of Law and Management*, 56.5 (2014): 362-347, così come a L. Talbot, *Critical corporate governance and the demise of the ultra vires doctrine*, in *Common Law World Review*, 2009, Vol.38 (No.2), 170 ss.

costituisca l'eccezione e non la regola che, come tale, dovrebbe quindi trovare applicazione anche alle società già esistenti; non a caso, infatti, la Sec. 28 del medesimo *Companies Act 2006* stabilisce che anche queste, operando una semplice deliberazione assembleare, possano abrogare la clausola dello statuto già descrivente l'oggetto sociale, così rendendolo, per appunto, *unrestricted*. In secondo luogo, il termine utilizzato - *unrestricted* - fa emergere, meglio di altri, il sottostante obiettivo di sancire, in tal modo, anche la corrispondente capacità illimitata delle società di capitali. In terzo luogo, è tangibile come la soluzione adottata dal *Companies Act 2006* sia conforme alla tradizione anglosassone e comunque non estranea rispetto al diritto comunitario. Infatti, almeno a giudizio della dottrina inglese, la norma, anche dal punto di vista lessicale, non si porrebbe in contrasto con la seconda direttiva in materia societaria precedentemente citata, la quale, si dice, stabilisce che l'oggetto sociale, se limitato, sia reso conoscibile, ma non vieta di prevedere che questo sia, così come consente la predetta Sec. 31.1, illimitato<sup>153</sup>.

Sulla base delle suddette disposizioni, il *Companies Act 2006*, se mai ce ne fosse bisogno, specifica che la validità di un atto compiuto da una società non potrà essere contestata in alcun modo in relazione alla mancanza di capacità in relazione ai documenti costitutivi della società stessa<sup>154</sup>. Alla luce di ciò, se ne è dedotto che l'estraneità di un atto all'oggetto sociale non sarà mai opponibile ai terzi, neppure ne caso in cui l'atto in questione esuli in maniera evidente dall'oggetto sociale (se previsto), con la conseguenza che la tutela per i terzi sarà massima, laddove invece i soci saranno esposti alle conseguenze degli atti compiuti dagli amministratori anche oltre l'oggetto sociale: questi ultimi avranno solamente il potere di agire contro gli amministratori che abbiano effettuato atti non inclusi nell'oggetto sociale sulla base del dovere degli amministratori stessi di agire entro i poteri conferiti<sup>155</sup>.

---

<sup>153</sup> Si fa in proposito rimando a P. L. Davies - J. Rickford, *An introduction to the New UK Companies Act*, in *European Company Financial Law Review*, 2008, 46.

<sup>154</sup> *Companies Act 2006*, Section 39, dove si prevede testualmente - e piuttosto chiaramente - che "the validity of an act done by a company shall not be called into question on the ground of lack of capacity by reason of anything in the company's constitution".

<sup>155</sup> Come notato anche da G. Conte, *Sulla riforma del diritto societario del Regno Unito e sul rapporto tra case law e statutory law*, in *Riv. dir. comm.*, 2009, I, 464.

Soluzioni che si pongono su un piano non molto dissimile sono rinvenibili anche nel diritto irlandese, in particolare a seguito dell'introduzione del *New Companies Act 2014*, entrato in vigore l'1 Giugno 2015. Ai sensi della nuova normativa irlandese, la *Private Limited Company*<sup>156</sup> (ovvero società a responsabilità limitata dove la responsabilità è limitata al capitale versato), la quale è da considerarsi un'entità giuridica separata dagli individui coinvolti nell'attività, non deve specificare alcun oggetto sociale, perciò può esercitare qualsivoglia attività (ovviamente nella legalità)<sup>157</sup>.

Non si tratta di un'affermazione generale come quella contenuta nel *Companies Act 2006* inglese, ma è una chiara presa di posizione dell'ordinamento irlandese sul fatto che l'oggetto sociale non sia un elemento imprescindibile di ogni tipo societario: la *Private Limited Company*, come detto, non deve specificare il proprio oggetto sociale. Anche l'ordinamento irlandese prevede allora ed ammette espressamente la possibilità di società che non indichino uno specifico oggetto sociale.

##### **5. Verso il superamento del concetto tradizionale di oggetto sociale**

Alla luce delle valutazioni suddette, può tracciarsi un quadro di quali siano le tendenze evolutive del diritto societario di molti Paesi europei in tema di oggetto sociale. Questo istituto non ha più la stessa veste che aveva alcuni decenni fa. In primo luogo, abbiamo visto che anche un sistema tradizionalista come quello spagnolo ha introdotto un tipo societario come quello della *Sociedad Limitada Nueva Empresa* che può avere un oggetto del tutto generico. Se pure nei fatti la portata innovatrice di tale introduzione è limitata

---

<sup>156</sup> La *Private Limited Company* irlandese può avere un unico *Director* e può essere aperta anche con un capitale di solo 1 Euro, ma - a differenza del suo corrispettivo inglese - per questo tipo di società irlandese è necessaria la nomina di un *Secretary*. La società potrà avere da 1 a 149 *shareholders* (azionisti / membri / soci) senza la necessità di tenere un *Meeting* Annuale, infatti essa può decidere regolamenti ordinari e non per iscritto con la semplice maggioranza.

<sup>157</sup> Come osservano T. Courtney - D. O'Leary - M. Daly - K. Prendergast, *The Companies Act 2014. A guide for member companies*, pubblicazione disponibile nel testo integrale all'indirizzo [https://www.ibec.ie/IBEC/DFB.nsf/vPages/Compliance\\_and\\_regulation~compliance-and-regulation/\\$file/Companies+Act+booklet+15.01.15.pdf](https://www.ibec.ie/IBEC/DFB.nsf/vPages/Compliance_and_regulation~compliance-and-regulation/$file/Companies+Act+booklet+15.01.15.pdf), "One of the main features of the new Act is the abolition of the ultra vires doctrine for the new model company, the company limited by shares, or "LTD" which is likely to be the most popular type of company. Under this doctrine companies could only do as permitted under the 'objects clause' in their registered constitutional document, the Memorandum of Association. This put the onus on lenders and creditors to ensure the company had the capacity to deal with them. This will no longer be needed as the company is now given the same legal capacity as an individual. Compliance will rest with the directors to ensure the company operates correctly".

a fini amministrativi dalla necessità che nei registri commerciali risulti comunque l'indicazione di un oggetto sociale più specifico, è altrettanto chiara l'indicazione del legislatore, che è quella di avere in Spagna un tipo di società più snella a livello di indicazione dell'oggetto perseguito. Spinte altrettanto riformiste non hanno invece trovato molto spazio presso il legislatore francese, che invece continua a considerare l'oggetto sociale come un requisito essenziale di ogni tipo societario.

Ma è nei Paesi anglosassoni che le spinte evolutive sono state portate ai massimi livelli. L'entrata in vigore del *Companies Act 2006* ha prepotentemente portato sulle scene la nuova società inglese, che ha un oggetto sociale *unrestricted*, quindi non limitato e non ristretto. L'attività degli amministratori delle società inglesi non deve più tenere conto dei limiti imposti dall'oggetto sociale, aspetto che prima della riforma del 2006 era appannaggio delle sole *general commercial companies*. Ciò sicuramente garantirà - e sta oggettivamente già garantendo - una maggiore libertà di movimento alle società di diritto inglese.

Anche il diritto irlandese non è rimasto fermo di fronte a queste tendenze evolutive e, con l'introduzione della *Private Limited Company*, ha optato per la previsione di uno specifico tipo societario che non ha bisogno dell'oggetto sociale: tale forma di società non deve infatti specificare alcun oggetto sociale e può perciò esercitare qualsivoglia attività. Si tratta, è vero, di un intervento legislativo recente (e con le limitazioni in precedenza menzionate), ma è chiara l'intenzione del legislatore irlandese di lasciare più libertà di movimento - in un periodo di crisi e immobilismo dei mercati - alle società commerciali.

Nell'analisi che effettueremo sull'ordinamento italiano, sulle sue tendenze evolutive, sui vari interventi legislativi che si sono succeduti in ambito societario e sulle relative interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali, non potrà allora non tenersi debito conto delle esperienze appena citate<sup>158</sup>.

---

<sup>158</sup> Non tutte le legislazioni che si ispirano al modello inglese hanno però recepito le novità normative introdotte in tale ordinamento e in quello irlandese. Prendiamo ad esempio il diritto societario maltese, che pure si ispira al modello inglese. Qui le società sono regolate dal *Companies Act 1995*. Esse acquisiscono il riconoscimento ed il diritto ad esercitare l'attività con la registrazione al Registrar of Companies (Registro delle Imprese). Non si può esercitare un'attività commerciale se si è sprovvisti del certificato di registrazione emesso dal Registro

---

delle Imprese. Il Registro è tenuto dalla Malta *Financial Services Authority*. Il *Memorandum of Association* (Statuto) deve specificare esattamente le attività che la società può compiere. Non è ammesso che l'oggetto sociale rinvii a tutte le attività lecite o al commercio in generale. La legislazione maltese non ammette quindi la possibilità per le società di costituirsi senza l'indicazione delle attività che costituiscano il loro oggetto sociale. Particolare interesse riveste invece il caso indiano. L'India ha approvato, nell'agosto 2013, la legge di riforma del Diritto societario. Il nuovo *Company Act 2013* sostituisce il precedente *Company Act* del 1956. In data 26 marzo 2014, sono state introdotte ulteriori modifiche alla legge, attraverso l'inserimento di 183 nuove sezioni che sono già entrate in vigore a partire dal primo aprile 2014. La prima importante novità del *Company Act 2013* consiste nell'introduzione nell'ordinamento indiano della figura della società unipersonale, con la denominazione di "*One Person Company*" (OPC), consentita a persone sia fisiche che giuridiche e che prevede la possibilità che la stessa sia amministrata da un amministratore unico. La OPC assumerà la forma della "*Private Limited Company*" con responsabilità limitata. Per quanto riguarda le *Private Company*, mentre prima era possibile iniziare ad operare con l'ottenimento del "*Certificate of Incorporation*" ora bisognerà presentare una dichiarazione dei sottoscrittori contenente la dichiarazione di versamento delle quote di conferimento previste dall'Atto costitutivo e soltanto successivamente verrà rilasciato l'ulteriore "*Commencement of Business Certificate*" (CoBC), propedeutico all'inizio dell'attività. È stato innalzato da 50 a 200 il limite massimo di soci per una *Private Company* e da 20 a 100 per le società di persone (con esclusione di alcune tipologie di società di persone, quali ad esempio le società di avvocati, che sono regolate da leggi speciali e verso le quali il limite non opera). Per quanto concerne l'Atto Costitutivo e lo Statuto di una società (*Article of Association* e *Memorandum of Association*) si segnala, tra le altre, la nuova norma che ha rimosso l'obbligo di indicare obbligatoriamente, oltre all'oggetto principale della società, anche l'elenco degli "oggetti accidentali o accessori" e la voce ulteriore "altri oggetti". Data la rigidità delle norme in merito alla modifica dell'oggetto sociale se non previsto in una voce dei succitati elenchi, la prassi utilizzata dagli operatori in funzione della vecchia norma prevedeva infatti un lungo ed eterogeneo elenco che veniva inserito al fine di consentire alla società di poter in futuro operare anche in altri settori diversi dall'oggetto principale. La modifica apportata dal legislatore indiano probabilmente va nell'ottica di semplificazione e, pur non eliminando del tutto il concetto di oggetto sociale, lo rende più malleabile e meno "costrittivo".

## Capitolo V

### **I rapporti tra i poteri e le responsabilità degli amministratori, gli atti *ultra vires*, il ruolo dell'*exceptio doli* e i limiti legali ai poteri degli amministratori: il concetto di oggetto *endo-sociale***

#### **1. L'oggetto sociale tra effetti esterni e interni, l'abrogazione dell'art. 2384-bis c.c. e la riforma del 2003**

A seguito dell'analisi comparatistica appena effettuata, si sono segnalate alcune tendenze evolutive nell'ambito del concetto di oggetto sociale in diversi ordinamenti. Si è visto che nel Regno Unito l'oggetto delle società è tendenzialmente *unrestricted*, mentre in Irlanda c'è una tipologia societaria - la *Private Limited Company* - che espressamente prescinde dall'oggetto sociale, così come in Spagna abbiamo la *Sociedad Limitada Nueva Empresa* per la quale basta una semplice individuazione generica di attività commerciale senza particolari riferimenti a questo o quello oggetto sociale specifico. Come già anticipato in precedenza, tuttavia, anche in Italia vi sono stati interventi legislativi che sono andati a toccare la materia di cui qui si discute: è da verificare allora se tali interventi siano stati impattanti oppure no e quali siano state le reazioni di dottrina e giurisprudenza. In Italia, già lo si anticipa, il legislatore non si è spinto in avanti così come nei Paesi anglosassoni, ma alcuni indici permettono di capire che probabilmente la situazione in materia di oggetto sociale è piuttosto diversa rispetto a quella che per tradizione eravamo abituati a vedere.

Ogni riflessione in proposito di oggetto sociale deve partire dalla considerazione (già effettuata in precedenza, ma che pare opportuno richiamare in tale sede) per cui il concetto in esame riveste storicamente - soprattutto in tema di valenza generale - due funzioni diametralmente opposte. La prima concerne gli effetti esterni che l'oggetto sociale produce (o dovrebbe produrre) nei confronti dei terzi che entrino in contatto con la società, mentre la seconda fa riferimento agli effetti tipicamente interni alla società, quali ad esempio quelli relativi ai rapporti tra gli amministratori e i soci. Ciò che preme in merito capire è quali siano l'importanza e la rilevanza dell'oggetto sociale tanto all'interno della società quanto al suo esterno, secondo le prospettive appena citate.



Nel partire dalla rilevanza dell'oggetto sociale nei rapporti esterni, è da notare immediatamente che la riforma del 2003 rappresenta un notevole spartiacque tra la visione del legislatore precedente alla stessa e quella successiva. Fino al 2003, infatti, l'art. 2384 *bis* c.c. prevedeva che l'estraneità all'oggetto sociale degli atti compiuti dagli amministratori in nome della società non potesse essere opposta ai terzi in buona fede. Tale norma, tra l'altro, era già il risultato di una precedente riforma del diritto societario, quella avutasi nel 1969 sulla scia dell'intervento del legislatore comunitario<sup>159</sup>. Se leggiamo in maniera immediata la disposizione cui abbiamo fatto cenno sopra, si può subito trarre la conclusione che la rilevanza dell'oggetto sociale nei confronti dei terzi non era del tutto esclusa: i terzi, infatti, non venivano toccati dagli atti compiuti dagli amministratori che esorbitavano dall'oggetto sociale, ma solamente se si trovavano in buona fede<sup>160</sup>.

La riforma del 2003 ha però abrogato l'art. 2384-*bis* c.c., che quindi è stato espunto dall'ordinamento. Per valutare allora come il legislatore sia intervenuto in tale materia e per verificare quale sia il ruolo che lo stesso abbia voluto ancora assegnare all'oggetto sociale bisognerà riferirsi a differenti norme. Il problema del ruolo svolto dall'oggetto sociale verso i terzi e dell'opponibilità ai medesimi degli atti eccedenti tale limite va riferito in particolare – per le società di capitali – all'art. 2384 c.c. per la società per azioni e all'art. 2475 *bis* c.c. per la società a responsabilità limitata. Differenti valutazioni andranno effettuate per le società di persone, per le quali vale il rimando all'art. 2298 c.c.

---

<sup>159</sup> Il riferimento è al citato Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 1127, e in particolare all'art. 6.

<sup>160</sup> Tra i più significativi contributi aventi ad oggetto la riforma del 1969 in materia di rappresentanza di società di capitali v. A. Giuliani, *Le nuove norme in tema di pubblicità e di rappresentanza sociale*, in *Riv. not.*, 1970, 401 ss.; G. Ragusa Maggiore, *Il recente decreto 29 dicembre 1969, n. 1127, sulle società per azioni, e la fretta del legislatore*, in *Dir. fall.*, 1970, I, 141 ss.; G. Ferri, *Disarmonie della legge di armonizzazione*, in *Riv. dir. comm.*, 1970, I, 167 ss.; S. Maccarone, *Nullità, amministrazione e pubblicità nel sistema delle nuove norme sulle società di capitali*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1971, 112 ss.; A. Di Amato, *Problemi preliminari sulla disciplina dei limiti ai poteri di rappresentanza degli amministratori di società per azioni*, in *Giust. civ.*, 1973, IV, 211 ss.; G. Laurini, *Statuti di società e certezza dei poteri rappresentativi*, cit., 921 ss.; Id., *Legittimazione e rappresentanza nelle società di capitali*, in *Riv. soc.*, 1984, 825 ss.

## 2. La rilevanza esterna dell'oggetto sociale: tra potere di gestione e potere di rappresentanza degli amministratori

E' indubitabile che agli amministratori vengano riconosciuti sia i poteri di gestione che quelli di rappresentanza della società. I primi rappresentano il potere esecutivo, consistente nella facoltà a questi riconosciuta di assumere le decisioni che incidono direttamente sull'organizzazione e sulla conduzione dell'impresa e di compiere le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. I secondi si riferiscono invece alla possibilità di manifestare esternamente la volontà sociale, cioè di obbligare la società nei confronti dei terzi. Per gestione quindi deve intendersi il potere deliberativo (o di amministrazione o di decisione), mentre la rappresentanza fa riferimento al potere di manifestare all'esterno, nei confronti dei terzi, la volontà sociale. L'uno riguarda l'attività amministrativa interna, la fase decisoria; l'altro l'attività esterna, esplicata nei confronti dei terzi spendendo il nome della società. Si tratta di poteri che, in linea di principio, e nella maggioranza dei casi, coesistono, ma non è escluso che possano essere attribuiti a soggetti diversi (ad es., procuratori *ad acta*, ecc.), nel qual caso troveranno applicazione le norme generali in materia di rappresentanza<sup>161</sup>.

---

<sup>161</sup> In linea di principio, pare quindi esistente la possibilità di una dissociazione tra potere gestorio e potere rappresentativo. Ciononostante, tale affermazione generale potrebbe essere smentita da un'analisi testuale di alcune norme in materia societaria. L'art. 2475 *bis* c.c., infatti, prevede che gli amministratori delle società a responsabilità limitata abbiano la rappresentanza generale della società, mentre l'art. 2384 c.c. specifica per le società per azioni che la rappresentanza spetta solo agli amministratori ai quali essa sia stata conferita dall'atto costitutivo o dalla deliberazione di nomina. Leggendo acriticamente le norme appena riportate, si potrebbe desumere che il potere di rappresentanza nelle società per azioni spetti agli amministratori ai quali venga conferito, mentre nelle società a responsabilità limitata compete necessariamente a tutti gli amministratori. Detto altrimenti, secondo una prima lettura codicistica testuale, nelle società per azioni il potere di rappresentanza non sarebbe una qualità legale intrinseca di ogni amministratore ma deriverebbe da un'investitura *ad hoc* e, di conseguenza, potrebbe essere attribuito solo ad alcuni amministratori o anche ad uno solo; una tale dissociazione tra potere gestorio e potere rappresentativo sarebbe fisiologica per questo tipo societario. Nelle società a responsabilità limitata, invece, il potere di rappresentanza non deriverebbe da un'investitura *ad hoc* ma costituirebbe una qualifica legale intrinseca di ogni amministratore, il quale, di conseguenza, avrebbe il potere di vincolare da solo la società indipendentemente dal regime di amministrazione prescelto. In considerazione del carattere molto più spiccatamente personalistico che la società a responsabilità limitata ha assunto, la disciplina in tema di rappresentanza confermerebbe che tale forma di società è così tanto un

In proposito, è da ricordare che la formulazione originaria dell'art. 2384 c.c., nel fare rimando all'art. 2298 c.c., precisava che l'amministratore potesse compiere tutti gli atti rientranti nell'oggetto sociale, salve le limitazioni risultanti dall'atto costitutivo o dalla procura le quali non erano opponibili ai terzi se non iscritte nel registro delle imprese o se non si fosse provato che i terzi ne avessero conoscenza. Era quindi una formula piuttosto limitante per i terzi, che avevano la necessità, nel contrattare con una società, di verificare il registro delle imprese per comprendere se vi fossero eventuali limitazioni ai poteri degli amministratori (con tutte le ovvie conseguenze in caso di difficoltà interpretative, formule contraddittorie, ecc.). Era poi sempre possibile - anche *a posteriori* - dimostrare in ogni caso e con ogni mezzo che i terzi conoscessero le suddette limitazioni, privando questi ultimi, nei fatti, di una certa tranquillità relativamente all'atto concluso con la società. L'oggetto sociale, in tal modo, svolgeva sicuramente una funzione anche esterna, dal momento che un terzo che avesse voluto contrattare con la società aveva l'onere (nonché tutto l'interesse del caso) di valutare attentamente l'estensione del suo oggetto per comprendere i limiti per

---

tutt'uno con i suoi soci che essi legittimamente la rappresentano per il solo fatto di esserne amministratori, senza che per il conferimento del potere di rappresentanza occorran particolari investiture; il potere di rappresentanza non conseguirebbe, pertanto, ad una specifica attribuzione ma sarebbe un derivato intrinseco della qualità di amministratore. Resterebbe comunque, coerentemente con l'intero sistema delle società, la possibilità che lo statuto o la delibera di nomina derogino alla perfetta coincidenza tra potere gestorio e potere rappresentativo, attribuendo quest'ultimo solo ad alcuni amministratori o anche ad uno solo: si tratterebbe però di un'ipotesi eccezionale e non della regola. Tale assunto però non convince, come anche rilevato dalla dottrina maggioritaria (si veda ad esempio O. Cagnasso, *Commento all'art. 2475 bis*, in G. Cottino - G. Bonfante - O. Cagnasso - P. Montalenti, *Il nuovo diritto societario*, Bologna, 2004, 1865, secondo il quale anche nelle s.r.l. compete allo statuto o alla delibera di nomina indicare a quali amministratori sia attribuito il potere di rappresentanza). Si rinvengono infatti all'interno del codice notevoli richiami che fanno propendere per la tesi opposta. Ad esempio, l'art. 2475 *ter* c.c. fa espresso riferimento agli amministratori della società a responsabilità limitata che hanno la rappresentanza della società. Inoltre, tramite rinvio fatto dall'art. 2475 c.c. all'art. 2383 c.c., commi quarto e quinto, il Codice richiede l'espressa indicazione, in sede di iscrizione nel registro delle imprese anche degli amministratori della società a responsabilità limitata, di quali fra di essi abbiano la rappresentanza della società. Tutte queste indicazioni confermano che la rappresentanza, secondo il modello legale non solo della società per azioni ma anche della società a responsabilità limitata, deve costituire oggetto di espressa attribuzione. Tra l'altro, questo è ciò che avviene quasi sempre nella prassi, sia pure, talvolta, mediante un'indicazione *per relationem*, individuando gli attributari in funzione della particolare carica amministrativa ricoperta. Per tale ragione, dovrebbe ritenersi quindi che possa farsi un discorso unico nella materia *de qua* tanto per la società per azioni quanto per quella a responsabilità limitata.

l'amministratore che avrebbe stipulato l'atto con lo stesso in merito all'operatività sociale.

Successivamente, si ebbe il citato intervento del legislatore comunitario nella materia che ci interessa, il quale dispose in primo luogo che gli atti compiuti dagli organi sociali obbligano la società nei confronti dei terzi, anche quando tali atti sono estranei all'oggetto sociale, a meno che eccedano i poteri che la legge conferisce o consente di conferire ai predetti organi<sup>162</sup>. Si trattava allora di una prima limitazione esterna della funzione dell'oggetto sociale, che non era più espressamente previsto come limite esterno all'attività degli amministratori, dal momento che un atto compiuto da un amministratore che non rientrava nell'oggetto sociale era vincolante anche per i terzi per espresso dettato normativo. Detta affermazione era il primo passo per cominciare ad affermare che esternamente l'oggetto sociale cominciava ad avere una rilevanza sicuramente più ristretta. L'unica limitazione che il legislatore comunitario prevedeva era quella per cui la regola succitata era del tutto operativa che a meno che gli atti esorbitanti non eccedessero i poteri che la legge conferiva o consentiva di attribuire agli amministratori. Ragionando tuttavia in termini di poteri attribuibili agli amministratori (come abbiamo appena visto, essenzialmente gestione e rappresentanza), se ne sarebbe potuto dedurre che questa limitazione legislativamente prevista non potesse essere di grande impatto ai fini di un'effettiva limitazione della regola dell'inopponibilità generale ai terzi degli atti degli amministratori.

Cionondimeno, il legislatore comunitario - probabilmente conscio della portata piuttosto impattante che la norma dallo stesso predisposta avrebbe potuto avere per molti Stati membri, come quello italiano - lasciò ai medesimi Stati membri una facoltà che di fatto, se non annullava, per lo meno limitava (o poteva limitare) grandemente la regola di cui qui si discute. Esso infatti lasciava agli Stati membri la possibilità di stabilire che la società non fosse obbligata nei confronti dei terzi quando gli atti

---

<sup>162</sup> Art. 9 della citata Prima direttiva del Consiglio del 9 marzo 1968 (68/151/CEE) intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'art. 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi, nonché le successive modifiche introdotte dall'anch'essa citata Seconda Direttiva del Consiglio del 13 dicembre 1976 (77/91/CEE) intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all' art. 58, secondo comma, del trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa.

compiuti dagli amministratori avessero superato i limiti dell'oggetto sociale, qualora la stessa fosse riuscita a provare che il terzo sapesse che l'atto superava detti limiti o non potesse ignorarlo, considerate le circostanze; era però espressamente escluso che la sola pubblicazione dello statuto potesse bastare a costituire tale prova (una sorta di contentino per l'applicabilità della regola generale).

In altre parole, gli Stati membri potevano implementare una norma che chiarisse che l'estraneità all'oggetto sociale dell'atto compiuto dall'amministratore fosse opponibile al terzo non solo se la società avesse provato che questi in realtà la conoscesse, ma anche se non potesse ignorarla, considerate le circostanze; inoltre, non sarebbe stata rilevante la fonte da cui il terzo avesse eventualmente appreso dell'estraneità dell'atto. Rimaneva quindi possibile per gli Stati membri predisporre una norma che prevedesse la facoltà di opporre l'atto in questione al terzo, dimostrando che quest'ultimo sapesse - o comunque non potesse ignorare - dell'estraneità all'oggetto sociale dell'atto stesso. In tal modo, gli Stati membri - se avessero voluto - avrebbero potuto considerare l'oggetto sociale ancora come un limite esterno all'operatività degli amministratori

Il legislatore italiano, nell'attuale la normativa comunitaria, optò proprio per il regime della rilevanza esterna dell'atto estraneo in caso di malafede del terzo<sup>163</sup>. Nel periodo di

---

<sup>163</sup> Sulla questione del rilievo interno o esterno delle limitazioni al potere di rappresentanza degli amministratori derivanti dall'atto costitutivo o dallo statuto si vedano prima della riforma del 2003 i seguenti saggi nel senso della rilevanza puramente interna: G. Ferri, *Fideiussioni prestate da società, oggetto sociale, conflitto di interessi*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1959, II, 27 ss.; T. Ascarelli, *Fideiussione, conflitto di interessi e deliberazioni di consiglio, oggetto e capacità sociale*, *ivi*, II, 736 ss.; V. Cerami, *Gli atti estranei all'oggetto sociale*, in *Riv. soc.*, 1959, 682; P. Rescigno, *Sulla validità degli atti estranei all'oggetto sociale*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1968, II, 267 ss.; F. Bonelli, *Gli amministratori di società per azioni*, cit., 472; C. Di Nanni, *La vigilanza degli amministratori sulla gestione nella società per azioni*, Napoli, 1992, 34 s. Con riferimento alle teorie sulla rilevanza esterna, ma solo relativamente al limite dell'oggetto sociale, si può fare riferimento a Caselli, *Oggetto sociale ed atti ultra vires*, cit., 23 s.; E. Gliozzi, *Gli atti estranei all'oggetto sociale nelle società per azioni*, cit., 145; G. Cabras, *Poteri di gestione e poteri di rappresentanza nella società per azioni*, in *Riv. dir. comm.*, 1973, I, 380; Calandra Bonaura, *Potere di gestione e potere di rappresentanza degli amministratori*, in G. E. Colombo - G. B. Portale (diretto da), *Trattato delle società per azioni*, cit., 185 ss.; Bertacchini, *Oggetto sociale ed interesse tutelato nella società per azioni*, cit., 157 ss. Nel senso che l'oggetto sociale, in base al quale deve essere valutata l'estraneità dell'atto, vada determinato in base allo statuto (senza che sia rilevante l'attività svolta in concreto), si veda la seguente giurisprudenza: Cass. 21 novembre 2002, n. 16416, in *Giust. civ. Mass.*, 2002, 2024 ove ne è riportata la massima; App. Milano 25 febbraio 2003, in *Giur. it.*, 2003, 1413; in senso contrario, Cass. 16 settembre 1987, n. 8939, in *Giur. it.*, 1988, I, 1578 e

vigenza di tale disposizione, ci si scontrò però con le difficoltà di stabilire se un atto fosse in concreto estraneo o, invece, se rientrasse nell'oggetto sociale. Com'è agevole immaginare, non basta semplicemente leggere lo statuto per verificare se l'atto è ricompreso tra quelli ivi indicati. L'oggetto sociale non è infatti la risultante di una serie chiusa di atti tipici. Esso, invece, individua il settore economico in cui la società intende operare, come si è avuto modo di chiarire in precedenza. L'elencazione statutaria degli atti non potrebbe mai esaurire quelli che in concreto potrebbero presentarsi come strumentali all'oggetto sociale. Né, al contrario, il fatto che un atto sia ricompreso nell'oggetto sociale può escludere che nel singolo caso esso venga rivolto a scopi diversi da quelli perseguiti dalla società. Ciò che occorre verificare invece è se l'atto abbia una concreta pertinenza con l'attività svolta dalla società. E si tratta di un giudizio difficilmente formulabile *a priori*. Anzi, probabilmente in molti casi l'estraneità dell'atto all'oggetto sociale potrebbe essere accertata soltanto *a posteriori*, potendo ciascun atto, considerato nella sua tipicità, essere astrattamente strumentale a qualunque tipo di attività. E' bene allora sottolineare che tutti queste analisi dovevano essere compiute da un terzo che avesse voluto contrattare con la società per non rischiare di vedere vanificato l'atto dallo stesso concluso.

Sotto la vigenza del precedente sistema, si reputava che la valutazione dell'atto *ultra vires* andasse condotta al momento di compimento del negozio, prescindendo da quella che era l'intenzione degli amministratori. Si precisava, in particolare, che sotto il profilo del potere rappresentativo degli amministratori il limite dell'oggetto sociale doveva intendersi rispettato nel caso in cui l'atto si rivelava "potenzialmente idoneo" al perseguimento dello scopo sociale così come definito nello statuto. Pertanto mentre nei rapporti interni la valutazione dell'estraneità dell'atto all'oggetto sociale andava condotta verificando se l'atto era effettivamente funzionale alla realizzazione del programma economico della società, nei rapporti esterni tale valutazione concerneva soltanto la potenziale idoneità dell'atto a realizzare l'oggetto sociale. Valutazione quest'ultima da condurre secondo un criterio di normalità, il quale implicava un rinvio

---

Trib. Roma 10 gennaio 2001, in *Giur. it.*, 2001, 1431. Invece, Trib. Napoli, 15 gennaio 2002, in *Giur. nap.*, 2002, 477, si esprimeva già in un senso più conforme a quello della successiva riforma.

alla valutazione sociale dell'ambito tipico di una determinata attività imprenditoriale<sup>164</sup>.

Si trattava però di una situazione che non dava grandi risultati di certezza e che poneva sempre un grado di dubbiosità nell'operare con una società, con la conseguenza che i terzi non godevano di una tutela approfondita da parte dell'ordinamento. Detto altrimenti, il fatto che bisognasse utilizzare un giudizio prognostico, che questo dovesse individuare delle idonee potenzialità al perseguimento dell'oggetto sociale, ecc., lasciava sempre un margine più o meno ampio di incertezza che non favoriva sicuramente la snellezza e la sicurezza dei traffici commerciali<sup>165</sup>.

### ***3. La riforma del 2003 e il deciso cambio di rotta del legislatore in favore dell'inopponibilità esterna degli atti degli amministratori***

Con la riforma del 2003, si assiste a un cambio di rotta deciso e netto<sup>166</sup>. Il fatto che il legislatore si esprima affermando che il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di nomina è generale e che le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società<sup>167</sup>, rappresenta una svolta decisa verso una differente concezione dell'oggetto sociale, perlomeno nei

---

<sup>164</sup> Gli interpreti avevano poi elaborato una serie di criteri per individuare in concreto l'estraneità dell'atto all'oggetto sociale, enfatizzando taluni l'elemento quantitativo (ponendo cioè in relazione l'atto alle concrete dimensioni con le quali l'attività veniva esercitata), altri quello qualitativo (considerando, cioè, le esigenze funzionali richieste dall'attuazione dell'oggetto sociale).

<sup>165</sup> G. Vidiri, *Sui limiti dei poteri degli amministratori di società e sulle conseguenze privatistiche della violazione dell'art. 2624 c.c.*, nota a Cass. 14 maggio 1999, n. 4774, in *Giust. civ.*, 2000, I, 447, correttamente afferma che l'incertezza della posizione giuridica della società e la contestabilità dei poteri dei loro rappresentanti costituiscono elementi di importanza capitale per indurre i terzi a rinunciare a trattare e a instaurare rapporti economici con tali società.

<sup>166</sup> Già G. F. Campobasso, *La costituzione della società per azioni*, in *Società*, 2003, 285, in una prima analisi della Riforma del diritto societario del 2003 osservava acutamente che l'oggetto sociale non sembrava più fungere da limite ai poteri gestori e di rappresenta degli amministratori, con la scomparsa della norma in tema di atti *ultra vires*, né da limite alla riduzione reale del capitale sociale, risultando la stessa svincolata dall'esuberanza del capitale rispetto all'oggetto sociale (art. 2445c.c. nuovo testo).

<sup>167</sup> Art. 2384 c.c.

rapporti esterni<sup>168</sup>. Anche la Relazione illustrativa al decreto che attua tale riforma<sup>169</sup> è chiara, laddove indica che nei rapporti esterni, per tutelare l'affidamento dei terzi - e salva l'*exceptio doli* - sia gli atti compiuti dall'amministratore munito del potere di

---

<sup>168</sup> Dopo la riforma del 2003 gli autori sembrano orientati in prevalenza nel senso di affermare la rilevanza puramente interna del limite dell'oggetto sociale, L'attuale vigenza di un principio di inopponibilità ai terzi dell'estraneità all'oggetto sociale delle singole operazioni risponde a convinzione ormai consolidata in dottrina: tra i tanti, si vedano V. Calandra Buonauro, *Il potere di rappresentanza*, in P. Abbadessa - G.B. Portale (diretto da), *Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, 2, Torino, 2006, 661 s.; F. Bonelli, *Gli amministratori di s.p.a. dopo la riforma delle società*, Milano, 2004, 77; M. Aiello, *Gli amministratori di società per azioni*, in P. Rescigno (diretto da), *Trattato di diritto privato*, 16, VI, Torino, 2013, 80 s.; G. F. Campobasso, *Diritto commerciale. 2. Diritto delle società*, 8, Torino, 2012, 389; A. Toffoletto, *Amministrazione e controlli*, in Aa. Vv., *Diritto delle società. Manuale breve*, 5, Milano, 2012, 230; F. Giorgianni, *Art. 2384*, in F. D'Alessandro (diretto da), *Commentario romano al nuovo diritto delle società*, II, 2, Padova, 2011, 53 e 55; N. Abriani - P. Montalenti, *L'amministrazione: vicende del rapporto, poteri, deleghe e invalidità delle deliberazioni*, in N. Abriani - S. Ambrosini - O. Cagnasso - P. Montalenti, *Le società per azioni*, in G. Cottino (diretto da), *Trattato di diritto commerciale*, Padova, 2010, IV, 1, 609; M. Franzoni, *Della società per azioni. III. Dell'amministrazione e del controllo. 1. Disposizioni generali. Degli amministratori. Art. 2380-2396*, in F. Galgano (a cura di), *Commentario del codice civile Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 2008, 212 e 215 ss.; A. Pavone La Rosa, *La nuova disciplina della rappresentanza nella società per azioni*, in M. Trimarchi (a cura di), *Rappresentanza e responsabilità negli enti collettivi*, Milano, 2007, 81; C. Malberti, *Articolo 2384*, in F. Ghezzi (a cura di), *Amministratori*, in P. Marchetti - L. A. Bianchi - F. Ghezzi - M. Notari (diretto da), *Commentario alla riforma delle società*, Milano, 2005, 199; L. Restaino, *Articolo 2384. Poteri di rappresentanza*, in M. Sandulli - V. Santoro (a cura di), *La riforma delle società. Commentario del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. Società per azioni. Società in accomandita per azioni*, I, Torino, 2003, 423 s.; P. Morandi, *Art. 2384 (Poteri di rappresentanza)*, in A. Maffei Alberti (a cura di), *Il nuovo diritto delle società. Commento sistematico al D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, aggiornato al D.lgs. 28 dicembre 2004, n. 310*, I, Padova, 2005, 695; L. Nazzicone, *Art. 2384*, in L. Nazzicone - S. Providenti, *Amministrazione e controlli nella società per azioni*, Milano, 2010, 97; A. Dentamaro, *sub artt. 2383, quarto-quinto comma, 2384 c.c.*, in G. Cottino - G. Bonfante - O. Cagnasso - P. Montalenti (diretto da), *Il nuovo diritto societario. Commentario*, cit., 695 s.; G. D. Mosco, *2384. Poteri di rappresentanza*, in G. Niccolini - A. Stagno d'Alcontres (a cura di), *Società di capitali. Commentario*, II, Napoli, 2004, 611; S. Pacchi, *Gli interessi degli amministratori e i limiti ai loro poteri*, in *Giur. comm.*, 2004, I, 692 s. Parlando di società a responsabilità limitata, si vedano G. Zonarone, *Della società a responsabilità limitata*, in P. Schlesinger (fondato da) - F.D. Busnelli (diretto da), *Il Codice Civile. Commentario*, Milano, 2010, 1004; M. Sciuto, *Il potere di rappresentanza degli amministratori di s.r.l.*, in M. Vietti (diretto da) - P. Marchetti - D. U. Santosuosso (coordinato da), *La governance nelle società di capitali. A dieci anni dalla riforma*, Milano, 2013, 719. Si veda inoltre G. D. Mosco, *sub art. 2384*, in G. Niccolini - A. Stagno d'Alcontres (a cura di), *Società di capitali. Commentario*, cit., II, 610 ss., il quale ritiene che non esistano più limiti "legali" al potere di rappresentanza degli amministratori, ma, semmai, limiti inerenti al potere di gestione.

<sup>169</sup> Relazione illustrativa del decreto legislativo recante "Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366".



rappresentanza ma privo del potere di gestione, sia gli atti che eccedono i limiti - anche se pubblicati - ai poteri di gestione o di rappresentanza, rimangono validi e impegnativi<sup>170</sup>. Quello per cui l'oggetto sociale potrebbe, secondo la Relazione, ancora rilevare riguarda invece i rapporti interni alla società, dove la mancanza o eccesso di potere o l'estraneità dell'atto all'oggetto sociale restano rilevanti quale base per un'azione di responsabilità<sup>171</sup>, quale giusta causa di revoca<sup>172</sup> e quale motivo di denuncia al collegio sindacale o al tribunale<sup>173</sup>.

E' evidente come le intenzioni del legislatore della riforma siano quelle di erodere volutamente il principio precedentemente riportato fino ad arrivare a sancire la validità, nei rapporti esterni, dell'operato degli amministratori (anche se gli stessi abbiano compiuto atti esorbitanti dall'oggetto sociale), salvo il caso in cui sia provato che il terzo abbia agito intenzionalmente in danno della società, non essendo più sufficiente fornire la prova della malafede del terzo, ossia della sua effettiva conoscenza di limitazioni statutarie del potere di rappresentanza. In ogni altra ipotesi, posta la natura del rapporto organico che lega l'organo amministrativo alla società, i limiti al potere rappresentativo risultanti dallo statuto avrebbero pertanto soltanto riflessi interni e non pregiudicherebbero la validità degli atti compiuti nei confronti dei terzi. Per una precisa scelta del legislatore, quindi, si può affermare che debbano essere posti a carico della società i rischi delle violazioni commesse dagli amministratori mediante il compimento di atti eccedenti i poteri loro conferiti, compresi quelli estranei all'oggetto sociale. In altre parole, il legislatore ha voluto intenzionalmente eliminare l'incertezza in cui potevano venire a trovarsi i terzi in merito all'estensione dei poteri di rappresentanza, e, quindi, alla validità e all'efficacia delle obbligazioni intercorse con la società.

---

<sup>170</sup> E tale scelta legislative non dovrebbe violare il contenuto della Prima Direttiva comunitaria, il cui art. 9 - come già indicato in precedenza - consente chiaramente agli Stati membri di rendere opponibile l'estraneità all'oggetto sociale ai terzi di mala fede, ma non esclude affatto che gli Stati membri possano prevedere una maggiore tutela dell'affidamento dei terzi: cosa che effettivamente sembrerebbe aver fatto il legislatore italiano con la riforma del diritto societario del 2003. In tal senso, S. Ambrosini, *L'amministrazione e i controlli nella società per azioni*, in *Giur. comm.*, 2003, I, 311.

<sup>171</sup> Art. 2393 c.c. e art. 2393-bis c.c.

<sup>172</sup> Art. 2383 c.c.

<sup>173</sup> Art. 2408 c.c. e art. 2409 c.c.

E' evidente infatti, come risulta anche dalla Relazione illustrativa, che uno degli scopi dell'intervento legislativo in questa materia sia stato quello di garantire maggiormente la sicurezza del terzo contraente sul quale non dovrebbe incombere più l'onere di attivarsi per verificare l'estensione dei poteri dell'amministratore cui è formalmente conferita la rappresentanza della società<sup>174</sup>. Il legislatore della riforma attribuisce quindi una tutela più estesa al terzo, che può venire penalizzato soltanto qualora emerga l'elemento soggettivo dell'intenzione di agire a danno della società, che tra l'altro deve essere ampiamente e sufficientemente provata dalla società che voglia contestare l'atto<sup>175</sup>.

La riforma, ridefinendo formalmente il potere di rappresentanza degli amministratori, che è ora indicato come generale e non più ancorato al limite di quanto rientra nell'oggetto sociale, ha abrogato l'articolo 2384-bis c.c., ritenendo ricompresa l'ipotesi dell'atto *ultra vires* nella generica categoria degli atti compiuti in violazione dei limiti statutari, opponibili solo ai terzi che abbiano agito intenzionalmente a danno della società, ma aventi efficacia puramente interna in tutti gli altri casi, e disciplinati in modo uniforme. Il difetto dell'atto estraneo all'oggetto sociale configura allora una delle possibili violazioni ai limiti dei poteri attribuiti agli amministratori che, in mancanza di un'opportuna attività dei soci, può implicare però soltanto la responsabilità interna degli stessi.

---

<sup>174</sup> Già F. Bonelli, *Atti estranei all'oggetto sociale e poteri di rappresentanza*, in *Giur. comm.*, 2004, I, 928, argutamente sosteneva - con l'ingresso nell'ordinamento della riforma del diritto societario - che nei *rapporti interni* con la società, se gli amministratori compiono atti estranei all'oggetto sociale, eccedono il loro potere di gestione, e sono esposti a responsabilità per danni, a revoca per giusta causa e a denuncia; nei *rapporti esterni*, invece, l'estraneità all'oggetto sociale non è opponibile ai terzi (salvo l'*exceptio doli*): si vuole infatti dare ai terzi la sicurezza che la società risponderà degli atti conclusi dai suoi amministratori, senza potere opporre - salvo l'*exceptio doli* - l'estraneità degli atti all'oggetto sociale, eliminando così il rischio per i terzi di compiere atti invalidi, facilitando pertanto la conclusione degli affari e consentendo in tal modo alla società il maggior sviluppo possibile delle contrattazioni e, quindi, una più intensa valorizzazione del capitale

<sup>175</sup> Va, peraltro, sottolineato che anche l'elemento oggettivo, ossia il riscontro, nella fattispecie concreta, di una condotta che possa arrecare un pregiudizio all'interesse sociale, è stato ritenuto determinante per ammettere l'opponibilità delle limitazioni della rappresentanza, nel giusto tentativo di interpretare l'art. 2384 in modo più conforme al principio di base che mira a favorire la certezza giuridica nelle contrattazioni, evitando, quindi, possibili abusi, da parte del terzo, della tutela prevista dall'ordinamento.

L'atto estraneo all'oggetto sociale, è bene comunque ricordarlo, rappresenterebbe sempre un abuso di rappresentanza da parte degli amministratori, perché compiuto in difformità a quanto prescritto dalla legge, e che la carenza non sia opponibile al terzo perché in buona fede, o che lo sia perché questo abbia agito intenzionalmente in danno alla società, ne fa derivare solamente effetti differenti, ma sempre di abuso si tratta. Ne consegue che tutti gli atti aventi causa e oggetto leciti, compiuti in nome e per conto della società anche in difetto di rappresentanza, sono comunque validi e vincolanti nei rapporti coi terzi. Nei rapporti interni, invece, la mancanza di potere, l'eccesso dello stesso o l'estraneità dell'atto all'oggetto sociale, ossia tutti i casi di abuso, possono rilevare per un'eventuale azione di responsabilità *ex artt. 2393 c.c. e 2393-bis c.c.*, come giusta causa di revoca o come motivo di denuncia al collegio sindacale o al tribunale. Detto altrimenti, le misure attuabili per sanzionare l'operato degli amministratori che abbiano posto in essere atti che vadano oltre l'oggetto sociale possono ora consistere solo in misure di tutela personale, che non devono (e non hanno facoltà di) incidere sugli atti compiuti, bensì sulle responsabilità degli amministratori stessi<sup>176</sup>.

Non sarebbe poi neppure sostenibile una differenziazione dei terzi - interessati dall'atto compiuto dall'amministratore in eccesso rispetto a quanto indicato dall'oggetto sociale - sulla base delle loro connotazioni specifiche, ovvero tra terzi professionalmente qualificati e terzi non *professionals*: in nessun punto della riforma (né tantomeno dalla Relazione illustrativa) si rinviene infatti qualche appiglio per poter limitare la portata generale delle norme finora analizzate<sup>177</sup>. In definitiva, allora, dalla

---

<sup>176</sup> In tal senso ad esempio L. Salamone, *Oggetto sociale e poteri di rappresentanza dell'organo amministrativo*, in *Giur. comm.*, 2008, I, 1105. L'Autore, in particolare, indica che il travalicamento dei limiti definiti dall'oggetto sociale espone l'amministratore esclusivamente a misure sanzionatorie di ordine personale, quali la responsabilità risarcitoria, la revoca per giusta causa, ecc. In senso conforme, si veda V. Calandra Buonauro, *Il potere di rappresentanza degli amministratori di società per azioni*, cit., 665. In senso contrario, invece, si esprime G. B. Portale, *Riforma delle società e limiti di effettività del diritto nazionale*, in *Società*, 2003, 263.

<sup>177</sup> *Contra* invece S. Russo, *Estraneità all'oggetto sociale e opponibilità a terzi professionalmente qualificati*, nota a App. Milano 7 aprile 2004, in *Giur. comm.*, 2006, II, 327, per la quale una distinzione sarebbe necessaria in relazione a quei soggetti - ad esempio le banche - che hanno persone, mezzi e strumenti per comprendere appieno la portata e le conseguenze di un'operazione per una società. Sulla stessa strada, si pone anche A. Viscusi, *Brevi osservazioni in tema di conflitto di interessi, atti ultra vires e professionalità del banchiere*, nota a App. Milano 7 aprile 2004, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2006, II, 214 ss. La tesi tuttavia non sembra condivisibile per la portata del tutto generale delle norme in questione.

regola della rilevanza esterna dell'oggetto sociale si è passati alla regola della rilevanza puramente e meramente interna dello stesso che, pur non traducendosi in un limite espresso, tale da individuare gli atti che possono essere validamente compiuti, assorbe la disciplina degli atti *ultra vires* in quella generale dettata dal novellato art. 2384 c.c., per le limitazioni ai poteri di rappresentanza<sup>178</sup>.

Se quindi queste sono le prime valutazioni che possono farsi in merito alla riforma del 2003, sembra che l'oggetto sociale abbia perso una delle funzioni che precedentemente gli erano attribuite come essenziali, ovvero quella relativa alla rilevanza verso i terzi. Non più, allora, dovrebbe parlarsi di oggetto sociale, bensì solamente di oggetto *endo-sociale*. Il legislatore della riforma, al fine di consentire agli operatori del mercato di operare in sicurezza, ha offerto loro un'efficace protezione di fronte alla difficoltà di individuare in concreto la strumentalità o meno di un atto rispetto all'oggetto sociale.

Sulla falsariga di quanto indicato per le società per azioni<sup>179</sup>, anche in tema di società a responsabilità limitata il legislatore stabilisce che ai terzi sono inopponibili le limitazioni poste ai poteri degli amministratori che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti, anche se pubblicate, salvo che essi non abbiano agito intenzionalmente a danno della società<sup>180</sup>. Valgono quindi le medesime conclusioni appena raggiunte per la società per azioni anche per quella a responsabilità limitata.

Quale che sia la tipologia, l'estensione, la rilevanza, ecc., delle limitazioni ai poteri degli amministratori<sup>181</sup>, si ribadisce ancora una volta che gli atti compiuti dagli

---

<sup>178</sup> Così anche M. C. Lupetti, *L'intervento del notaio nelle nuove s.r.l.*, Assago, 2009, p. 158.

<sup>179</sup> Dal già più volte citato art. 2384 c.c.

<sup>180</sup> Art. 2475-*bis* c.c., comma 2.

<sup>181</sup> Un accenno merita di essere fatto alle limitazioni ai poteri degli amministratori che possono ovviamente ancora essere attribuite dai soci, ma che non potranno comunque avere rilevanza esterna (a meno che venga provato che i terzi abbiano agito intenzionalmente a danno della società). Si tratta innanzitutto delle limitazioni dirette a circoscrivere l'ambito della rappresentanza amministrativa. Si pensi poi al caso in cui la rappresentanza congiunta di tutti gli amministratori sia prevista solo parzialmente per alcune categorie di atti, costituendo senza dubbio anche una simile previsione una limitazione convenzionale al potere di rappresentanza. Non da ultimo sono da segnalare le ipotesi di esclusione dai poteri di rappresentanza degli amministratori degli atti di straordinaria amministrazione, quando possibile, per i quali si richiede una preliminare delibera autorizzativa dell'assemblea. Ancora, un cenno merita il caso dell'attribuzione della supplenza nell'esercizio del potere di rappresentanza nel caso di assenza

amministratori in violazione dei poteri ad essi conferiti o che esorbitino dall'oggetto sociale sono comunque validi e vincolanti per la società nei confronti dei terzi, a meno che questi ultimi non abbiano agito intenzionalmente in danno della società.

#### ***4. L'art 2298 c.c. e l'applicabilità del nuovo concetto di oggetto endo-sociale anche alle società di persone***

Una necessaria riflessione deve riguardare il fatto della differente disciplina attualmente prevista per le società di persone rispetto a quelle di capitali. Per quanto riguarda le prime, manca infatti una norma che possa essere assimilabile all'art. 2384 c.c. per le società per azioni e all'art. 2475-bis c.c. per le società a responsabilità limitata. Per la società in nome collettivo (con una disposizione estensibile a tutte le società di persone), viene infatti indicato - come già rilevato in precedenza - che l'amministratore che ha la rappresentanza della società può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salve le limitazioni che risultano dall'atto costitutivo o dalla procura. Tali limitazioni non sono opponibili ai terzi, se non sono iscritte nel registro delle imprese o se non si prova che i terzi ne hanno avuto conoscenza<sup>182</sup>.

Come facilmente rilevabile, si tratta in questo caso di una disposizione molto diversa da quella attualmente vigente in tema di limiti ai poteri degli amministratori delle società di capitali nei rapporti coi terzi: nelle società di persone, i limiti esterni appaiono molto più forti e oggettivamente limitanti. Tuttavia, anche in questo caso non sembra che si possa arrivare a conclusioni molto dissimili da quelle raggiunte per le

---

o di impedimento dell'amministratore cui tale potere è stato attribuito in via primaria. Infine, si pensi alle situazioni di dissociazione tra potere di gestione e potere di rappresentanza (atti di competenza del consiglio di amministrazione, atti riservati alla decisione dei soci o sottoposti alla loro autorizzazione, singoli atti sottoposti a preventiva delibera dell'assemblea), intesa come limite convenzionale al potere di rappresentanza stesso rispetto al modello organizzativo legale dell'organo amministrativo rappresentato dall'associazione dei predetti poteri gestorio e rappresentativo. È, invece, controverso se la clausola statutaria che preveda la generale rappresentanza congiunta di tutti gli amministratori relativamente a tutti gli atti della società costituisca un limite convenzionale al contenuto del potere di rappresentanza, a rilevanza meramente interna (come ritiene la prevalente giurisprudenza), inopponibile ai terzi, anche se iscritta nel registro delle imprese, salva la prova del dolo del terzo, o attenga invece alla titolarità e alle modalità di esercizio del potere di rappresentanza (come ritiene la prevalente dottrina), opponibile ai terzi una volta iscritta nel registro delle imprese, in quanto avente rilevanza esterna. Tuttavia, anche nel caso sopra citato si può affermare che tale violazione abbia rilevanza meramente interna.

<sup>182</sup> Art. 2298 c.c.

società di capitali, in quanto dalle indicazioni fornite nella Relazione illustrativa e nello stesso decreto pare evincersi che il legislatore della riforma abbia voluto tracciare una sorta di principio generale applicabile ad ogni tipo societario. Questa visione sembra confermata anche dalla Suprema Corte, secondo la quale il nuovo sistema di limiti sfumati ai poteri degli amministratori delle società di capitali svolgerebbe un effetto di irraggiamento nell'intero sistema, nel senso che anche nelle società di persone la tutela dell'affidamento dei terzi impone una concezione più ristretta dei limiti al potere di rappresentanza degli amministratori<sup>183</sup>.

Per tale ragione, resta finora confermato il principio che abbiamo provato in precedenza ad ammettere secondo cui l'oggetto sociale debba avere rilevanza meramente interna e quindi che possa ormai considerarsi a tutti gli effetti un oggetto *endo-sociale*<sup>184</sup>. Resta da valutare quale sia la portata dell'esclusione contenuta nel Codice relativa al caso in cui sia provato che il terzo abbia agito intenzionalmente in danno della società, nonché se vi siano dei limiti di natura legale all'estrinsecazione del suddetto principio, che possano limitarne la portata.

#### ***5. Il limite dell'exceptio doli come principio generale dell'ordinamento***

Nel valutare l'eventuale valore dell'oggetto sociale all'esterno della società, bisogna ricordare che il principio che regola i rapporti tra atti compiuti dagli amministratori e terzi è quello, come detto, della validità, nei rapporti esterni, dell'operato degli amministratori, salvo il caso in cui sia provato che il terzo abbia agito intenzionalmente in danno della società, non essendo più sufficiente fornire la prova della mala fede del terzo, ossia della sua effettiva conoscenza di limitazioni statutarie del potere di rappresentanza. Il concetto cui qui ci si riferisce, e come testualmente indicato anche dalla Relazione illustrativa, è quello di *exceptio doli*<sup>185</sup>.

---

<sup>183</sup> Cass. 18 febbraio 2000, n. 1817, e Cass. 14 maggio 1999, n. 4774, entrambe citate.

<sup>184</sup> Lapalissiana anche la conclusione di C. Bolognesi, *Poteri di rappresentanza e conflitti d'interessi degli amministratori di s.p.a.*, nota a Cass. 7 ottobre 2005 - 26 gennaio 2006, n. 1525, in *Impresa c.i.*, 2006, 1645, secondo il quale non ha più alcun pregio nei rapporti esterni l'estraneità all'oggetto sociale dell'atto compiuto da un amministratore di una società per azioni.

<sup>185</sup> Sul tema dell'*exceptio doli* e degli aspetti ad esso connessi, si può fare riferimento ai seguenti scritti: G. Meruzzi, *L'exceptio doli dal diritto civile al diritto commerciale*, Padova, 2005; A. Dolmetta, *Exceptio doli generalis*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1998, 147 ss.; F. Bonelli, *Escussione*

Spesso ricollegabile alla clausola generale di buona fede<sup>186</sup> o al divieto di abuso del diritto<sup>187</sup>, l'*exceptio doli*<sup>188</sup> rappresenta una delle più rilevanti estrinsecazioni del ruolo propulsivo dell'ordinamento giuridico assunto dalla recente giurisprudenza. L'istituto, che risale al diritto romano, rappresenta un rimedio generale diretto a precludere l'esercizio sleale dei diritti riconosciuti dall'ordinamento. Nel diritto romano, l'*exceptio doli* consentiva al giudice la valutazione del comportamento del *deceptor* dopo la conclusione del negozio giuridico. Tale mezzo di difesa veniva utilizzato per evitare una condanna che, seppur fondata sullo *ius civile*, rappresentasse nel caso concreto una iniquità. Il *deceptor* poteva quindi soccombere per un comportamento malizioso tenuto dopo la conclusione del negozio. D'altra parte, egli poteva, dopo la conclusione del negozio, neutralizzare gli effetti del precedente comportamento doloso, rendendo così

---

*abusiva delle garanzie bancarie a prima domanda*, in *Dir. comm. intern.*, 1988, 498 ss.; L. Nanni, *L'uso giurisprudenziale dell'"exceptio doli generalis"*, in *Contr. e impr.*, 1986, 215 ss.

<sup>186</sup> In materia di buona fede, tra i tanti Y. Adar - P. Sirena, *La dialettica di principi e regole nel diritto comune dei contratti*, in *Osservatorio dir. civ. comm.*, 2013, 2, 227; M. Barcellona, *La buona fede e il controllo giudiziale del contratto*, in S. Mazzamuto (a cura di), *Il contratto e le tutele*, Torino, 2002, 308; Id., *Clausole generali e giustizia contrattuale. Equità e buona fede tra codice civile e diritto europeo*, Torino, 2006, 211; C. M. Bianca, *La nozione di buona fede quale regola di comportamento contrattuale*, in *Riv. dir. civ.*, 1983, I, 205 ss.; L. Bigliazzi Geri, *Buona fede nel diritto civile*, in *Digesto disc. priv., sez. civ.*, II, Torino, 1988, 169; U. Breccia, *Diligenza e buona fede nell'attuazione del rapporto obbligatorio*, Milano, 1968, 3 ss.; A. De Vita, *Buona fede e common law. Attrazione non fatale nella storia del contratto*, in L. Garofalo (a cura di), *Il ruolo della buona fede oggettiva nell'esperienza giuridica contemporanea*, Padova, 2003, 459 ss.; M. L. Loi - F. Tessitori, *Buona fede e responsabilità precontrattuale*, Milano, 1975, 19; E. Navarretta, *Buona fede oggettiva, contratti di impresa e diritto europeo*, in *Riv. dir. civ.*, 2005, 508; O. Troiano, *Buona fede e contratti standard: riflessioni sull'impiego della clausola generale nel diritto privato comunitario*, in *Contratti*, 2006, 191; G. Vettori, *Buona fede e diritto europeo dei contratti*, *ivi*, 2002, 915 ss.

<sup>187</sup> L'abuso del diritto è stato oggetto di numerosi contributi dottrinali, anche piuttosto datati, tra cui: M. Rotondi, *L'abuso del diritto*, in *Riv. dir. civ.*, 1923, 105 ss.; U. Natoli, *Note preliminari ad una teoria dell'abuso del diritto nell'ordinamento giuridico italiano*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1958, 37 ss.; P. Rescigno, *L'abuso del diritto*, Bologna, 1998, 13 ss.; S. Romano, *Abuso del diritto*, in *Enc. dir.*, I, Milano, 1958, 168 ss.; S. Patti, *Abuso del diritto*, in *Dig. disc. priv.*, Torino, 1987, 2 ss.; D. Messinetti, *Abuso del diritto*, in *Enc. dir.*, Aggiorn. II, Milano, 1998, 1 ss.; C. Salvi, *Abuso del diritto. I) Diritto civile*, in *Enc. giur.*, I, Roma, 1988; A. Gambaro, *Abuso del diritto. II) Diritto comparato e straniero*, in *Enc. giur.*, I, Roma, 1988; Aa. Vv., *L'abuso del diritto*, in *Diritto privato 1997*, Padova, 1998.

<sup>188</sup> Trib. Milano 13 dicembre 1990, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1991, 588 ss., afferma che l'*exceptio doli* è fondata sul principio di buona fede, il quale esclude che un soggetto possa conseguire un utile in danno di altri utilizzando in modo formalmente corretto le facoltà concesse dal regolamento negoziale, ma per finalità e con esiti contrastanti con lo scopo perseguito dalle parti col negozio e non meritevoli di tutela.

inammissibile l'eccezione di dolo. L'istituto trovò grande applicazione nel diritto romano e fu esteso a diverse situazioni caratterizzate da comportamento malizioso di una delle parti, diventando una sorta di rimedio generale posto a tutela di ogni contraente in buona fede<sup>189</sup>.

Nel nostro ordinamento, un riconoscimento espresso dell'*exceptio doli* non è codificato. Ciononostante, la ricorrenza di tale istituto è ritenuta ammissibile dalla giurisprudenza alla stregua del principio di solidarietà che impone a ciascun contraente di esercitare i propri diritti selezionando, fra più modalità possibili, quella meno incisiva della sfera giuridica altrui. Nei limiti di un sacrificio non apprezzabile, i principi di correttezza e buona fede impongono al titolare del diritto di astenersi dal porre in essere condotte che, seppur formalmente lecite, si traducono in una lesione del diritto della controparte. In effetti, da una lettura complessiva dell'ordinamento si evince che esso accorda alle parti contraenti la possibilità di opporsi all'altrui pretesa o eccezione che, sebbene in astratto fondata, sia in concreto espressione dell'esercizio doloso o scorretto di un diritto, finalizzato alla realizzazione di interessi ritenuti non meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento. In tale prospettiva, l'eccezione di dolo impedisce l'efficacia di un atto o comporta il rigetto di una domanda giudiziale<sup>190</sup>.

La dottrina tradizionalmente individua due forme di *exceptio doli*: "*seu praesentis*" ("*generalis*") e "*seu preteritis*" ("*specialis*"). Siffatte tipologie di eccezione sono state

---

<sup>189</sup> Secondo quanto riferisce il giurista romano Gaio nelle sue celeberrime *Istituzioni*, le eccezioni non trovavano applicazione nel solo caso di azioni *in personam*, ma anche nel caso di azioni *in rem*, come è il caso della *exceptio doli*. Formalmente, la *exceptio* era inserita in seguito alla *intentio*, essendo strutturata come una condizione negativa della condanna, rispetto alla *intentio*, che invece rappresentava una condizione positiva. Gaio distingueva le eccezioni fra *peremptoriae* e *dilatoriae*. Le prime erano perpetue e non potevano mai essere evitate, come l'*exceptio doli* e l'*exceptio pacti* e, una volta proposte, conducevano a comportavano il rigetto della domanda e la preclusione all'attore della possibilità di agire, per effetto della *litis contestatio*. Le seconde, invece, restavano valide solo per un determinato periodo di tempo, per cui l'attore, al quale fossero opposte, era costretto a differire la causa al momento in cui esse non avrebbero potuto più farsi valere.

<sup>190</sup> La dottrina più volte si è interrogata sui rapporti dell'istituto con la clausola generale di buona fede e con l'abuso del diritto, talvolta ravvisandone il fondamento, altre volte valutando la fungibilità o meno dei vari rimedi. In effetti, il confine tra i vari istituti non sempre è di facile individuazione, in quanto un'interpretazione costituzionalmente orientata dei vincoli contrattuali impone alle parti contraenti, sia nella formazione che nell'esecuzione del contratto, di perseguire un risultato sostanzialmente giusto, che va al di là del mero rispetto degli obblighi formali imposti dalla legge.



esaminate in una nota pronuncia della Cassazione<sup>191</sup>. In tale occasione, la Suprema Corte ha rammentato che *l'exceptio doli seu preteritis* riguarda il dolo commesso al tempo della conclusione dell'atto ed è diretta a far valere, sia in via di azione che di eccezione, l'esistenza di raggiri impiegati per indurre un soggetto a porre in essere un determinato negozio, al fine di ottenerne l'annullamento, ovvero a denunciare la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, mantenendo un comportamento che assume rilievo – quale dolo incidente – nel caso in cui l'attività ingannatrice abbia influito sulle modalità del negozio che la parte non avrebbe accettato se non fosse stata fuorviata dal raggirio, non comportante l'invalidità del contratto bensì la responsabilità del contraente in mala fede per i danni arrecati dal suo comportamento illecito.

*L'exceptio doli generalis seu praesentis* attiene invece al dolo attuale, commesso al momento in cui viene intentata l'azione nel processo, essendo, in quanto rimedio di carattere generale, utilizzabile anche al di fuori delle ipotesi espressamente previste. Tale eccezione è diretta a precludere l'esercizio fraudolento o sleale dei diritti ogniqualvolta l'attore abbia sottaciuto situazioni sopravvenute al contratto ed aventi forza modificativa o estintiva del diritto, ovvero abbia avanzato richieste di pagamento *prima facie* abusive o fraudolente, o ancora abbia contravvenuto al divieto di venire *contra factum proprium*.

Seppur in mancanza di un espresso riconoscimento nel codice civile, diverse previsioni codicistiche rappresentano l'esplicazione di tale principio. Ad esempio, l'art. 1993, comma 2, nell'ambito delle eccezioni opponibili nei titoli di credito, dispone che il debitore può opporre al possessore del titolo le eccezioni fondate sui rapporti personali con i precedenti possessori, soltanto se, nell'acquistare il titolo, il possessore ha agito intenzionalmente a danno del debitore medesimo. Un'altra rilevante estrinsecazione di tali principi si ravvisa nella *replicatio doli* di cui all'art. 1460 c.c. La norma, nel disciplinare l'eccezione d'inadempimento nei contratti con prestazioni corrispettive, prevede la possibilità per ciascuno dei contraenti di rifiutare l'adempimento dell'obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano

---

<sup>191</sup> Cass. 10 ottobre 2007, n. 21265, in *Nuova giur. civ.*, 2008, I, 554.

stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto. Tuttavia, non è possibile rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede.

Dottrina e giurisprudenza ritengono che anche l'art. 2384 c.c., comma 2, per le società per azioni e l'art. 2475-bis c.c., comma 2, rientrino tra i casi di *exceptio doli* presenti nel nostro ordinamento<sup>192</sup>. Come tale pertanto andranno trattate tali situazioni: e, come abbiamo già visto, tale lo considera espressamente anche la Relazione illustrativa al decreto attuativo della riforma del diritto societario del 2003.

In questo senso, partendo dal fatto che è stato espunto il precedente art. 2384-bis c.c. dal nostro ordinamento, l'unico senso da poter dare all'*exceptio doli* nei casi previsti dall'art. 2384 c.c. e all'art. 2475-bis c.c. - entrambi riformati - sembra essere quello secondo cui non è sufficiente provare che il terzo conosceva o, date le circostanze, non poteva ignorare l'estraneità dell'atto all'oggetto sociale (così facendo si finirebbe infatti per riconoscere al terzo la medesima tutela accordata dal precedentemente in vigore art. 2384-bis c.c., togliendo così significato alla sua abrogazione), ma occorre dimostrare altresì un comportamento del terzo diretto a favorire o promuovere la violazione statutaria pregiudizievole per la società o quanto meno la consapevolezza da parte del terzo del pregiudizio<sup>193</sup>.

Se però questo è - e francamente pare impossibile il contrario - il senso da attribuire al concetto di *exceptio doli* nel comportamento del terzo che entri in contatto con l'amministratore di una società, in realtà non si tratterebbe di nulla di più che rimarcare, da parte del legislatore, l'esistenza del principio di *exceptio doli* nel nostro ordinamento e non solo in ambito societario. Stando così le cose, se il principio della rilevanza degli atti compiuti da un amministratore che esulino dall'oggetto sociale vede come unico limite non una norma specifica per la materia in oggetto bensì un limite generale dell'ordinamento, ne deriva che lo stesso principio sarebbe confermato *in toto*. Detto altrimenti, il fatto che l'unico limite alla rilevanza esterna degli atti compiuti dall'amministratore sia un altro principio generale dell'ordinamento (quale

---

<sup>192</sup> Per tutti, si veda G. Falco, *La buona fede e l'abuso del diritto. Principi, fattispecie e casistica*, Milano, 2010, 5.

<sup>193</sup> V. Calandra Bonaura, *Il potere di rappresentanza degli amministratori di società per azioni*, cit., 664.

quello dell'*exceptio doli*) non farebbe altro che confermare l'assolutezza del suddetto principio in ambito societario, che vede appunto come limite non una disposizione specifica del diritto societario ma solo una clausola di salvaguardia sistemica, con la conseguenza che deve confermarsi l'assoluta irrilevanza esterna dell'oggetto sociale.

#### **6. La questione degli eventuali limiti di natura legale ai poteri degli amministratori**

Un problema potenzialmente più ampio riguarda invece se vi siano dei limiti legali ai poteri degli amministratori che possano essere in ogni caso eccepiti e fatti valere, soprattutto - ma non solo - in relazione all'oggetto sociale<sup>194</sup>. Il riferimento è, ad esempio, all'assunzione di partecipazioni in altre imprese<sup>195</sup> che, per la loro misura e per il loro oggetto, modificano sostanzialmente l'oggetto sociale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2361 c.c.; agli acquisti cd. potenzialmente pericolosi di cui all'art. 2343-bis c.c.; alle modifiche sostanziali dell'oggetto sociale e alle modificazioni rilevanti dei diritti dei soci, citati nell'art. 2479 c.c., comma 2, n. 5, per quanto riguarda le società a responsabilità limitata.

---

<sup>194</sup> Osservava V. Pinto, *L'impugnabilità delle delibere a carattere gestorio del consiglio di amministrazione di società per azioni: cui prodest?*, nota a Trib. Como 11 febbraio 1999, in *Giur. comm.*, 2001, II, 175, che i limiti al contenuto del potere deliberativo degli amministratori in materia di gestione possono derivare tanto da norme legali statutarie che circoscrivano direttamente il potere decisionale interno degli stessi amministratori, quanto dalla previsione di limiti propriamente attinenti al potere di rappresentanza, ma che mediamente ricadono anche sul potere decisionale: tra questi ultimi l'Autore inseriva l'oggetto sociale. Secondo E. Alemagna, *Potere di gestione e rappresentanza degli amministratori delle s.p.a. dopo la riforma*, in *Società*, 2004, 291-292, gli atti degli amministratori compiuti in violazione dei sopra citati limiti legali non sarebbero invalidi per difetto del potere di rappresentanza ma perché viziati nella causa e nell'oggetto.

<sup>195</sup> L'assunzione di partecipazioni da parte di una società, o comunque da parte di una persona giuridica, ha due conseguenze, l'una sul patrimonio, l'altra sul voto. La società che partecipa assume il rischio dell'affare gestito dalla partecipata, in proporzione della partecipazione, sino ad assumere l'intero rischio quando è unico socio. Il rischio è assunto dal capitale della partecipante, capitale che si trasferisce nella partecipata: lo stesso patrimonio sostiene due persone giuridiche, cioè due rischi commerciali. Il fenomeno è accentuato quando finanziamenti, obbligazionari o comunque di credito, integrano il finanziamento di rischio. La società che partecipa, con il voto acquista il potere di concorrere alla gestione della partecipata, sino a farne cosa propria nella partecipazione totalitaria e sino a snaturare la società quando le azioni acquistate sono le proprie o quelle della società controllante, sì da fare della società cosa propria degli stessi amministratori.

In particolare, dalla disciplina contenuta nell'art. 2361 c.c. alcuni hanno desunto un principio generale in virtù del quale il potere degli amministratori dovrebbe incontrare un limite legale di natura sia qualitativa che quantitativa, nel senso che ad essi sarebbe precluso compiere operazioni che determinino una sostanziale modificazione e un definitivo snaturamento dell'oggetto sociale (quale risulta dalle previsioni dello statuto nonché dal concreto assetto organizzativo e finanziario della società) o una radicale modificazione della struttura organizzativa dell'impresa. Secondo tale tesi, il potere degli amministratori non potrebbe estendersi a quegli atti che modificano le basi essenziali della società e intaccano la stessa essenza dell'impresa sociale o che incidono in modo determinante sui diritti individuali dei soci modificandone sostanzialmente contenuto e/o modalità di esercizio. Tuttavia, la sanzione, in caso di violazione del divieto, non consisterebbe nell'invalidità dell'acquisto, bensì nella responsabilità degli amministratori secondo la disciplina generale<sup>196</sup>. E da tale affermazione dovrebbe discenderne che la violazione suddetta non dovrebbe essere opponibile ai terzi, confermando ancora una volta il principio finora enunciato<sup>197</sup>. La rilevanza meramente interna dell'oggetto sociale verrebbe allora ribadita anche in questo caso.

Conclusioni non differenti dovrebbero essere sostenute anche in merito agli acquisti potenzialmente pericolosi di cui all'art. 2343 bis c.c., norma che mira a offrire una tutela verso quelle operazioni che possono pregiudicare la società nel primo periodo della sua esistenza<sup>198</sup>. Dall'ultimo comma della disposizioni analizzata, emerge una

---

<sup>196</sup> F. Di Sabato, *Diritto delle società*, Milano, 2011, 414; F. Ferrara - F. Corsi, *Gli imprenditori e le società*, Milano, 2011, 774 ss.

<sup>197</sup> Si confronti A. Mirone, *Sub art. 2361*, in G. Niccolini - A. Stagno d'Alcontres (a cura di), *Società di capitali. Commentario*, cit., 416.

<sup>198</sup> L'art. 2343 bis, dettato in materia di conferimenti, intende sventare una pratica elusiva, emersa in passato per via di prassi, che consisteva nell'evitare la relazione di stima del conferendo bene in natura, mediante la vendita del cespite alla società neo costituita e la conseguente compensazione del credito da vendita con il controcredito da conferimenti. Questo spiega la limitazione temporale al primo biennio di vita della società, per quanto non si sia mancato di osservare come analoga pericolosità colori l'acquisto anche durante la vita della società, specialmente in sede di aumento di capitale, dove, nonostante il silenzio serbato dall'art. 2440 c.c., ben si potrebbe sottoscrivere una quota di capitale elevata fidando di spuntare un buon prezzo nella successiva vendita del cespite alla società. L'art. 2343 bis c.c. impone al soggetto correlato che si renda venditore di presentare una relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società. Detta relazione deve contenere la descrizione dei beni o dei crediti, il valore di ognuno singolarmente, nonché l'attestazione che

responsabilità solidale degli amministratori e dell'alienante per i danni arrecati, chiarendo così che da tale violazione non consegue l'invalidità dell'acquisto. Come anche sostenuto da autorevole dottrina<sup>199</sup>, il contratto concluso dagli amministratori in violazione dell'art. 2343 bis c.c. è valido, prevedendo solo una specifica sanzione risarcitoria a carico delle parti del negozio. La norma quindi mira a rafforzare la tutela dei terzi e ad assicurare che i beni acquistati non vengano sottratti, e proprio da chi ha violato la norma, alla loro garanzia e al loro impiego nell'attività economica.

Interessanti considerazioni si possono poi fare in relazione a quanto previsto dall'art. 2479 c.c., comma 2, n. 5, dove il codice - in tema di società a responsabilità limitata - dispone che sono in ogni caso riservate alla competenza dei soci le decisioni riguardanti il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale: detto altrimenti, gli amministratori non potrebbero compiere queste operazioni in quanto il legislatore le attribuisce alla competenza dell'assemblea.

A ben vedere, si nota che una tale disposizione, dettata per le società a responsabilità limitata, pare mancare espressamente nella disciplina delle società per azioni: gli artt. 2364 c.c., 2364-bis c.c. e 2365 c.c., nell'indicare le competenze dell'assemblea di tale forma societaria, non prevedono una disposizione simile a quella relativa alle società a responsabilità limitata. Cionondimeno, dovrebbe ammettersi che anche nell'ambito della società per azioni viga un divieto - seppur non espressamente previsto - per gli amministratori di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, o altre modifiche capaci di incidere profondamente sulla struttura

---

tale valore non è inferiore al corrispettivo che viene pagato, il quale deve essere anch'esso palesato. La relazione deve essere depositata presso la sede sociale durante i quindici giorni antecedenti l'assemblea (l'art. 2358 c.c. impone invece un lasso di tempo di trenta giorni prima); entro trenta giorni dall'autorizzazione concessa, il verbale di assemblea e la relazione dell'esperto devono essere depositati presso il registro delle imprese. L'art. 2343 bis c.c. contiene anche delle esenzioni. Sono così sottratti alle regole enunciate, in primo luogo, gli acquisti che avvengono nei mercati regolamentati, o sotto il controllo dell'autorità giudiziaria o amministrativa, perché nel primo caso il prezzo è ufficiale, mentre nel secondo è sottoposto a controllo da parte della competente autorità. In secondo luogo, sono esenti le transazioni economiche effettuate a condizioni normali nell'ambito delle operazioni correnti della società, per evitare di introdurre intralci e pastoie procedurali alla gestione corrente della società (*core business*). Certamente, tuttavia, la norma è molto più problematica di quel che potrebbe sembrare, visto che utilizza ben due clausole generali (condizioni normali e operazioni correnti) che necessitano di essere concretizzate nella concreta prassi prima e in ambito giudiziale poi.

<sup>199</sup> F. Di Sabato, *Manuale delle Società*, Torino, 1999, 161.

o sulla partecipazioni dei soci (cd. *di interesse primordiale*<sup>200</sup>), se non consti una previa autorizzazione dell'assemblea dei soci, che ne avrebbero quindi l'esclusiva competenza decisionale. Questa infatti è l'opinione di parte rilevante della nostra dottrina<sup>201</sup>; e questa è anche la posizione, che trova riscontro, talvolta molto netto, anche in altri ordinamenti<sup>202</sup>. Per tale ragione, si ritiene che considerazioni dello stesso tenore possano farsi in questa materia tra società a responsabilità limitata e società per azioni.

A seguito della riforma del 2003, la dottrina si è divisa fra quanti ritengono - ed è la tesi prevalente - che le operazioni cui sopra si faceva riferimento siano quelle che, pur ricadendo nell'ambito dell'oggetto sociale come definito dallo statuto, incidono così profondamente sulla struttura dell'impresa da modificarne i tratti caratterizzanti<sup>203</sup> e quanti, viceversa, ritengono trattarsi di vere e proprie operazioni *ultra vires*, salvo poi a dividersi sulla necessità o meno che la delibera sia accompagnata dalla contestuale modificazione dell'oggetto statutario<sup>204</sup>.

---

<sup>200</sup> P. Abbadessa, *La gestione dell'impresa nella società per azioni: profili organizzativi*, Milano, 1975, 44 ss.; Id., *L'assemblea: competenza*, in G. E. Colombo - G. B. Portale (diretto da), *Trattato delle società per azioni*, cit., 3, 20, dove si può rinvenire una copiosa sintesi di tutto il dibattito precedente.

<sup>201</sup> Si veda per una ampia e compiuta panoramica, G. B. Portale, *Rapporti fra assemblea e organo gestorio nei sistemi di amministrazione*, in P. Abbadessa - G.B. Portale (diretto da), *Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, cit., 3 ss. In giurisprudenza, si ricordi ancora Cass. 4 ottobre 2010, n. 20597, già citata (pur molto opinabile).

<sup>202</sup> *Ibidem*, dove l'Autore in particolar modo esperienze sia di ordinamenti appartenenti all'area di *common law* che quella di *civil law*, e all'interno di questa soprattutto, per il particolare approfondimento della riflessione, quella tedesca.

<sup>203</sup> Così, fra gli autori più recenti, M. Cian, *Le decisioni dei soci*, in Id., *Le decisioni dei soci. Le modificazioni dell'atto costitutivo*, in C. Ibba - G. Marasà (diretto da), *Trattato delle società a responsabilità limitata*, Padova, 2009, IV, 13 ss.; G. Zanarone, *Della società a responsabilità limitata*, in P. Schlesinger (fondato da) - D. Busnelli (diretto da), *Il Codice civile. Commentario*, Milano, 2010, 1267; R. Lener, in A. A. Dolmetta - G. M. G. Presti (a cura di), *S.r.l. commentario*, Milano, 2011, 791; Pisani, *ivi*, 882 s. il quale, correttamente, indica come probabile che il legislatore con la disposizione in esame abbia inteso recuperare il dibattito già maturo relativo alle decisioni di interesse "primordiale", per il quale si rinvia a P. Abbadessa - A. Mirone, *Le competenze dell'assemblea nelle s.p.a.*", in *Riv. soc.*, 2010, 301 ss.

<sup>204</sup> Nel primo senso, O. Cagnasso, *La società a responsabilità limitata*, in G. Cottino (diretto da), *Trattato di diritto commerciale*, cit., 292 ss. Nel secondo, R. Vigo, *Decisioni dei soci: competenze*, in P. Abbadessa - G.B. Portale (diretto da), *Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, cit., III, 458 ss.

Tuttavia, se il riparto di competenze posto dalla norma sopra richiamata venisse inteso quale limite legale al potere rappresentativo degli amministratori, si dovrebbe anche concedere che l'oggetto sociale tornerebbe per vie traverse, ovvero utilizzando la suddetta limitazione legale, a costituire un limite al potere rappresentativo degli amministratori opponibile a chiunque, in tutti quei casi in cui si tratti del compimento di operazioni, non previamente decise dai soci, che comportino una sostanziale modificazione del medesimo oggetto sociale. Per ragioni sistemiche e di *ratio* della legge di riforma, però, si può più che lecitamente dubitare che detta fattispecie possa considerarsi una limitazione legale al potere di rappresentanza degli amministratori. Quello che invece si può legittimamente sostenere è che esso rappresenti una limitazione legale al potere degli amministratori, ma solo al loro potere decisionale. In altre parole, il compimento su volontà dell'amministratore di un'operazione sostanzialmente modificativa dell'oggetto sociale senza una previa decisione dei soci espone questi ad una censura dei soci, che potranno agire per la revoca dell'amministratore o per un'azione di responsabilità nei suoi confronti, ma non rappresenterebbe, nei rapporti esterni, un superamento del generale potere di rappresentanza dell'amministratore stesso verso i terzi.

Per superare eventuali problematiche interpretative, basti considerare che la rappresentanza dell'amministratore deriva da una nomina che è di natura privata (trovando infatti la sua fonte nella decisione dei soci), ma ha una portata che è stabilita direttamente dalla legge e che la definisce espressamente come generale. I piani di analisi sono cioè differenti e coinvolgono due tipologie di rapporti (da cui derivano autonome conseguenze ed eventuali responsabilità) completamente diversi ed autonomi. Se la portata all'esterno del potere di rappresentanza degli amministratori è quindi generale, le eventuali limitazioni legali precisamente definite - ad eccezione dei casi in cui viene stabilito un divieto assoluto dell'atto - non possono essere riferite all'efficacia esterna degli atti dai medesimi compiuti, ma rimangano attinenti al rapporto di natura privatistica che è alla fonte del loro potere (in questo caso decisionale).

E così, nel caso qui principalmente considerato, la competenza dei soli soci a decidere il compimento di operazioni che modifichino sostanzialmente l'oggetto sociale dovrebbe certo impedire, nei rapporti interni, che gli amministratori possano realizzare una tale

operazione senza una previa decisione dei soci, e dunque sostanzialmente arrogandosela; ma questo non toglie che il compimento di una tale operazione rientrerebbe pur sempre fra i poteri rappresentativi che la legge, seppure alla condizione da essa determinata, “*consente di conferire*” agli amministratori. E tanto basta a rendere in ogni caso quell’operazione impegnativa per la società. Con buona pace dell’oggetto sociale, anche in questo caso. La stessa conclusione sembra potersi predicare anche per le società per azioni, come già detto sopra, pur non essendoci una norma per tale tipologia societaria equiparabile a quella dell’art. 2479 c.c. dettata espressamente per le società a responsabilità limitata.

Si noti infine che anche la giurisprudenza ha in merito affermato che tale norma è diretta a tutelare i soci ed ha in coerenza rilevanza meramente interna e non esclude, pertanto, che nei rapporti con i terzi la società nasca, agisca e diventi titolare di diritti ed obblighi per effetto della condotta univocamente tenuta dai soci e dai soggetti ai quali è affidata l’amministrazione<sup>205</sup>. Pare di conseguenza potersi naturalmente desumersi che neanche i limiti cd. legali di cui qui si discute possano rappresentare un allentamento della tesi secondo la quale l’oggetto sociale non riverberi più alcun effetto al di fuori della società<sup>206</sup>.

#### ***7. Assenza di una funzione esterna dell’oggetto sociale, portata generale dell’exceptio doli e irrilevanza dei limiti legali ai poteri degli amministratori: prime conclusioni sull’oggetto endo-sociale***

Ecco allora che possono tracciarsi le prime conclusioni sul ruolo e sulle funzioni dell’oggetto sociale nell’attuale ordinamento italiano. In primo luogo, non di oggetto sociale, bensì di oggetto *endo-sociale* dovrebbe più propriamente parlarsi. E’ infatti esclusa dal legislatore – e confermato da dottrina e giurisprudenza – la rilevanza esterna di tale concetto. Una delle funzioni originariamente riconosciute a questo istituto è da considerarsi pressoché cessata.

La portata di tale conclusione non può essere sminuita dall’esistenza dell’*exceptio doli* quale limite nella materia *de qua*. Se è vero che l’ipotesi in cui il terzo abbia agito intenzionalmente in danno della società rappresenta un effettivo limite al valore che

---

<sup>205</sup> App. Caltanissetta 28 luglio 2014, in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it).

<sup>206</sup> In giurisprudenza, si veda Trib. Forlì 9 febbraio 2008, in *Fall.*, 2008, 1328 ss.



può avere l'oggetto sociale al di fuori della società, è altrettanto fuor di dubbio che non si tratta di un caso peculiare connesso solo alla materia che qui si analizza, bensì di un limite generale dell'ordinamento. Detto in altri termini, questo limite esisterebbe anche se non fosse espressamente previsto dal legislatore in quanto ormai *l'exceptio doli* rappresenta un cardine di tutto l'ordinamento. Il fatto quindi che il legislatore abbia deciso di indicarlo testualmente non aggiungerebbe un limite effettivo alla conclusione cui qui si è arrivati.

Quanto invece a quei limiti che la dottrina spesso ha indicato come "legali", si è avuto modo di dimostrare che anch'essi non hanno la forza di limitare la forza e il potere di rappresentanza degli amministratori nei rapporti coi terzi (e quindi dell'oggetto sociale), con la conseguenza che neanche in questo caso si può parlare effettivamente di limiti esistenti al principio sopra delineato. Gli amministratori potranno quindi compiere atti che vadano oltre, che modifichino sostanzialmente o che non siano affatto ricompresi nell'oggetto sociale, senza che - a parte *l'exceptio doli* - tali atti possano venire contestati sul piano esterno.

L'oggetto sociale, detto altrimenti, deve considerarsi ormai come elemento non rilevante sul piano esterno<sup>207</sup>, ma solo - perlomeno a questo punto dell'analisi - sul piano interno nei rapporti tra soci e amministratori. Venuta meno la funzione esterna dell'oggetto sociale, vale ora a pena di verificare quale sia la rilevanza interna dell'istituto in esame, per comprendere se, a seguito delle riforme avutesi nel nostro ordinamento, dei cambi di rotta attuati dal legislatore e dei vari interventi dottrinali e giurisprudenziali, anche tale rilevanza possa considerarsi intaccata o se comunque possa rinvenirsi una qualche tendenza evolutiva rispetto al passato.

---

<sup>207</sup> P. Ferro Luzzi, *La società tra l'oggetto ed il soggetto*, nota a Cass. 4 ottobre 2010, n. 20597, in *Riv. dir. comm.*, 2011, II, 313, si esprime in maniera piuttosto netta in proposito, laddove afferma che verso i terzi, ovvero in ordine alla efficacia e validità dell'azione della società, l'oggetto sociale non può rilevare né sotto il profilo della capacità giuridica né sotto il profilo della rappresentanza e dei suoi limiti.

## Capitolo VI

### L'oggetto *endo-sociale* e la rilevanza sul piano interno tra vecchie interpretazioni e novità legislative

#### 1. Alcune considerazioni in materia di recesso del socio nel caso di modifica della clausola sull'oggetto sociale

Per valutare quale (e se ancora vi) sia la rilevanza interna dell'oggetto sociale, bisogna partire da alcune riflessioni sulla facoltà di recesso riconosciuta al socio. Il recesso è il potere riconosciuto a una parte di un contratto di potersi sciogliere unilateralmente dal vincolo e, per la serietà stessa dell'impegno preso, può in generale essere esercitato solo nei casi previsti dalla legge. Per la società per azioni (e lo stesso fa il Codice per la società a responsabilità limitata<sup>208</sup>) la legge si preoccupa di determinare i casi in cui ciò sia possibile, dividendo le ipotesi di recesso in due categorie, quelle che non possono essere eliminate per scelta statutaria e quelle che invece, pur previste dalla legge, possono essere espunte dallo statuto<sup>209</sup>. Analizzando le varie ipotesi scopriamo che si tratta di situazioni specifiche delle società, perché il diritto di recesso è in genere riconosciuto quando l'assemblea ha preso delle decisioni talmente importanti che i soci

---

<sup>208</sup> Art. 2473 c.c.

<sup>209</sup> In materia di recesso, si vedano, tra gli altri, per una visione generale: R. Alessi - L. Quagliotti - D. Russo, *Diritto commerciale. Manuale breve*, Milano, 2007, 345 ss.; E. Bellezza - M. Gubitosi (a cura di), *Il nuovo diritto societario*, Milano, 2004, 231 ss.; D. Galletti, *Art. 2437. Diritto di recesso*, in A. Maffei Alberti (a cura di), *Il nuovo diritto delle società. Commento sistematico al D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, aggiornato al D.lgs. 28 dicembre 2004, n. 310, cit., II, 1464 ss.* Per una visione specifica: G. M. G. Presti, *Questioni in tema di recesso nelle società di capitali*, in *Giur. comm.*, 1982, I, 110 ss.; F. Annunziata, *Commento agli artt. 2437 - 2437 quinquies*, in P. Marchetti - L. A. Bianchi - F. Ghezzi - M. Notari (diretto da), *Commentario alla riforma delle società*, cit., 81 ss.; S. Carmignani, *Sub artt. 2437 - 2437 bis - 2437 ter - 2437 quater*, in M. Sandulli - V. Santoro (a cura di), *La riforma delle società. Commentario del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, II*, Torino, 2003, 877 ss.; M. Callegari, *Commento agli artt. 2437-2437 sexies*, in G. Cottino - G. Bonfante - O. Cagnasso - P. Montalenti, *Il nuovo diritto societario*, cit., II, 1389 ss.; D. Galletti, *Il recesso nelle società di capitali*, in *Quad. giur. comm.*, Milano, 2000, 1 ss.; V. Calandra Buonauro, *Il recesso del socio di società di capitali*, in *Giur. comm.*, I, 2005, 291 ss.; G. Ferri, *Il recesso nella nuova disciplina delle società di capitali. Brevi considerazioni*, in *Riv. not.*, 2004, 915 ss.; C. Granelli, *Il recesso del socio nelle società di capitali alla luce della riforma societaria*, in *Società*, 2004, 143 ss.; R. Rordorf, *Il recesso del socio di società di capitali: prime osservazioni dopo la riforma*, in *Società*, 2003, 923 ss.; M. Stella Richter jr., *Diritto di recesso e autonomia statutaria*, in *Riv. dir. comm.*, I, 2004, 389 ss

che non hanno concorso alla deliberazione o che vi dissentano hanno due strade innanzi a loro: accettare la delibera oppure recedere dalla società.

Nel primo gruppo di situazioni, è riconosciuto dalla legge il diritto di recesso senza che la società possa eliminarlo per disposizione dello statuto. Si tratta in particolari delle ipotesi di trasformazione della società, trasferimento della sede sociale all'estero, revoca dello stato di liquidazione, modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso, ecc. L'eventuale patto che elimini queste cause o renda più gravoso l'esercizio del recesso è nullo. Le ipotesi di casi di recesso previste dalla legge, ma che possono essere eliminate dallo statuto, sono invece la proroga del termine e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Tra le ipotesi del primo tipo (quelle cioè dove è riconosciuto dalla legge il diritto di recesso del socio assente o dissenziente senza che la società possa eliminarlo dello statuto), è interessante ai fini della nostra analisi l'ipotesi - non precedentemente menzionata - della modifica della clausola dell'oggetto sociale<sup>210</sup>, quando la stessa consente un cambiamento significativo dell'attività della società<sup>211</sup>.

Nel tempo precedente la riforma del diritto societario, il diritto di recesso attribuito al socio assente o dissenziente dall'art. 2437 c.c. prendeva in considerazione l'assunzione di alcune deliberazioni modificative dello statuto di particolare importanza. Nello specifico, la minoranza era tutelata dalla legge, sia in forza della previsione di maggioranze più elevate rispetto a quelle ordinariamente necessarie ai fini dell'adozione di alcune deliberazioni aventi portata specialmente rilevante, sia

---

<sup>210</sup> La nozione di modifica dell'oggetto sociale è stata spesso esaminata da dottrina e giurisprudenza proprio in correlazione al diritto di recesso. Riferimento può essere fatto a Trib. Orvieto 18 febbraio 1994, in *Società*, 1994, 1226; Trib. Como 11 ottobre 1993, in *Società*, 1994, 248; Trib. Milano 9 settembre 1991, in *Giur. it.*, 1992, I, 2, 232; Trib. Cassino 7 febbraio 1990, in *Società*, 1990, 1101; Trib. Latina 9 luglio 1988, in *Giur. comm.*, 1989, II, 444; Trib. Milano 12 dicembre 1984, in *Società*, 1985, 971; Cass. 28 ottobre 1980, n. 5790, in *Giur. it.*, 1981, I, 32. In dottrina: G. Zagra, *Assunzione di partecipazioni, modifica dell'oggetto sociale e diritto di recesso*, in *Società*, 2002, 457 ss.; G. Grippo, *Il recesso del socio*, in G. E. Colombo - G. B. Portale (a cura di), *Trattato delle società per azioni*, cit., 137 ss.; G. M. G. Presti, *Questioni in tema di recesso nelle società di capitali*, cit., 100 ss.

<sup>211</sup> Quanto invece alla possibilità che un socio - originario o subentrato successivamente nella compagine societaria - abbia un qualche fine per eccepire un difetto di determinatezza dell'oggetto sociale *sic et simpliciter*, non si vede come ciò possa essere allo stesso utile. In tal senso anche P. Ferro Luzzi, *La società tra l'oggetto ed il soggetto*, cit., 311.

riconoscendo (una volta che essa fosse stata assunta) il diritto di recesso dalla società al socio che non fosse stato d'accordo con la maggioranza. Ciò era possibile soltanto in tre casi, che avevano ad oggetto le deliberazioni per il cui tramite l'assemblea avesse deliberato il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, il trasferimento della sede sociale all'estero. Attraverso il diritto di recesso si reputava di ovviare alle possibili sfavorevoli conseguenze che le deliberazioni approvate dalla maggioranza avrebbero potuto arrecare all'interesse dei soci appartenenti alla minoranza, garantendo nel contempo, attraverso il riconoscimento del principio maggioritario, una facile e pronta adattabilità della struttura della società alle mutevoli esigenze della realtà economica.

Il principio in oggetto è rimasto in vigore nel nostro ordinamento, ma le modifiche intervenute a seguito dell'ultima riforma del diritto societario non sembrano di poco conto. In particolare, per quando riguarda la recedibilità relativa a modifiche dell'oggetto sociale, viene riconosciuta al socio la possibilità di uscire dalla società solo laddove tali modifiche comportino un cambiamento significativo dell'attività della società<sup>212</sup>. Questa novità non è certamente insignificante. Non tutte le modifiche all'oggetto sociale diventano allora importanti ai fini della possibilità di recesso del socio - come poteva essere precedentemente - ma solo quelle qualitativamente impattanti sull'attività societaria.

Ecco che allora anche sul piano della rilevanza interna vi è un primo punto che pare testimoniare una valenza dell'oggetto sociale che è inferiore rispetto al passato, dove invece la significatività della modifica dell'oggetto sociale non era richiesta al fine di attribuire al socio la facoltà di recesso. Dovrà quindi essere valutata la rilevanza della modifica dell'oggetto sociale e solo laddove la stessa possa dirsi esistente sarà riconosciuta al socio la facoltà di recedere. Da tali considerazioni, può desumersi che il concetto di oggetto *endo-sociale* sia suddivisibile in due parti, una significativa e l'altra non significativa: solo alla prima il legislatore attribuisce ora autonoma rilevanza in

---

<sup>212</sup> Non costituisce un mutamento significativo ad esempio la delibera assembleare con la quale l'assemblea ordinaria di una società a responsabilità limitata autorizzi gli amministratori a dar corso a un'operazione di fusione per incorporazione di una s.r.l., interamente partecipata dalla prima, in altra società, con la conseguente assunzione di una partecipazione (non totalitaria) in quest'ultimo ente societario: così Cass. 6 giugno 2003, n. 9100, in *Società*, 2003, 1486, con nota di M. P. Ferrari, *La modifica dell'oggetto sociale di società a responsabilità limitata*.

materia di recesso del socio, mentre si disinteressa del tutto della seconda. Per poter allora dare ancora rilevanza al concetto che stiamo analizzando, si dovrà parlare di oggetto *endo-sociale significativo*.

Tornando al tema specifico del recesso del socio a seguito della modifica della clausola dell'oggetto sociale, la norma in esame non segnala i parametri di valutazione per la significatività richiesta. In merito, la stima probabilmente andrebbe condotta, da un lato, secondo il duplice parametro economico-finanziario della variazione del rischio e della convenienza in termini di redditività dell'investimento; dall'altro, secondo la rilevanza della completa disomogeneità della nuova attività consentita, rispetto a quella originariamente prevista, anche a prescindere dal rischio dell'investimento. Le modifiche che in concreto possono interessare l'oggetto sociale oscillano dalla sua integrale sostituzione al suo ampliamento o alla sua restrizione con mutazioni delle condizioni di rischio più o meno radicali in funzione dello snaturamento dell'attività e dello scopo sociale attuati. E' sicuramente esclusa la rilevanza di ogni modifica di fatto dell'oggetto sociale che, al limite, giustifica un'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori per violazione del divieto di compiere atti estranei all'oggetto sociale. La giurisprudenza ha chiarito che la delibera di cambiamento dell'oggetto sociale per effetto della quale il socio ha il diritto di recedere dalla società è solo quella che, nel configurare l'oggetto della società in modo completamente diverso da quello precedente, comporti lo snaturamento complessivo dell'attività e dello scopo sociale, differenziandosi dal semplice completamento di una attività che si svolge nell'ambito dello stesso settore merceologico<sup>213</sup>.

In definitiva, allora, le modifiche compiute dalla maggioranza all'oggetto sociale danno ancora la possibilità al socio assente o dissenziente di uscire dalla società, senza che la società medesima possa limitare in alcun modo tale diritto. Con ciò si conferma quindi il principio generale della facoltà di recesso del socio. Quello che però è importante notare - e questo pare sicuramente se non un cambio di rotta, perlomeno un indice da tenere bene in considerazione - è che una modifica dell'oggetto sociale non attribuisce al socio *ipso facto* il diritto di recesso. Deve infatti trattarsi di un cambiamento significativo, che comporti un generale snaturamento dell'attività societaria originaria,

---

<sup>213</sup> Cass. 17 luglio 2007, n. 14963, in *Società*, 2008, 1368.

altrimenti il diritto non può essere esercitato. Il legislatore della riforma, quindi, nel confermare il principio della rilevanza interna dell'istituto *de quo* con riferimento all'ipotesi di recesso del socio per i cambiamenti significativi dell'oggetto sociale, attribuisce tuttavia una rilevanza minore a quest'istituto, dando importanza solo alle modifiche più che sostanziali. Già questo pare essere un aspetto che testimonia ancora una volta la certamente minore attenzione che il legislatore pone a carico del concetto dell'oggetto sociale cui a questo punto potrà riferirsi, come già anticipato e ai fini di poter ancora allo stesso attribuire una qualche valenza, solo come oggetto *endo-sociale significativo*.

## **2. Oggetto sociale eterogeneo, generico, plurimo, composto: ampiezza della nozione e rilevanza interna**

Per prassi dottrinale consolidata, l'oggetto sociale deve indicare certamente e almeno il settore economico in cui opera la società (individuabile in quello agricolo, industriale, del commercio, dei trasporti, ecc.), definire poi in maniera più puntuale il settore merceologico di appartenenza, infine esporre le modalità di svolgimento delle attività che costituiscono l'oggetto sociale. Spesso però assistiamo nella pratica a oggetti sociali molto corposi e, se non onnicomprensivi, per lo meno abbastanza estesi. Si parla in proposito di oggetto sociale eterogeneo<sup>214</sup>, generico<sup>215</sup>, plurimo e composto<sup>216</sup>, ecc.,

---

<sup>214</sup> La giurisprudenza ha spesso affermato l'illegittimità dell'oggetto sociale che comprenda attività economiche eterogenee: Trib. Lucera 11 gennaio 1989, in *Nuova giur. civ.*, 1989, I, 910 ss.; Trib. Genova 29 marzo 1988, in *Giur. comm.*, 1989, II, 449 ss.; App. Genova 24 giugno 1988, in *Società*, 1988, 1077; App. Catania 23 gennaio 1987, in *Giur. comm.*, 1988, II, 207 ss.; Trib. Udine 11 marzo 1987, in *Società*, 1987, 641 ss.; Trib. Ascoli Piceno 17 marzo 1987, in *Società*, 1987, 957; Trib. Cassino 9 aprile 1987, in *Foro it.*, 1987, I, 2851; Trib. Udine 30 aprile 1986, in *Foro it.*, 1986, I, 2657; Trib. Udine 11 marzo 1986, in *Giur. comm.*, 1987, II, 120 ss.; Trib. Napoli 15 gennaio 1985, in *Foro it.*, 1986, I, 260 ss.; Trib. Udine 27 febbraio 1985, in *Società*, 1985, 743 ss.; Trib. Ascoli Piceno 1 agosto 1985, in *Foro it.*, 1986, I, 1076; App. Trieste 3 maggio 1984, in *Foro it. Rep.*, 1984, voce *Cooperativa e cooperazione*, n. 33; App. Trieste 19 aprile 1984, in *Foro it. Rep.*, 1984, voce *cit.*, n. 34; Trib. Udine 15 febbraio 1984, in *Dir. fall.*, 1984, II, 493. Sul punto si veda da ultimo anche il contributo di R. Marnetto - M. Vignazia, *Dalla giurisprudenza onoraria di un Tribunale di merito: appunti e riflessioni su temi societari*, in *Giur. it.*, 1989, IV, 449 ss.

<sup>215</sup> La giurisprudenza ha spesso affermato che l'oggetto sociale non può risultare indeterminato o generico, nel senso che dallo stesso debbono emergere chiaramente e specificamente i confini oltre i quali l'attività economica si porrebbe al di fuori delle previsioni dei soci. Si confrontino ad esempio App. Catania 22 febbraio 1989, in *Società*, 1989, 960; Trib. Ascoli Piceno 31 marzo 1988, in *Società*, 1988, 657; Trib. Genova 11 luglio 1987, in *Società*, 1987, 1076; Trib. Treviso 30 giugno 1984, in *Società*, 1985, 631; Trib. Lecce 19 aprile 1983, in *Società*, 1983, 1397.

proprio per evidenziare tali situazioni, che appare interessante analizzare facendo riferimento ancora ad un'altra delle modifiche legislative intervenute con la riforma del 2003, ovvero quella che ha chiarito espressamente che l'oggetto sociale debba consistere giocoforza in attività.

L'apparentemente banale modifica legislativa - tra gli elementi che devono essere presenti nell'atto costitutivo societario - dalla dizione di *oggetto sociale* a quella di *attività che costituisce l'oggetto sociale*, compiuta per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata dagli art. 2328 e 2463 c.c. (ma di fatto estensibile anche alle altre forme di società) potrebbe far pensare che si sia usato il singolare per escludere oggetti sociali plurimi, ma questa pare una tesi alquanto riduttiva. Da un lato si assiste infatti nella pratica all'esistenza di società che hanno pluralità di interessi perseguiti e non è possibile ammettere che ciò possa essere vietato: se un limite deve ritenersi esistente in materia è al massimo quello della compatibilità con disposizioni imperative, le quali però esistono per particolari tipi di società che hanno determinati ambiti operativi e che sono sottoposte a particolari regimi e controlli<sup>217</sup>. Pertanto, nulla vieta che la società possa operare in più settori economici e merceologici<sup>218</sup> attraverso una serie di attività,

---

<sup>216</sup> Potrebbe essere composto se determinato da più attività che, anche in base a una rilevante capacità economica espressa dai soci con la determinazione del capitale sociale, potrebbero effettivamente pure coesistere: in tal senso A. Testa, *Gli oggetti sociali degli atti delle società*, Milano, 2016, 13.

<sup>217</sup> Il riferimento è ad esempio ai settori bancario, finanziario, assicurativo, ecc.

<sup>218</sup> Pur ritenendo che l'oggetto sociale debba avere il carattere della specificità, la *Massima VI. Specificità dell'oggetto sociale* (art. 2328 c.c.) del Consiglio Notarile di Milano, reperibile all'indirizzo web qui indicato: <http://www.consiglionotarilemilano.it/documenti-comuni/massime-commissione-societa/vi.aspx>, evidenzia che l'evoluzione dell'attività economica e le mutate esigenze e valutazioni del mondo economico hanno fatto emergere attività la cui specificità risiede nel modo particolare in cui l'attività è posta in essere indipendentemente dal settore merceologico, che verrà scelto ex post in base alle convenienze che si presenteranno. È il caso ad esempio dell'attività commerciale svolta attraverso particolari strutture qualificate dalla dimensione (supermercati e ipermercati) o con particolari modalità (vendita per corrispondenza) a cui è connaturale rivolgersi ad estesissimi settori merceologici di regola non identificabili in via esaustiva al momento della stipulazione dell'atto costitutivo: si ritiene quindi inutile ed ultronea per queste attività una sterminata elencazione di settori merceologici che nulla aggiunge alla determinatezza dell'oggetto. È il caso inoltre di attività commerciali affermatesi in epoca recente quali l'*e-commerce*, in cui la specificità dell'oggetto è determinata dalla capacità di applicare nuovi strumenti informatici all'attività commerciale divenendo secondaria la predeterminazione dei settori merceologici di riferimento. Può essere il caso di attività di *import-export* che possono qualificarsi in maniera diversa dalla elencazione di

come ad esempio un'attività principale ed una o più integrative ad essa strumentali<sup>219</sup> e/o complementari. La pluralità di attività deve ritenersi certamente compatibile con il requisito della determinatezza degli oggetti sociali.

In proposito, è agevole osservare che, pur essendo sufficiente un'indicazione succinta dell'attività economica prescelta senza precisare la tipologia concreta degli atti che la società si propone di compiere, è naturale che in molti casi si preferisca una normale sovrabbondanza di espressioni pluri-comprehensive. Tale evidenza deriva da una molteplicità di esigenze societarie, quali ad esempio quella di non doversi rivolgere al notaio in varie occasioni per apportare eventuali modifiche all'oggetto sociale per determinate attività, quella di non dover valutare di volta in volta se una determinata attività che la società ha intenzione di svolgere rientri nell'alveo dell'oggetto sociale, e così via.

Avere un oggetto ampio è perciò utile e senz'altro consentito: e anche questo è un aspetto da tenere ben presente quando si voglia analizzare il ruolo dell'oggetto sociale nell'ordinamento attuale. Nonostante quanto detto, la dottrina ritiene però che da tale ampiezza non potrebbe derivare la liceità di oggetti talmente ampi da divenire in pratica indeterminati. Ad esempio, si ritengono oggetti sociali indeterminati quelli che prevedono una serie di attività materialmente incompatibili e irrealizzabili tutte contemporaneamente<sup>220</sup>, mentre sarebbero determinati se la lunga serie delle attività

---

settori merceologici (ad esempio, tramite specificazione dei paesi di riferimento o in altri modi simili), rinviandosi ad un momento successivo la scelta dei prodotti da importare o da esportare a seconda delle opportunità che si potranno presentare alla società. È il caso infine di società che hanno per oggetto la commercializzazione di prodotti ricevuti da gruppi di cui fanno parte o a cui sono contigue in pagamento di particolari prestazioni (ad esempio pubblicità). Qui si potrebbe riconoscere una specificità e una determinatezza ad attività che, pur non rivolgendosi, al momento della costituzione della società, ad un predeterminato settore merceologico, si caratterizzano per le particolari modalità con le quali l'attività è destinata a svolgersi.

<sup>219</sup> Riguardo alla legittimità dell'indicazione tra le attività strumentali della c.d. attività finanziaria, si rimanda a A. Paolini, *Oggetto sociale e attività finanziarie*, in *Studi e Materiali del CNN*, fasc. 2, Milano, 2002, 418 ss.

<sup>220</sup> Per Trib. Bologna 15 gennaio 1991, in *Società*, 1991, 824, "è indeterminato l'oggetto sociale nel quale diverse attività sono prospettate in via paritaria, tale da tradursi in una sostanziale illimitatezza del campo economico nel quale la costituenda società potrà operare, e ciò in palese contrasto con l'art. 2328, n. 3, c.c."; per Trib. Trani 25 maggio 1993, in *Riv. not.*, 1993, 934, "l'indicazione di attività del tutto eterogenee tra loro, senza la previsione di alcun ordine prioritario, è inidonea a delimitare con sufficiente



previste costituisse nient'altro che una specificazione dell'attività principale. Non vi sarebbe inoltre indeterminatezza se si prevedesse una pluralità di attività tra loro estranee ma materialmente non incompatibili<sup>221</sup> o se una data attività potesse svolgersi per sua natura con riguardo a una pluralità indeterminata di generi o ancora se accanto all'attività principale venissero previste anche attività accessorie e strumentali. Quanto agli oggetti plurimi ed eterogenei, si ritengono comunque ammissibili, definendo illegittimi solo quegli oggetti sociali di ampiezza tale da risultare in concreto indeterminati<sup>222</sup>.

La dottrina<sup>223</sup> ritiene infine che non costituirebbero cause di indeterminatezza neanche tutte quelle usuali espressioni "estensive" che si è soliti apporre<sup>224</sup> *a latere* dell'oggetto principale<sup>225</sup>. Spesso infatti si assiste a oggetti sociali che prevedono la possibilità di compiere tutte quelle le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli oggetti sociali<sup>226</sup> e/o ad oggetti sociali nei

---

*determinatezza o determinabilità l'oggetto sociale della costituenda società e, ponendosi in palese contrasto con l'art. 2475, n. 3, c.c., impone il rigetto dell'istanza di omologa"; per Trib. Spoleto 10 febbraio 1993, in Rass. giur. umbra, 1993, 335, "non è omologabile l'atto costitutivo di una società a responsabilità limitata il cui oggetto sia tanto vasto da risultare indeterminato o indeterminabile e di impossibile realizzazione in rapporto all'esiguità del capitale".*

<sup>221</sup> Per App. Milano 13 luglio 1996, in *Riv. not.*, 1996, 1524, "la pluralità di oggetti sociali è compatibile con il requisito della determinatezza, purché tale pluralità non assuma caratteristiche di tale vastità e onerosità da farli apparire mere denominazioni eterogenee prive di qualsivoglia legame ideale e della possibilità di individuare il fulcro dell'attività sociale".

<sup>222</sup> Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie, Orientamenti societari, Massima G.A.2: "Nella costituzione delle società va indicato l'oggetto in modo che risulti determinato. In particolare è necessario specificare l'attività prescelta (commerciale, industriale, finanziaria, agricola, prestazione di servizi, ecc.) ed eventualmente i settori merceologici interessati. Sono comunque sempre ammissibili oggetti plurimi ed eterogenei, ritenendosi illegittimi solo quegli oggetti sociali di ampiezza tale da risultare in concreto indeterminati. Il commercio di qualunque prodotto o bene deve quindi ritenersi lecito come oggetto sociale".

<sup>223</sup> A. Busani, *La s.r.l.*, Milano, 2003, 82.

<sup>224</sup> A. Busani, *ibidem*, indica che M. Agostini, *La costituzione, i conferimenti e le quote della s.r.l.*, in *Federnotizie*, 2003, 65, taccia di inutilità queste clausole e ne invoca, una buona volta, l'eliminazione.

<sup>225</sup> Ancora, secondo App. Milano 13 luglio 1996, in *Riv. not.*, 1996, 1524, "la clausola statutaria ove si prevede che la società possa compiere altresì ogni operazione commerciale e immobiliare ritenuta utile agli amministratori per il conseguimento degli scopi sociali non comporta indeterminatezza dell'oggetto, tali operazioni essendo solo mezzi per la realizzazione dell'oggetto medesimo".

<sup>226</sup> Si veda però Trib. Firenze 26 novembre 1994, in *Giur. comm.*, 1996, II, 101, secondo cui "l'indicazione che l'oggetto sociale consente il compimento di "tutte le operazioni economiche [...] che

quali è prevista la possibilità per la società di assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fideiussioni e altre garanzie in genere, anche reali, e così via. Come indicato dalla dottrina, anche queste formule devono ritenersi ammissibili per il nostro ordinamento<sup>227</sup>.

Se quindi i soci possono prevedere che la società abbia più oggetti sociali, che possa compiere una serie indefinita di attività strumentali ed accessorie, ecc., ne risulta che in molti casi l'oggetto sociale può essere effettivamente talmente esteso che può non comprendersi dove lo stesso finisca: in situazioni come questa, risulterebbe svuotata probabilmente anche la funzione interna dell'oggetto sociale. Qualora infatti una società avesse una pluralità di oggetti sociali - o un oggetto plurimo, eterogeneo, composto di vasta portata - tali da ricomprendere una miriade di attività anche profondamente diverse tra loro, non si vedrebbe quale funzione possa avere il concetto in esame neppure sul piano interno: si pensi infatti che difficilmente l'operato degli amministratori che esuli dall'oggetto sociale potrebbe essere censurato sul piano interno, così come difficilmente potrebbe operare il recesso del socio in caso di modifica dell'oggetto sociale, e via dicendo.

Nello specifico (e per avere una chiara e diretta cognizione di cosa si registri nell'esperienza), sono stati rinvenuti nella prassi società con oggetti sociali davvero ampi da risultare piuttosto difficile comprendere quale sia il limite tra ampiezza e indeterminatezza, e di conseguenza quale possa essere il ruolo sul piano interno dell'oggetto sociale. In un caso concreto, ad esempio, è stata istituita una società avente come oggetto attività disparate e quasi onnicomprensive, quali la progettazione e realizzazione di impianti idrici, elettrici e termici, nonché la produzione di energia,

---

*l'organo amministrativo ritenga necessarie e/o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale" rende nullo l'atto costitutivo per indeterminatezza dello stesso".*

<sup>227</sup> Nelle riflessioni di G. Fauceglia, *Sulle attività similari nella determinazione dell'oggetto sociale*, nota a App. Salerno 13 settembre 2000, in *Giur. merito*, 2001, 15, la pluralità di oggetti sociali risulterebbe compatibile con il requisito della determinatezza e sarebbe lecito indicare nell'oggetto sociale una pluralità di attività eventualmente di natura eterogenea differente tra loro. Egli afferma che nell'ottica di impostazione liberale di tutela della volontà dei soci contraenti una eccessiva specificazione dell'oggetto sociale possa rappresentare una limitazione per l'operatività della società e cagionare un danno futuro alla società stessa. Il limite che l'autore pone alle determinazioni dell'oggetto sociale è quello della vastità che potrebbe tramutarsi in indeterminatezza.

la progettazione e realizzazione del patrimonio immobiliare e di impianti tecnologici e di illuminazione, la progettazione e realizzazione di reti di telecomunicazioni e di infrastrutture stradali, così come di strutture e servizi cimiteriali, l'accertamento e la riscossione dei tributi, l'esecuzione di funzioni relative alla toponomastica stradale e la gestione degli spazi pubblicitari, la gestione dei rifiuti, l'attività editoriale e giornalistica, e per finire lo svolgimento di ogni altra attività complementare e/o sussidiaria, industriale, commerciale, finanziaria e terziaria, comunque connessa e complementare a quelle sopra indicate, e ogni operazione necessaria o utile per il conseguimento degli scopi sociali, ivi inclusa anche la prestazione di garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi<sup>228</sup>.

Il riferimento sopra citato è ad una società a partecipazione pubblica creata per gestire e promuovere una pluralità di servizi (quindi con oggetto sociale che necessariamente deve estendersi a campi piuttosto vasti e differenti tra loro). Resta però il fatto che un oggetto sociale siffatto davvero risulta di ampiezza tale da permettere lo svolgimento di pressoché qualsiasi attività e, di conseguenza, ne viene completamente svuotata la sua funzione interna (che rilevanza infatti esso potrebbe avere?). Inoltre, non si pensi che manchino esempi - se non uguali - comunque molto simili anche nel settore precipuamente privato<sup>229</sup>.

Stando così le cose, se *passano* oggetti sociali del genere di quello sopra indicato o comunque ad esso simili, se ne può tranquillamente concludere che il concetto stesso di oggetto sociale viene a perdere quasi ogni sua funzione, anche in ambito interno. Che tipo di differenza allora vi potrebbe essere tra una società con oggetto sociale *unrestricted* di diritto inglese e una società di diritto italiano con oggetto sociale quasi onnicomprensivo?

---

<sup>228</sup> Il riferimento è alla società Consiag Servizi s.r.l., citato anche nella Deliberazione n. 21 - Adunanza del 9 maggio 2013 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, reperibile all'indirizzo [http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/\\_Atto?ca=5400](http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5400).

<sup>229</sup> Anche G. F. Campobasso, *La costituzione della società per azioni*, in *Società*, 2003, 286, osserva che in tema di omologazione di atti costitutivi con oggetti sociali onnicomprensivi o troppo generici, anche la giurisprudenza è incorsa in qualche eccesso. Sempre che lo si voglia chiamare "eccesso" e non "tentativo di apertura". Per l'analisi specifica dell'oggetto sociale ampio di una società privata, si veda D. Corapi - A. Blandini, *L'oggetto sociale di Impregilo s.p.a.*, in *Riv. dir. impr.*, 2012, 621 ss.

In realtà la soluzione a questo quesito potrebbe forse stare direttamente nel rapporto tra soci e amministratori. Detto altrimenti, essendo la società un contratto - e sul presupposto che la rilevanza esterna dell'oggetto sociale è da escludere e che quindi la rilevanza dell'oggetto sociale sia da rinvenirsi tutta sul piano interno - ai contraenti, ovvero i soci, potrebbe non essere opportuno vietare *a priori* l'utilizzo di un oggetto sociale, se non illimitato, quantomeno generico. Dovrebbe cioè essere la volontà stessa dei soci a poter circoscrivere - se questa fosse la loro volontà - l'oggetto sociale solo a determinate attività o se utilizzare formule più ampie e magari generiche con rinvio a categorie generali o a macro-settori economici, ferma restando la facoltà dei soci di dettagliarlo secondo le loro esigenze.

Ciò potrebbe facilitare l'attività di impresa, ma darebbe probabilmente nuova forza al concetto di oggetto sociale. Se infatti ai soci venisse concessa la possibilità appena citata, sarebbe doveroso dedurre che, qualora invece gli stessi abbiano optato per un oggetto sociale dettagliato e specifico, questo concetto sarebbe da intendere in maniera piuttosto restrittiva e quindi sarebbe più facile individuare le responsabilità degli amministratori nei rapporti interni (nonché eventuali abusi dei terzi che costituissero manifestazioni pratiche di *exceptio doli*). E allora il concetto sociale tornerebbe ad avere una sua importanza proprio per quelle società, principalmente quelle più piccole, a carattere personale, ecc., che avessero optato per considerare tale elemento come costitutivo ed essenziale della loro medesima società.

### ***3. Brevi note sull'interesse dei creditori alla configurazione dell'oggetto sociale***

Come detto, il nostro ordinamento non riconosce in maniera diretta un interesse dei creditori alla configurazione dell'oggetto sociale<sup>230</sup>. La conoscenza dell'articolazione concreta dell'attività societaria può trarsi dalla consultazione del bilancio, e in particolare dalla relazione sulla gestione<sup>231</sup>, nella quale deve farsi espresso riferimento ai vari settori in cui la società ha operato. Potrebbe però ipotizzarsi che la presenza di una clausola dell'oggetto sociale troppo generica non offra garanzie sulla futura azione societaria, privando quindi i creditori della possibilità di valutare, con un certo margine di sicurezza, le prospettive reddituali della società: la capacità di attrarre

---

<sup>230</sup> L'oggetto sociale non è posto a tutela dell'interesse dei terzi, come afferma Cass. 2 settembre 2004, n. 17678, in *Foro it.*, I, 2005, 1827.

<sup>231</sup> Art. 2428 c.c.

risorse dipenderà anche dal grado di efficienza e chiarezza dell'organizzazione corporativa, e soprattutto dalla individuazione dell'impresa cui esse saranno destinate. In quest'ottica, l'oggetto sociale, svolgendo la funzione essenziale di individuazione dell'impresa, rilevarebbe nei confronti di tutti coloro che entrano in contatto con la società, e dunque non solo per i soci ma anche per gli *stakeholders*.

Attenta dottrina non ha però mancato di osservare che, pur esistendo un interesse, ad esempio, dei creditori a conoscere la natura, le prospettive, i rischi, ecc., dell'attività di una società debitrice attuale o potenziale, allo stesso tempo difficilmente potrebbe sussistere un contemporaneo diritto ad eccepire eventualmente da parte dei creditori stessi un qualche elemento di indeterminatezza dell'oggetto sociale, che quindi rimarrebbe pressoché estraneo ad essi<sup>232</sup>. L'oggetto sociale non rilevarebbe allora in tali situazioni.

#### ***4. Conseguimento dell'oggetto sociale, impossibilità e conseguenze: il ruolo dell'assemblea e degli amministratori***

Il discorso intrapreso può essere indirizzato anche verso altri lidi. In particolare, com'è noto, la società si scioglie per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo. E' una disposizione comune a molti ordinamenti, come abbiamo avuto modo di sottolineare in relazione ai sistemi francese e spagnolo. Il nostro codice fa salvo il caso in cui l'assemblea deliberi le opportune modifiche statutarie.

E' bene in merito chiarire che le situazioni in oggetto si verificano quando vi siano un'effettiva oggettività nel raggiungimento dell'oggetto sociale o una sicura irrimediabilità nel caso di impossibilità al conseguimento<sup>233</sup>. Il fatto che gli oggetti

---

<sup>232</sup> P. Ferro Luzzi, *La società tra l'oggetto ed il soggetto*, cit., 311.

<sup>233</sup> E' evidente che l'impossibilità di perseguimento dell'oggetto sociale debba assumere carattere assoluto e definitivo: e questo indipendentemente dalla circostanza che abbia determinato tale impossibilità: così Cass. 15 luglio 1996, n. 6410, in *Giur. it.*, 1996, I, 1, 1432; Trib. Lecco 19 febbraio 2007, in *Società*, 2008, 1027; Trib. Prato 12 gennaio 2010, in *Società*, 2010, 559; in dottrina, per la valutazione del mancato conseguimento dell'oggetto sociale in termini di irreversibilità ed impossibilità dell'attività sociale, si può fare riferimento a A. Dimundo, *Sub art. 2484*, in Aa.Vv., *Gruppi, trasformazione, fusione e scissione, scioglimento e liquidazione, società estere*, in G. Lo Cascio (a cura di), *La riforma del diritto societario*, IX, Milano, 2003, 21; G. F. Campobasso, *La riforma delle società di capitali e delle cooperative*, Torino, 2003, 83; F. Di Sabato,

sociali siano spesso poco specifici e contengano attività plurime od indeterminate - come anche sopra rilevato - contribuisce a complicare la problematica non potendo riconoscersi l'impossibilità di conseguire l'oggetto sociale quando il medesimo proponga una vasta opzione di attività possibili non ancora sperimentate. In virtù di ciò, potrebbe essere quasi priva di utilità una disposizione che affermi che la società si scioglie se raggiunge o se non può più raggiungere il suo oggetto sociale, quando chiaramente il suo oggetto sociale è talmente vasto da non poter essere quasi mai raggiunto o comunque raggiungibile. In tal senso, non è quindi chiaro - anzi, è piuttosto dubbio - se l'oggetto sociale possa rivestire ancora qualche importanza - e pure sul piano interno - perlomeno con riferimento al caso del suo conseguimento o dell'impossibilità del suo conseguimento in relazione allo scioglimento della società.

Diverso potrebbe essere il discorso se si ragionasse nei termini sopra accennati, ovvero se si ammettesse l'utilizzabilità per i soci di un oggetto sociale, se non illimitato, quantomeno generico: qualora infatti i soci optassero (non per un oggetto generico, bensì) per un oggetto sociale limitato a determinate attività specifiche, essi avrebbero anche l'interesse probabilmente a circoscrivere e descrivere meglio come lo stesso possa essere raggiunto o i casi di impossibilità di conseguimento del medesimo, con la conseguenza che anche le norme sopra citate tornerebbero ad avere una certa rilevanza per le situazioni in esame.

Inoltre, il discorso sul conseguimento dell'oggetto sociale - o sulla relativa impossibilità di raggiungimento - può spostarsi anche su un altro piano. Si noti infatti che la competenza relativa alla determinazione del conseguimento dell'oggetto sociale ovvero della sopravvenuta impossibilità di conseguirlo spetta agli amministratori. Essi, avuta notizia di una causa di scioglimento (come una di quelle sopra citate), devono pertanto senza indugio accertare il verificarsi della stessa e procedere agli adempimenti previsti ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese<sup>234</sup>.

---

Diritto delle società, cit., 491; G. Niccolini, *Scioglimento, liquidazione ed estinzione*, in G.E. Colombo - G.B. Portale (a cura di), *Trattato delle società per azioni*, cit., 245.

<sup>234</sup> In generale, sul tema dello scioglimento successivamente alla riforma del diritto societario, si possono vedere A. Paciello, *Sub art. 2484*, in M. Sandulli - V. Santoro (a cura di), *La riforma delle società*, artt. 2462 - 2510 c.c., cit., 234; G. Niccolini, *Scioglimento, liquidazione ed estinzione delle società di capitali*, cit., 174; E. Tysseran, *Sub art. 2484 c.c.*, in P. Cendon (a cura di), *Commentario*

Ovviamente, però, nulla impedisce all'assemblea di deliberare tutte quelle modifiche statutarie opportune e/o necessarie al fine di restituire l'operatività all'ente. Il verificarsi dell'impossibilità di conseguire l'oggetto ovvero il suo conseguimento, allora, non perfezionerebbero direttamente lo scioglimento della società ma da essi conseguirebbe solo l'obbligo, per l'organo di gestione, di convocare senza indugio l'assemblea dei soci, affinché questa possa provvedere alle modifiche statutarie idonee ad eliminare la situazione in atto<sup>235</sup>. Se ciò non accadesse, la società dovrebbe poter continuare ad operare nei confronti dei terzi, ed eventualmente (ma, lo si ripete, solo eventualmente) nei rapporti interni potrebbe creare problematiche tra soci e amministratori. Ciò confermerebbe ancora una volta, se mai cene fosse bisogno, una rilevanza piuttosto ridotta dell'oggetto sociale.

A ciò si aggiunga che il conseguimento dell'oggetto sociale o l'impossibilità di raggiungimento del medesimo non porterebbero *ipso facto* allo scioglimento della società, che invece ben potrebbe continuare la propria attività - appunto - modificando il medesimo. Su queste basi, allora, l'oggetto sociale rappresenterebbe tutt'al più un elemento meramente formale di una società, che deve cioè sussistere su un piano teorico, ma il cui ruolo è alquanto limitato e non dovrebbe impattare eccessivamente sulla vita societaria (a meno che non fossero i soci stessi a voler attribuire al medesimo un ruolo predominante, nel solco del ragionamento che precedentemente si è provato ad effettuare).

Quest'ultima conclusione sembra giustificata ancor di più laddove si pensi più approfonditamente all'aggiunta effettuata dal legislatore in merito alle cause di scioglimento in oggetto con la riforma del 2003. Se infatti in precedenza la società si scioglieva sempre e comunque quando l'oggetto sociale fosse stato raggiunto o impossibile da raggiungere, ora non è più così: queste ipotesi rappresentano una causa di scioglimento della società solo se l'assemblea non deliberi le opportune modifiche al riguardo. Come dire: al legislatore interessa molto meno l'oggetto sociale, ma sta più a cuore la prosecuzione dell'attività societaria. E questo rappresenta indubbiamente un

---

al codice civile, Milano, 2011; Facchin, *Sub art. 2484*, in G. Grippo (a cura di), *Commentario delle società*, Torino, 2009, 1131.

<sup>235</sup> Così anche F. Cossu, *L'impossibilità del conseguimento dell'oggetto sociale*, in *Riv. not.*, 2014, I, 1155.

ulteriore punto a supporto della tesi del ruolo ormai davvero ridotto che l'oggetto sociale ha nell'attuale ordinamento, anche sul piano dei rapporti interni.

### ***5. Un oggetto sociale a valenza ridotta***

Le riflessioni fin qui effettuate ci portano ancora una volta a confermare il ruolo ormai limitato dell'oggetto sociale all'interno del nostro ordinamento, soprattutto a seguito della riforma del diritto societario avvenuta nel 2003, e questa volta (non più solo in ambito esterno, bensì) anche sul piano interno.

E' ridotto perché, ad esempio, la riforma assegna un ruolo diverso rispetto alla tradizione quanto alle modifiche dell'oggetto sociale con riferimento alla possibilità per il socio di recedere: solo i cambiamenti di carattere sostanziale dell'oggetto sociale sono rilevanti per attribuire la facoltà di recesso del socio. Come a dire: al massimo nel caso in cui la società cambi completamente il suo oggetto (e quindi cambi uno dei presupposti che avevano portato il singolo socio a convenire alla stipulazione del contratto di società originario), il socio ha diritto di recedere. Per il resto, le altre modifiche dell'oggetto sociale non hanno rilevanza<sup>236</sup>.

E' ridotto perché l'oggetto sociale può essere ampio e vasto fino a ricomprendere attività anche molto diverse tra loro. Si è visto infatti che oggi nella prassi sono diffusissime società che possono compiere, se non proprio tutte le attività immaginabili, comunque molteplici attività tutte diversissime tra loro e difficilmente collegate / collegabili. Ne risulta che per una società avere un oggetto sociale quasi non determinato equivale probabilmente a non averne uno, con il conseguente svuotamento di una buona parte delle sue funzioni tradizionalmente intese, anche nei rapporti interni. Diversa conclusione si potrebbe raggiungere ove si ammettesse l'utilizzabilità di un oggetto sociale, se non illimitato, quantomeno generico. In questo caso la volontà dei soci potrebbe circoscrivere l'oggetto sociale solo a determinate attività, dando nuova forza al concetto di oggetto sociale, dal momento che in tale situazione l'oggetto sociale dovrebbe essere inteso in maniera restrittiva, anche per valutare eventuali responsabilità degli amministratori (e comportamenti evidentemente dolosi dei terzi).

---

<sup>236</sup> Si rimanda in proposito al concetto di oggetto *endo-sociale significativo* precedentemente citato.



E' ridotto perché, in tema di scioglimento societario per il conseguimento o l'impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale, l'assemblea può comunque deliberare le opportune modifiche allo stesso per continuare l'attività societaria. Quello che quindi interessa (non solo al legislatore, ma anche all'economia in generale, al mercato, ecc.) non è più il mero requisito dell'oggetto sociale, bensì che venga facilitata la posizione della società che voglia proseguire la sua attività. Senza considerare poi che società con oggetti sociali piuttosto ampi e differenziati difficilmente potranno addivenire a situazioni in cui possa dirsi raggiunto (o del tutto impossibile da raggiungere) il proprio oggetto sociale, a meno che non ci si inserisca nel solco del ragionamento precedentemente citato sulla possibilità di utilizzare oggetti sociali anche generici e ampi. Anche qui si conferma il ruolo ridotto dell'oggetto sociale nell'ordinamento attuale.

In virtù di tutto quanto detto, pare evidente che l'oggetto sociale non possa più essere considerato un istituto cardine del diritto societario, dal momento che la sua valenza non è limitata solo nei rapporti esterni, ma anche in tutta un'altra serie di relazioni, come abbiamo appena visto, ovvero nei rapporti interni.

#### ***6. Società di carattere speciale e oggetto sociale: un concetto che torna a rivivere?***

Le riflessioni finora effettuate parlano di un oggetto sociale che, da un punto di vista generale del diritto delle società, ha perso quasi tutte le sue funzioni originariamente riconosciute, sicuramente esterne, ma - in buona parte - anche interne. Sembra quindi che il legislatore non assegni più particolare rilevanza all'istituto *de quo*, che deve intendersi allora come marginale per il diritto commerciale.

In realtà un ragionamento siffatto può apparire piuttosto limitato e non corretto. Infatti, se pure sembra potersi ammettere che l'oggetto sociale delle società in senso generale non abbia più molta rilevanza per il legislatore, non può dubitarsi allo stesso modo come sia il legislatore stesso ad attribuire un'effettiva importanza all'istituto di cui qui si disquisisce quando disciplina società speciali: è il caso - a mero titolo

esemplificativo e non esaustivo - delle società tra professionisti<sup>237</sup> e delle società tra avvocati<sup>238</sup>.

---

<sup>237</sup> La costituzione di società tra professionisti per l'esercizio di professioni regolamentate in ordini professionali è espressamente disciplinata dall'art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità per il 2012), e dal successivo decreto attuativo (decreto del Ministero della Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34). La riforma ha eliminato lo storico divieto di costituire società per l'esercizio di professioni protette (legge 23 novembre 1939, n. 1815, ora abrogata), che era stato a suo tempo introdotto per garantire un collegamento diretto tra la figura del professionista, obbligatoriamente iscritto agli ordini professionali, e l'esecuzione della prestazione. Si trattava, quindi, di una garanzia per il cliente, che entrava in rapporto esclusivamente con una determinata persona fisica, iscritta in un albo professionale in seguito a un rigoroso controllo della sua preparazione. L'unica forma associativa consentita ai professionisti era allora quella dello "studio associato", costituito solo tra soggetti regolarmente iscritti a un albo professionale, e comprendente nella denominazione il nome e il cognome di tutti gli associati (art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815). Anche in questo caso, però, l'incarico viene affidato dal cliente al singolo professionista, e non allo studio, che non ha personalità giuridica e assume rilievo solo nei rapporti tra gli associati, al fine della divisione degli utili. La forma organizzativa dello studio associato è sopravvissuta alla riforma, essendo espressamente fatta salva dalla nuova legge (art. 10, comma 9, della legge 12 novembre 2011, n. 183), nonostante l'abrogazione della legge 23 novembre 1939, n. 1815. Una prima breccia nel divieto di esercizio dell'attività professionale in forma societaria era stata aperta, già da alcuni anni, dalla possibilità, ammessa prima dalla giurisprudenza e poi dalla stessa legge (art. 90 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), di costituire società per l'esercizio dell'attività di ingegneria, e in particolare per l'esecuzione di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale, nella forma di "società di ingegneria" (società di capitali o società cooperative a cui possono partecipare anche soggetti non professionisti, senza alcun limite specifico) oppure di "società di professionisti" (società di persone o di società cooperative, costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali). La deroga al divieto era stata giustificata con l'opportunità di consentire forme organizzate per l'esercizio dell'attività di progettazione di grandi opere pubbliche. Norme specifiche erano state dettate anche per le società tra farmacisti (art. 7 della legge 8 novembre 1991 n. 362) e per le società tra avvocati (decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96). Altri esempi, anche se controversi, di società professionali si sono visti nell'ambito delle professioni mediche, nelle quali, sempre più spesso, è necessario utilizzare attrezzature tecnologicamente avanzate, che richiedono grossi investimenti. In seguito all'abrogazione del divieto previsto dall'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, oggi è espressamente consentito costituire società tra professionisti, aventi per oggetto l'esercizio di professioni regolamentate in ordini professionali. Tre le attività professionali regolamentate in ordini professionali, le cosiddette "professioni protette", rientrano, per esempio, quella di dottore commercialista ed esperto contabile, le professioni tecniche (ingegnere, architetto, geometra) le professioni sanitarie (medico-chirurgo, veterinario, farmacista, infermiera professionale, levatrice, assistente sanitaria, fisioterapista e massoterapista) e la professione di psicologo. Per alcuni riferimenti, Aa.Vv., Società tra professionisti e alternative, Milano, 2014, 9 ss.; G. Verna,

Nelle situazioni sopra indicate, si deduce da quanto indicato nella normativa di riferimento che l'oggetto sociale rappresenta uno dei tratti certamente caratterizzanti dei tipi "società tra professionisti" e "società tra avvocati", anzi probabilmente il vero elemento fondamentale delle stesse, nonché costituisce un preciso limite all'autonomia privata, visto che le stesse non possono compiere attività che vadano oltre l'esercizio delle relative professioni<sup>239</sup>.

Se, in relazione alla prima delle due caratteristiche appena citate, ragionassimo però sulla possibilità - ammessa espressamente per le società in oggetto - di compiere anche attività strumentali a quella che la legge definisce come obbligatoria, si potrebbe essere indotti a ritenere che in realtà non cambi molto il ragionamento che abbiamo fin qui effettuato in tema di estensibilità dell'oggetto sociale ad attività accessorie che in realtà di accessorio / strumentale poco o niente hanno, ma che invece possono costituire attività variegata e forse anche per nulla collegate con l'oggetto sociale professionale.

Nondimeno, questa non pare essere una soluzione accoglibile. E' stato già notato infatti che prevedere per una società tra professionisti o tra avvocati la possibilità di svolgere attività strumentali a quella legislativamente necessaria, pur se ovviamente possibile, non può estendersi oltre quelle attività effettivamente collegate da un nesso di strumentalità funzionale con l'attività professionale svolta dalla società<sup>240</sup>: le attività

---

*La disciplina sulle società professionali: novità, conferme, osservazioni critiche*, in *Giur. comm.*, 2014, 724 ss.

<sup>238</sup> La possibilità di esercitare l'attività forense in forma associata è stata introdotta per la prima volta dal d. lgs. 96/2001 secondo cui la società tra avvocati è regolata dalle norme sulle società in nome collettivo (art. 16, comma 2), con esclusione di ogni possibilità di costituire STA sotto forma di società di capitali. Inoltre il d.lgs. 96/2001 stabilisce che possano essere soci della STA solamente coloro che siano in possesso del titolo di avvocato escludendo la partecipazione di altri professionisti/non professionisti. Con L 161/2014 (in vigore dal 25.11.2014) si è disposto che la ragione sociale delle società tra avvocati deve obbligatoriamente contenere l'indicazione di "Società tra avvocati" o "s.t.a.". Per alcuni riferimenti, P. Montalenti, *Società tra professionisti, società tra avvocati, associazioni professionali: la montagna e il topolino*, in *Giur. comm.*, 2014, 268 ss.; E. Sorci, *Il progetto di restyling delle società tra avvocati*, in *Giur. comm.*, 2014, 635 ss.

<sup>239</sup> O. Cagnasso, *L'oggetto sociale della società tra professionisti e della società tra avvocati*, in *Giur. comm.*, 2014, I, 298 ss. In realtà, per le società tra professionisti protetti non avvocati, P. Montalenti, *Società tra professionisti, società tra avvocati, associazioni professionali: la montagna e il topolino*, cit., 279, evidenzia che l'esclusività dell'oggetto sociale non è prevista.

<sup>240</sup> Comitato Interregionale dei Consiglieri Notarili delle Tre Venezie, Massima Q.A.13.

strumentali e/o collegate devono allora essere in un reale rapporto di complementarietà necessaria con l'attività principale delle suddette società<sup>241</sup>.

Il discorso qui accennato in merito alla creazione di particolari tipi di società con oggetto sociale predeterminato per legge fa allora pensare, contrariamente a quanto fin qui ipotizzato, ad un oggetto sociale che non solo non ha perso la sua importanza, ma che può tornare addirittura a rivivere con un'autorevolezza che in precedenza si pensava potesse essersi persa. Il ragionamento del legislatore che traspare dalla creazione di tali tipi societari, in parole povere, sembra quello secondo il quale dovrebbe distinguersi tra un oggetto sociale generale delle società e un oggetto sociale speciale per determinati tipi di società. In relazione al primo, sulla base delle riflessioni finora effettuate, si potrebbe concludere che si tratti di un elemento piuttosto marginale, di pressoché irrilevanza sul piano esterno (*l'exceptio doli* non può rappresentare un limite a questa concezione dal momento che si tratta, anche in questo caso, di un'eccezione generale e di un limite sempre presente nell'ordinamento) e quindi del tutto *endo-sociale*, con ulteriori limitazioni rispetto al passato anche sul piano interno.

Questa teoria potrebbe essere confermata proprio vedendo invece il ruolo che il legislatore stesso assegna a particolari tipi di società, come - ma non solo - quelle tra professionisti e tra avvocati. Detto altrimenti, l'oggetto sociale può tornare ad assumere una grande importanza se, e solo in quanto tale, esso rappresenti uno degli elementi tipizzanti della società che si vuole costituire, come è appunto il caso delle società appena menzionate. In tali situazioni - e quindi quando si sia di fronte a società disciplinate in modo specifico dalla legge o a società dove i soci stessi vogliano attribuire fondamentale rilevanza all'oggetto sociale - quest'ultimo può essere rivestito di quel manto che fino a tempo fa sia la dottrina che la giurisprudenza giustamente gli attribuivano.

Ammettere una siffatta conclusione non farebbe altro che confermare la possibilità ipotizzata ai punti precedenti, ovvero quella di cominciare ad ammettere l'utilizzabilità per i soci di un oggetto sociale, se non illimitato, quantomeno generico. Se infatti i soci optassero per la soluzione opposta, ovvero quella di definire un oggetto speciale

---

<sup>241</sup> O. Cagnasso, *L'oggetto sociale della società tra professionisti e della società tra avvocati*, cit., 299.

particolarmente specifico, lo stesso tornerebbe ad assumere una centralità peculiare nella vita sociale. E, a ben vedere, questo pare proprio il ragionamento seguito dal legislatore, quando da un lato svuota di importanza il concetto di oggetto sociale – tanto sul piano esterno quanto su quello interno – se si occupa di società in senso generale, mentre dall’altro assegna allo stesso un ruolo predominante se va a disciplinare particolari tipi di società che si differenziano dalle altre proprio, *inter alia*, per un oggetto sociale specifico.

In definitiva, allora, l’oggetto sociale non è morto. Si tratterebbe infatti certamente di un concetto in agonia (e al massimo *endo-sociale*) se ragionassimo applicando categorie e condizioni tradizionali, ma potrebbe essere ritenuto massimamente vitale e in perfetta salute se provassimo a utilizzare termini differenti, ovvero attribuendogli effettiva importanza nelle situazioni in cui siano i soci stessi o la legge a fondare l’attività di una società proprio sulla considerazione del proprio oggetto sociale.

## Capitolo VII

### **Il concetto di oggetto sociale alla prova dei gruppi di società: una disciplina completamente differente?**

#### ***1. Il fenomeno dei gruppi di società nell'ordinamento giuridico italiano: una prima ricostruzione generale***

Un aspetto sicuramente interessante da analizzare per comprendere quale sia il ruolo che l'oggetto sociale oggi riveste nell'ordinamento è quello relativo ai gruppi di società, ovvero insiemi di enti distinti che operano sotto la direzione e il coordinamento di un'unica società<sup>242</sup>. L'analisi di questa tematica appare molto importante per verificare

---

<sup>242</sup> Sui gruppi di società, la dottrina è vastissima. In proposito, si vedano P. Abbadessa, *Rapporto di dominio ed autonomia privata*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1999, I, 545 ss.; P. Abbadessa, *I gruppi di società nel diritto italiano*, in A. Pavone La Rosa (a cura di), *I gruppi di società*, Bologna, 1982, 103 ss.; N. Abriani, *Gruppi di società e criterio dei vantaggi compensativi nella riforma del diritto societario*, *Una tavola rotonda sui vantaggi compensativi nei gruppi*, in *Giur. comm.*, 2002, I, 616 ss.; A. Badini Confalonieri, *Commento all'art. 2497 c.c.*, in G. Cottino - G. Bonfante - O. Cagnasso - P. Montalenti (diretto da), *Il nuovo diritto societario*, cit., 2151 ss.; V. Barba, *Il gruppo di società nella giurisprudenza*, in *Contr. e impr.*, 1999, 969 ss.; A. Bassi, *La disciplina dei gruppi*, in V. Buonocore (a cura di), *La riforma del diritto societario*, Torino, 2003, 199 ss.; V. Cariello, *Direzione e coordinamento di società e responsabilità: spunti interpretativi iniziali per una riflessione generale*, in *Riv. soc.*, 2003, 1229 ss.; Id., *Primi appunti sulla c.d. responsabilità da attività di direzione e coordinamento di società*, in *Riv. dir. comm.*, II, 331 ss.; P. Dal Soglio, *Direzione e coordinamento di società*, in A. Maffei Alberti (a cura di), *Il nuovo diritto delle società. Commento sistematico al D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, aggiornato al D.lgs. 28 dicembre 2004, n. 310, cit.*, III, 2302 ss.; P. De Biasi, *Sull'attività di direzione e coordinamento di società*, in *Società*, 2003, 946 ss.; I. Fava, *I gruppi di società e la responsabilità da direzione unitaria*, in *Società*, 2003, 1197 ss.; F. Galgano, *I gruppi nella riforma delle società di capitali*, in *Contr. e impr.*, 2002, 1015; G. Guizzi, *Eterodirezione dell'attività sociale e responsabilità per mala gestio nel nuovo diritto dei gruppi*, in *Riv. dir. comm.*, 2003, I, 439 ss.; A. Jorio, *I gruppi*, in S. Ambrosini (a cura di), *La Riforma delle società. Profili della nuova disciplina*, Torino, 2003, 201 ss.; P. Montalenti, *Direzione e coordinamento nei gruppi societari: principi e problemi*, in *Riv. soc.*, 52, 2007, 317 ss.; A. Niutta, *La novella del codice civile in materia societaria: luci ed ombre della nuova disciplina sui gruppi di società*, in *Riv. dir. comm.*, I, 2003, 373 ss.; Id., *La nuova disciplina delle società controllate: aspetti normativi dell'organizzazione del gruppo di società*, in *Riv. soc.*, 2003, 780 ss.; A. Pavone La Rosa, *Nuovi profili della disciplina dei gruppi societari*, in *Riv. soc.*, 2003, 765 ss.; R. Rordorf, *I gruppi nella recente riforma del diritto societario*, in *Società*, 2004, 538 ss.; R. Sacchi, *Sulla presunzione di esercizio dell'attività di direzione e coordinamento di cui agli artt. 2947-sexies e 2947-septies c.c.: brevi considerazioni di sistema*, in *Giur. comm.*, 2004, I, 983 ss.; R. Santagata, *Oggetto sociale ed articolazioni dell'attività imprenditoriale*, in *Riv. soc.*, 2007, 1255; G. Scognamiglio, *Poteri e doveri degli amministratori nei gruppi di società dopo la riforma del*

se vi siano situazioni in cui l'oggetto sociale di una società del gruppo (tendenzialmente una controllata) possa essere sacrificato in un'ottica di gruppo e quindi cedere il passo a un "oggetto" o a un "interesse" superiore, venendo svuotato di fatto di significato.

Il fenomeno dei gruppi di imprese - perlomeno fino alla recente riforma del 2003 - non era mai stato interessato da interventi sistematici del legislatore, pur rivestendo sul piano pratico una importanza enorme. Il legislatore aveva però già emanato alcune disposizioni che facevano capire come il fenomeno fosse ben noto. Ad esempio, nel Testo Unico Bancario si precisa già da tempo che la capogruppo, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, può emanare disposizioni alle componenti del gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo<sup>243</sup>. Anche il Testo Unico della Finanza si esprime da anni sul tema, statuendo, in presenza di fenomeni di controllo, una vigilanza estesa a tutte le componenti del gruppo societario, da parte delle Autorità di settore, con conseguente obbligo, per le società di vertice, di emanare, nei confronti delle entità aggregate, le disposizioni necessarie all'attuazione delle istruzioni impartite dalle medesime Autorità di vigilanza<sup>244</sup>. Ulteriore esempio "datato" si può rinvenire nel decreto legislativo di attuazione delle direttive in materia societaria relative ai conti annuali e consolidati, dove è stato introdotto l'obbligo di redazione del bilancio consolidato per le società di capitali che controllano altre imprese e per le cooperative che controllano società di capitali<sup>245</sup>.

Il Codice Civile, prima della riforma, si occupava dell'aspetto strumentale del fenomeno dei gruppi, dettando la disciplina dei poteri di controllo, tanto sotto il profilo del controllo azionario, nel quale una società dispone della maggioranza dei voti o di quelli, comunque, sufficienti per influenzare in modo dominante l'assemblea ordinaria di un'altra società, quanto sotto quello del controllo contrattuale, nel quale tale

---

2003, in Id. (a cura di), *Profili e problemi dell'amministrazione nella riforma delle società*, Milano, 2003, 189 ss.; U. Tombari, *Riforma del diritto societario e gruppo di imprese*, in *Giur. comm.*, 2004, I, 61 ss..

<sup>243</sup> Art. 61, comma 4, del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

<sup>244</sup> Art. 12, comma 2, del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

<sup>245</sup> Artt. 25-43 del Decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127.

influenza viene invece esercitata attraverso vincoli di natura negoziale, e dunque dall'esterno<sup>246</sup>.

Era pertanto da tempo avvertita e segnalata l'esigenza di un intervento regolatorio di carattere generale, diretto a comporre i diversi interessi che si fronteggiano e che sono variamente coinvolti dalla formazione e dal funzionamento di un gruppo di società; al tempo stesso era segnalata la circostanza che i suddetti interventi normativi episodici facevano per lo più riferimento alla fattispecie del controllo di società, mentre non prendevano in considerazione se non in casi sporadici o in discipline di carattere settoriale l'elemento della direzione unitaria, sicuramente punto essenziale della fattispecie.

La riforma del 2003 ha predisposto un sistema di regole dirette a conferire giuridica rilevanza all'attività di direzione e coordinamento esercitata da una società o ente sulle società dirette e coordinate. È stato in merito previsto un sistema di pubblicità volto a rendere trasparenti i rapporti tra le società del gruppo, anche attraverso l'istituzione di un'apposita sezione del registro delle imprese. L'attività di direzione e coordinamento si presume esercitata dalla società o dall'ente che controlla le altre o che redige il bilancio consolidato.

## ***2. La tematica dell'oggetto sociale e le principali questioni emerse anteriormente alla riforma del 2003***

I quesiti sull'oggetto sociale delle società all'interno del gruppo in realtà non erano stati assenti nel periodo antecedente la riforma. Nel dibattito in questione ci si domandava se l'influenza di un ente "superiore" sull'oggetto sociale potesse far sì che venisse pressoché equiparato il programma imprenditoriale della capogruppo e delle sue controllate. Se la risposta a tale quesito fosse stata positiva, la conseguenza che ne sarebbe dovuta derivare era ammettere la possibilità che l'organo amministrativo della *holding* potesse compiere tutti gli atti necessari o utili al perseguimento dell'oggetto sociale della *holding* stessa nonché delle stesse società controllate e/o partecipate dalla prima.

---

<sup>246</sup> Art. 2359 c.c.



Una tale teoria si sarebbe potuta sostenere facendo riferimento ad alcune norme, come quella sull'assunzione di partecipazioni in altre imprese di cui all'art. 2361 c.c. e quella sui consorzi contenuta nell'art. 2602 c.c. (ma anche quella relativa alla relazione degli amministratori disciplinata dall'ormai abrogato art. 2429-*bis* c.c.). In questo senso, l'oggetto della capogruppo sarebbe stato rappresentato dall'esercizio mediato e indiretto dell'impresa di gruppo, considerata del tutto unitariamente. Ciò si sarebbe tradotto in un concetto di omogeneità in primo luogo dell'oggetto del gruppo (una sorta di oggetto sociale di gruppo) e in secondo luogo dell'interesse sociale complessivo del gruppo: in tale ottica, vi sarebbe stato un medesimo interesse e un medesimo oggetto all'interno del gruppo e l'attività svolta per il raggiungimento di essi sarebbe stata svolta in modo mediato dalla capogruppo, mentre sarebbe stato appannaggio delle singole controllate e/o partecipate il conseguimento diretto e immediato dell'oggetto e dell'interesse sociale<sup>247</sup>.

Una siffatta impostazione sarebbe potuta però risultare eccessiva dal momento che avrebbe potuto portare anche a paradossi difficilmente condivisibili. Basti pensare a quale sarebbe potuta essere la determinabilità dell'oggetto sociale di una società partecipante, direttamente od indirettamente, a centinaia di controllate che sono attive in settori merceologici eterogenei e completamente differenti tra loro, e a come sarebbe stato necessario, in questi casi, modificare spesso e volentieri il proprio oggetto sociale in occasione dell'assunzione o della dismissione – spesso frequentissime – di taluna di quelle partecipazioni dirette od indirette.

---

<sup>247</sup> È questa la tesi sostenuta da F. Galgano, *La società per azioni, le altre società di capitali, le cooperative*, Bologna, 1973, 97 ss., tesi poi confermata in Id., *Qual è l'oggetto della società holding?*, in *Contr. e impr.*, 1986, 327 ss., Id., *L'oggetto della holding è dunque, l'esercizio mediato e indiretto dell'impresa di gruppo*, *ivi*, 1990, 401 ss.; Id., *Il punto sulla giurisprudenza in materia di gruppi di società*, *ivi*, 1991, 897 ss.). Secondo tale teoria, l'art. 2361 c.c. non consente l'assunzione di partecipazioni che, per la misura e per l'oggetto, comporti la sostanziale modificazione dell'oggetto sociale della partecipante, modifica per la cui configurazione sarebbe necessario che l'attività della società partecipata diventi, essa stessa, oggetto della società partecipante. Il che significa che una data attività di produzione o di scambio può essere dedotta quale oggetto sociale secondo una duplice modalità: come oggetto immediato (società operante) ed, inoltre, come oggetto mediato (società holding). Per ulteriori riferimenti nella giurisprudenza di merito, si veda Trib. Como 11 febbraio 1999, in *Giur. it.*, 1999, 1881, con nota critica di G. Cottino, *Delibere illegittime degli amministratori, oggetto sociale e interesse di gruppo: divagazioni sul tema*.

Una diversa impostazione avrebbe allora potuto prevedere di intendere il concetto di oggetto sociale in un'accezione molto ampia, tanto da ricomprendere le modalità organizzative e l'articolazione dei poteri gestori prescelti nello svolgimento dell'attività economica<sup>248</sup>. Da ciò, ne sarebbe derivata l'assoluta impossibilità di analizzare in concreto e verificarne l'attinenza al relativo oggetto sociale di tutte le operazioni infragruppo, in particolare delle garanzie infragruppo<sup>249</sup>: dette operazioni sarebbero infatti dovute essere considerate di per sé ricomprese tra quelle attuabili, visto che erano in se stesse strumentali all'attività economica prescelta da ciascuna consociata. E' però importante precisare che se essere parte di un gruppo di fatto avrebbe reso effettuabili - e quindi *intra vires* - tutte le operazioni infragruppo, certo non si sarebbe potuto escludere l'irrilevanza dalla disciplina sul conflitto di interessi, per quanto l'interesse sociale delle affiliate avrebbe dovuto valutarsi in coerenza con l'attività di direzione e coordinamento. Ultimo corollario sarebbe stato quello secondo il quale entrare o uscire da un gruppo avrebbe attribuito ai soci dissenzienti la facoltà di recesso, implicando nei fatti una sostanziale modifica dell'oggetto sociale.

---

<sup>248</sup> Così sostiene U. Tombari, *Il gruppo di società*, Torino, 1997, 176 ss., per il quale il "settore economico" in cui la società intende svolgere la propria attività non coinciderebbe puntualmente con l'oggetto sociale, dovendo esso specificare anche se l'attività viene svolta in modo autonomo ovvero secondo una comune strategia di gruppo. Lo scopo di tale teoria è evidentemente quello di tutelare i soci in un'ipotesi di variazione qualitativa e quantitativa del rischio d'impresa, generata dai mutati criteri di svolgimento dell'attività operativa, visto che, dopo l'entrata nel gruppo, risulterebbe esercitata in modo non più autonomo, bensì coordinato con altre società secondo una strategia unitaria elaborata dalla capogruppo. Riferimenti ulteriori possono rinvenirsi anche in G. Rossi, *Il fenomeno dei gruppi di società ed il diritto societario: un nodo da risolvere*, in Aa. Vv., *I gruppi di società*, Atti del convegno internazionale di studi (Venezia, 16-17-18 novembre 1995), I, Milano, 1996, 37, che suggeriva l'introduzione di un vincolo per le società di rendere "statutariamente chiara" la loro "sovranità limitata", con la conseguenza che all'acquisizione ed alla perdita di un regime siffatto fosse collegato il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

<sup>249</sup> In una risalente ma notissima pronuncia della Suprema Corte (Cass. 15 giugno 2000, n. 8159, in *Giur. comm.*, 2002, II, 34, con nota di D. Monaci, *Una nuova pronuncia della Cassazione in tema di limiti alla validità delle garanzie infragruppo*), si evidenziava che la prestazione di garanzia per debiti altrui, anche se prevista espressamente in statuto, è estranea all'oggetto sociale se non è idonea in concreto a soddisfare un interesse economico, anche mediato o indiretto, ma giuridicamente rilevante della società garante. Tra l'altro la prestazione di garanzie infragruppo ha sempre rivestito un'importanza fondamentale in ambito fallimentare: per una disamina della materia, soprattutto riguardo agli aspetti connessi all'applicabilità dell'azione revocatoria fallimentare, si veda L. Benedetti, *Gratuità e onerosità delle garanzie per debiti altrui a seguito della riforma della revocatoria fallimentare*, in *Giur. comm.*, 2010, I, 864 ss.

Le ipotesi sopra presentate non convincono, anche per le criticità precedentemente indicate. Una soluzione che invece può spiegare meglio la problematica in oggetto è quella secondo cui l'oggetto sociale della *holding* non possa ritenersi traslato e mutuato dalle società controllate, trattandosi di un oggetto sociale proprio, del tutto autonomo e caratteristico, consistente nell'attività economica di indirizzo, coordinamento, programmazione e vigilanza sulle società del gruppo: ogni ente risulterebbe dunque dotato del proprio oggetto sociale, non potendo ravvisarsi un'identità di oggetto comune a tutte le società del gruppo<sup>250</sup>.

### ***3. Gruppi di società e oggetto sociale a seguito della riforma del 2003: il ruolo dell'interesse economico***

Nonostante quanto detto, rimane evidente che va approfondito quale sia quel legame di gruppo - che inequivocabilmente esiste tra le società appartenenti al medesimo - che può far comprendere se una determinata operazione possa ritenersi compresa o estranea rispetto all'oggetto sociale di una società del gruppo. E' chiaro che un'analisi siffatta non può prescindere dall'approfondimento dello specifico programma d'azione della *holding*. Quest'ultima, a seguito dell'introduzione della disciplina sui gruppi societari all'interno del codice civile, è quella persona giuridica che assolve al peculiare esercizio dell'attività di direzione e coordinamento di società<sup>251</sup>.

Il legislatore, a tale proposito, non ha utilizzato la denominazione di gruppo di società o di qualche locuzione tendenzialmente uguale, ma quella - appunto - di direzione e coordinamento di società. Si tratta evidentemente di una specifica scelta del legislatore, accuratamente ponderata, che è stata alla base di discussioni e interpretazioni soprattutto sul valore economico del concetto e della terminologia utilizzata. Si è posto cioè l'accento sul coordinamento sinergico di più settori strategici dell'attività gestionale esercitata dalle unità affiliate fra i quali devono annoverarsi, in prima approssimazione, la pianificazione del finanziamento, dell'acquisto di materie prime, del *marketing*, della selezione del personale, del settore della ricerca e sviluppo.

---

<sup>250</sup> L. De Angelis, *Qual è, insomma, l'oggetto della holding?*, in *Società*, 2000, 739 ss.; M. P. Ferrari, *La modifica dell'oggetto sociale di società a responsabilità limitata*, cit., 1491.

<sup>251</sup> Si veda in proposito P. Montalenti, *L'attività di direzione e coordinamento: dottrina, prassi, giurisprudenza*, in *Giur. comm.*, 2016, pag. 111.

Pare comunque chiaro fin da subito che il mancato utilizzo della dizione di gruppo di società (a vantaggio della locuzione di direzione e coordinamento) fa sì che sia difficilmente assimilabile un rapporto diretto e specifico tra il gruppo e l'oggetto sociale (se così si può dire) del medesimo. Solo un'analisi più approfondita può allora far comprendere dove siano le interconnessioni tra il gruppo di società, l'eventuale relativo oggetto "globale", l'oggetto sociale della capogruppo e quello delle singole imprese al medesimo partecipanti.

Pare evidente che l'oggetto sociale della *holding* non possa essere individuato nel solo esercizio dell'attività di direzione e coordinamento così come deve condividersi l'idea del definitivo superamento della tesi dell'oggetto indiretto o mediato della *holding*<sup>252</sup>. Ai nostri fini però non pare particolarmente interessante l'individuazione dell'oggetto sociale della capogruppo, quanto capire il ruolo dell'oggetto sociale delle singole società facenti parte del gruppo medesimo. E, in quest'ottica, ritorna a galla il concetto di interesse sociale (o eventualmente di gruppo, come si dirà più avanti) e viene fuori la necessità di una valutazione dei vantaggi infragruppo.

Nello specifico, l'art. 2497 c.c. indica che le *holding* che agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società del gruppo sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all'integrità del patrimonio della società. La responsabilità della capogruppo rimane esclusa se il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo

---

<sup>252</sup> Se quest'ultima infatti assume in sé l'oggetto delle controllate, esercitandolo mediatamente od indirettamente, dovrebbe giocoforza ammettersi che qualsiasi alterazione del programma produttivo di una delle controllate implicherebbe modificazione dell'oggetto della *holding*, con conseguente riconoscimento ai suoi soci del diritto di recesso, mentre dalla lettura dell'art. 2497-*quater* c.c., emerge il diritto di recesso al socio della società controllata, allorché la *holding* deliberi una modifica del proprio oggetto sociale implicante l'esercizio di attività che alterino in modo sensibile e diretto le condizioni economiche e patrimoniali della controllata. Il rinvio per tale teoria è a F. Galgano, *L'oggetto della holding è dunque l'esercizio mediato e indiretto dell'impresa di gruppo*, cit., 401, e a tutti gli altri lavori del medesimo autore già citate nella nota precedente n. 247, cui si rimanda. Alla luce del testo degli artt. 2497 c.c. ss. non è oggi più possibile dubitare del fatto che l'appartenenza di una società ad un gruppo determini un effetto di tipo giuridico.

dell'attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette<sup>253</sup>.

Come è evidente dalla lettura della norma sopra citata, viene esclusa la responsabilità della *holding* se il danno alla redditività ed al valore della partecipazione dei soci della controllata e la lesione cagionata al patrimonio della stessa a pregiudizio dei suoi creditori risultano mancanti alla luce del complessivo esito dell'attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminati anche a seguito di operazioni a ciò dirette, sottolineando la necessità di verificare unitariamente la strategia economica perseguita a livello di gruppo e di tener conto dei vantaggi mediati e indiretti dei quali la società pregiudicata abbia beneficiato per effetto della complessiva programmazione del gruppo. E tale aspetto dovrebbe riverberarsi anche sulla responsabilità degli amministratori della società controllata, la quale dovrebbe basarsi sulla sussistenza o meno di un interesse economico, ancorché mediato ed indiretto, nel compimento dell'operazione, attestato da vantaggi, anche solo fondatamente prevedibili<sup>254</sup>, che la società può obiettivamente trarre dal medesimo atto in questione.

Nella società controllate e/o partecipate, allora, il concetto di oggetto sociale, di compimento di operazioni non direttamente rivolte alla sua attuazione, ecc., si integra con quello - maggiormente rilevante anche a livello legislativo - di interesse, e precisamente di interesse economico. Si tratta, in via del tutto evidente, di una concezione nuova per l'ordinamento, che lascia spazio a riflessioni sull'effettivo ruolo - se ancora vi fosse - dell'oggetto sociale all'interno di una società appartenente ad un gruppo.

---

<sup>253</sup> L'art. 2497 c.c., secondo S. Gilotta, *Interesse sociale, interesse di gruppo e interesse collettivo nella regola sulla responsabilità per abuso di direzioni unitaria*, in *Giur. comm.*, 2014, I, 177, introduce nel nostro ordinamento un principio che può dirsi di "divided loyalty".

<sup>254</sup> Parlano di una *prognosi obbiettivo - postuma* E. Codazzi, *Vantaggi compensativi e infedeltà patrimoniale (dalla compensazione "virtuale" alla compensazione "reale")*: alcune riflessioni alla luce della riforma del diritto societario, nota a Cass. 7 ottobre 2003, n. 38110, in *Giur. comm.*, 2004, II, 607; F. Mucciarelli, *Il ruolo dei "vantaggi compensativi" nell'economia del delitto di infedeltà patrimoniale degli amministratori*, in *Aa. Vv.*, Una tavola rotonda sui vantaggi compensativi nei gruppi, relazione presentata alla tavola rotonda su "Gruppi di società e criterio dei vantaggi compensativi nella riforma del diritto societario (l. 366/2001)", Como, 11 maggio 2002, pubblicata in *Giur. comm.*, 2002, I, 632 ss.

#### 4. *L'oggetto sociale tra l'interesse del (e delle società del) gruppo e la teoria dei vantaggi compensativi*

Nel gruppo emergono con tutta evidenza diversi interessi, vale a dire l'interesse della controllante, l'interesse delle controllate e l'interesse di gruppo<sup>255</sup> in sé e per sé considerato. Se si riflette attentamente sulla natura di quest'ultimo, si deduce che l'interesse di gruppo rappresenta il punto di equilibrio tra l'interesse della *holding* e l'interesse delle altre società del gruppo. Il perseguimento dell'interesse di gruppo<sup>256</sup> come punto di equilibrio e di compromesso continuo tra l'interesse della controllante e interesse delle controllate trova legittimazione nella realtà economico-sociale dell'impresa, quale elemento che non può mai mancare nei rapporti tra le imprese del gruppo.

E' indubitabile che il *dominus* del rapporto, ovvero la *holding* del gruppo, si trovi in posizione di supremazia e al più alto scalino della gerarchia del gruppo, e abbia la titolarità di porre in essere atti e fatti idonei ad incidere e convogliare ciascuna società gerarchicamente sotto-ordinata. E' però altrettanto indubitabile come sia necessario identificare perfettamente in quale misura un soggetto - ancorché gerarchicamente superiore - possa limitare l'autonomia decisionale delle società controllate e/o partecipare e impartire direttive unidirezionali alle stesse. In parole estremamente povere, quello che è necessario comprendere è dove sia il punto di equilibrio tra

---

<sup>255</sup> Una risalente ma pregnante definizione di interesse di gruppo nella giurisprudenza di legittimità si rinviene in Cass. 5 dicembre 1998, n. 12325, in *Giur. it.*, 1999, 2317, con nota di P. Montalenti, *Operazioni intragruppo e vantaggi compensativi: l'evoluzione giurisprudenziale*, dove si legge che esso rappresenta il perseguimento di scopi comuni, anche trascendenti dagli obiettivi delle singole società appartenenti all'aggregazione. La sentenza in oggetto è annotata anche da V. Barba, *Interesse di gruppo e qualificazione del contratto*, in *Giust. civ.*, 1999, I, 3098 ss., cui si rimanda per interessanti riflessioni sul concetto di interesse di gruppo.

<sup>256</sup> M. Delucchi, *Atti rientranti nell'oggetto sociale e logica di gruppo*, nota a App. Bologna 29 gennaio 2003, in *Società*, 2003, 1123, ritiene che in linea generale un interesse seppur mediato e indiretto nel caso di un collegamento societario dovrebbe (o forse meglio "potrebbe") sempre sussistere. Il vincolo del collegamento tra società vuole infatti che l'interesse dell'una non possa non ripercuotersi sull'interesse dell'altra, come una sorta di *simul stabunt, simul cadent*; e se vi è un interesse della controllata, per i benefici da ricaduta, che la controllante possa pienamente operare nel mondo esterno per realizzare il proprio obiettivo societario, non potrebbe non sussistere un interesse a sovvenire la prima nei momenti di difficoltà anche attraverso attività gratuite o assunzioni di oneri in di lei favore con spirito direttamente liberale, ma indirettamente economico.

legittimo esercizio del dominio da parte della capogruppo e indebita interferenza sulle altre società del gruppo (e sui relativi oggetti sociali).

Se si riflette nella prospettiva del perseguimento dell'interesse sociale, si rende necessario tracciare una linea di confine tra esercizio legittimo del potere di supremazia ed abuso del dominio da parte della capogruppo sulle altre imprese. Questo confine è tanto più evidente laddove si pensi che siamo comunque di fronte a società formalmente distinte. E' ovvio allora che un ragionamento *in subiecta materia* deve - e non può essere altrimenti - tenere in debito conto sia l'interesse degli azionisti di minoranza che chiaramente dei creditori<sup>257</sup>.

Una teoria importante si è sviluppata sulla base delle suddette valutazioni: quella dei vantaggi compensativi. Obiettivo della teoria dei vantaggi compensativi è l'individuazione di un punto di equilibrio tra due opposte esigenze: da un lato, la funzionalità dell'esercizio dell'impresa in forma di gruppo, improntato al coordinamento fra centri di interessi e di profitto fra loro autonomi e, dall'altro, la tutela dell'interesse della società controllata<sup>258</sup>.

Il principio fondamentale su cui poggia la teoria in questione afferma che tutte le azioni che causino un pregiudizio per la società appartenente al gruppo possano e debbano considerarsi legittime qualora rientrino in un'ottica di compensazione tra vantaggi e svantaggi che deve essere valutata alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento. È di tutta evidenza ovviamente comprendere come possa risultare difficilissimo - una volta che ci si sposti sul piano delle responsabilità - analizzare, specificare e attribuire il giusto valore economico al sistema e alle condizioni di funzionamento del meccanismo compensativo sopra delineato<sup>259</sup>.

---

<sup>257</sup> Il concetto di vantaggio nel gruppo è ben evidenziato da E. Marchisio, *Il valore del gruppo e il valore nel gruppo*, in *Giur. comm.*, 2015, 808.

<sup>258</sup> La teoria dei vantaggi compensativi è stata fatta propria anche dalla giurisprudenza, che l'ha calata nella realtà nel corso degli anni. Per un *excursus* dei principali filoni giurisprudenziali in materia, si veda L. Benedetti, *I vantaggi compensativi nella giurisprudenza*, in *Riv. dir. impr.*, 2015, 127 ss.

<sup>259</sup> Questa difficoltà deriva dal fatto che la valutazione di un'operazione infragruppo deve essere condotta secondo criteri elastici, idonei a cogliere la realtà dinamica dell'appartenenza al

Quando ancora la riforma del diritto societario non aveva visto la luce, erano state individuate due opposte teorie che la dottrina aveva seguito per razionalizzare il sistema in questione e attribuire una certa coerenza alle valutazioni che potevano essere fatte in sede di calcolo dei vantaggi compensativi. Accanto a chi propendeva per un'opzione in tutto e per tutto quantitativa della valutazione dei vantaggi, quasi rigida e basata su indici puramente numerici<sup>260</sup>, vi era invece anche chi suggeriva analisi più elastiche e meno compassate alla luce dell'utilizzo di un criterio alternativo di tipo qualitativo<sup>261</sup>.

Tra i primi, si sottolineava l'esigenza di operare la compensazione in termini puramente numerici, calcolando semplicemente se vi fosse proporzione oppure sproporzione tra il vantaggio conseguito dalla società diretta e/o coordinata e il relativo pregiudizio apportato da una singola operazione infragruppo. Se da un lato l'adozione di questa teoria poteva portare a risultati facilmente verificabili e a un certa coerenza in termini puramente numerici, è altrettanto evidente come potessero sollevarsi dei dubbi sulla sostenibilità assoluta della medesima. Spesso infatti non è affatto semplice - come può sembrarlo invece a parole - calcolare un pregiudizio piuttosto che un vantaggio e non bastano dei semplici numeri a risolvere questa questione. Il danno e il vantaggio dovrebbero in altre parole tradursi in un numero, ma in moltissimi casi ciò non può essere fatto *sic et simpliciter*: può trattarsi ad esempio di qualcosa di utile in ambito commerciale, o in facilitazioni organizzative o in positività lato *marketing*, e così via, cui difficilmente potrebbe attribuirsi un fattore solamente

---

gruppo: F. Salinas, *Responsabilità degli amministratori, operazioni infragruppo e vantaggi compensativi*, nota a Cass. 24 agosto 2004, n. 16707, in *Giur. comm.*, 2005, II, 264.

<sup>260</sup> In proposito, si veda Tombari, *Il gruppo di società*, cit., 224.

<sup>261</sup> P. Montalenti, *Conflitto di interesse nei gruppi di società e teoria dei vantaggi compensativi*, in *Giur. comm.* 1995, I, 710 ss., il quale, ai fini di risolvere il problema del conflitto di interessi, elabora la già più volte citata teoria dei vantaggi compensativi, attraverso la quale il giudice può trarre indicazioni per la soluzione del problema. In particolare, secondo l'A. l'interesse di gruppo "è il punto di equilibrio, il centro di convergenza, l'asse di coordinamento tra l'interesse della controllante e l'interesse delle altre società del gruppo". Ai fini di valutare se l'interesse perseguito sia un interesse sociale ovvero un interesse extrasociale è opportuno formulare un giudizio "di tipo economico-funzionale, e non rigidamente quantitativo, reso, e quindi controllato dal giudice, con riferimento al contesto temporale dell'operazione, avente ad oggetto la coerenza e la razionalità della scelta a breve termine negativa per la singola società rispetto ad una politica economico-finanziaria di gruppo da cui, anche a medio o a lungo termine, è ragionevole attendersi un vantaggio compensativo, il quale, purché non insignificante, non deve essere necessariamente proporzionale al sacrificio subito".



numerico. Inoltre, si consideri che una valutazione siffatta potrebbe in ogni caso essere effettuata solamente a operazioni concluse e a risultato conseguito, con evidente erosione delle esigenze di certezza dei traffici<sup>262</sup>.

Altri studiosi invece si staccano dal sostenere l'utilizzabilità di questo rigido sistema di calcolo per aprirsi a concetti che magari possono sembrare maggiormente sfumati, ma che risponderebbero più opportunamente alla tutela delle esigenze di impresa e della relativa attività. In particolare, essi ritengono che il criterio proporzionale possa essere superato da un'analisi che guardi - più che alle singole operazioni - al quadro generale della politica del gruppo unitariamente considerata. Quello che deve essere valutato è allora se alla società diretta e/o coordinata possano essere attribuiti vantaggi e benefici anche che esulino da quelli formalmente intaccati dalla singola operazione, in un'ottica qualitativa e non più quantitativa. I sostenitori di quest'ultima teoria, a differenza di chi invece opta per l'utilizzo di un sistema radicalmente quantitativo, affermano che il giudice dovrebbe valutare la fondatezza del ragionamento economico in un'ottica anticipata (con un giudizio *ex ante*) senza attendere i risultati conseguiti da valutare poi con fattori semplicemente numerici<sup>263</sup>.

In realtà anche su questa ricostruzione potrebbero aprirsi segnali di dubbiosità con riferimento soprattutto a quegli indici - che molti ritengono di poter utilizzare - relativi a parametri generali di vantaggi conseguenti dalla semplice appartenenza al gruppo,

---

<sup>262</sup> Si fa spesso riferimento in proposito al concetto della cosiddetta *business judgment rule*, citata anche da C. Angelici, *Interesse sociale e business judgment rule*, cit., 574.

<sup>263</sup> Su posizioni vicine, con varie sfumature, già G. E. Colombo, *Informazione societaria e gruppi di società*, in Aa. Vv., *L'informazione societaria*, Atti del convegno internazionale di studi (Venezia 5-6-7 novembre 1981), I, Milano, 1981, 681-682. Più di recente, si vedano, senza alcuna pretesa di completezza, F. Bonelli, *Conflitto di interesse nei gruppi di società*, in *Giur. comm.*, 1992, I, 226; P. Ferro-Luzzi, *Riflessioni sul gruppo (non creditizio)*, in *Riv. dir. comm.*, 2001, I, 24; B. Libonati, *Responsabilità nel e del gruppo (Responsabilità della capogruppo, degli amministratori, delle varie società)*, in Aa. Vv., *I gruppi di società*, II, Milano, 1996, 1516. L'orientamento secondo il quale, nella valutazione del danno, deve tenersi conto altresì dei vantaggi indiretti che la società pregiudicata trae dall'appartenenza al gruppo è seguito, ad esempio, da Cass. 11 marzo 1996, n. 2001, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1997, II, 515; Cass. 5 dicembre 1998, n. 12325, cit.; Cass. 21 gennaio 1999, n. 521, in *Corr. giur.*, 1999, 1529; Cass. 15 giugno 2000, n. 8159, cit.; Cass. 24 agosto 2004, n. 16707, in *Giur. it.*, 2005, 69; Cass. 11 dicembre 2006, n. 26325, in *Giur. comm.*, 2008, II, 822, e in *Giur. it.*, 2007, 1437 (pubblicata anche in *Fall.*, 2007, 1301, con nota di B. Meoli, *Garanzie infragruppo, vantaggi compensativi e onere della prova*).

che però potrebbero sembrare piuttosto vaghi e dai contorni indefiniti<sup>264</sup>: è stato infatti sostenuto che, utilizzando tali ricostruzioni sistematiche, ne potrebbe risultare che anche le operazioni incontestabilmente dannose diventerebbero legittime, solo che potessero essere rivestite del manto della razionalità e della coerenza rispetto alle politiche di gruppo.

Se pure infatti bisogna ammettere che essere inseriti in un gruppo apporta ad una società vantaggi generali di carattere organizzativo (struttura societaria potenzialmente più snella), in fatto di *marketing* (utilizzo di politiche comuni), e così via, è altrettanto vero che ciò non può essere considerato come l'unico fattore per valutare in un giudizio *ex ante* la convenienza di eventuali operazioni anche dannose per la società diretta e/o coordinata, anche perché tali fattori rimangono certamente naturali in un'esperienza e in una logica organizzativa di impresa svolta in forma di gruppo. Al fine di non giustificare quindi qualsivoglia operazione pregiudizievole compiuta all'interno di un gruppo in danno di una società diretta, non sarà quindi opportuno fare riferimento puramente e semplicemente all'appartenenza al gruppo, bensì sarà necessario individuare un qualcosa in più che possa far parlare di operatività della compensazione. Andranno in altre parole individuate delle circostanze specifiche, obiettive e giustificabili che autorizzino a considerare le varie operazioni infragruppo negative per la società diretta (e fuori dal proprio oggetto sociale) compensate in un'ottica più ampia ma sempre determinabile (e mai sfumata / indefinita).

##### ***5. L'oggetto sociale della società controllata come (non più fattore costitutivo, ma solo) elemento sacrificabile (e sacrificale)***

Le riflessioni sopra riportate relative all'utilizzabilità - ormai pacificamente ammessa tanto in dottrina quanto in giurisprudenza - di una teoria dei vantaggi compensativi per quelle operazioni pregiudizievoli e dannose per una società diretta e/o coordinata ci possono far riportare il discorso all'oggetto sociale (in realtà tutte le suddette considerazioni, apparentemente non direttamente riferibili al concetto in esame, ne sono invece il fondamento necessario). Qualunque sia infatti la ricostruzione che si

---

<sup>264</sup> E ciò anche in sede di ammissione a procedure concorsuali: sul punto si veda R. Santagata, *Concordato preventivo "di gruppo"*, in *Riv. dir. impr.*, 2015, 248.

voglia considerare più percorribile nell'ottica dei vantaggi compensativi, sono varie le conseguenze che ne derivano per i fini della nostra analisi sull'oggetto sociale.

In primo luogo, infatti, si può sostenere che sul piano del gruppo il riferimento più costante e probabilmente più importante non è quello dell'oggetto sociale - certamente più giuridico e formale - bensì quello dell'interesse di gruppo<sup>265</sup>. Si tratta chiaramente di un concetto prevalentemente economico, che si basa su valutazioni contabili, finanziarie, ecc., e che può prescindere dalle considerazioni generalmente effettuate in tema di oggetto sociale. Quest'ultimo concetto, allora, nell'ottica di gruppo può trovarsi a dover cedere il passo quasi sempre a quello di interesse (da valutare più sul piano economico) e di conseguenza svuotarsi di molte delle sue peculiarità e delle sue specificità<sup>266</sup>.

Da quanto appena detto deriva una logica conseguenza: l'oggetto sociale di una società appartenente al gruppo può essere sacrificato in presenza di un interesse del gruppo unitariamente inteso<sup>267</sup>. In parole povere: se, nel compimento di un atto, nella sottoscrizione di un contratto, ecc., l'oggetto sociale di una controllata e l'interesse del gruppo si trovano in una situazione di conflittualità, a cedere il passo non può (e non deve, in ottica di gruppo) essere il secondo, bensì il primo, ovvero l'oggetto sociale.

---

<sup>265</sup> A tale proposito, si noti che anche l'Action Plan del 12 dicembre 2012 [Comunicazione della Commissione, con la quale vengono illustrate le iniziative che si intendono adottare per modernizzare il diritto delle società e il governo societario: COM (2012) 740/2], reperibile con traduzione in lingua italiana in *Riv. soc.*, 2013, 228 ss., ha tra i suoi obiettivi quello di agevolare le politiche di gruppo, riconoscendo una rilevanza all'interesse di gruppo, così come notato anche da U. Tombari, *Il "diritto dei gruppi": primi bilanci e prospettive per il legislatore*, in *Riv. dir. comm.*, 2015, I, 87. In proposito si rimanda anche a M. De Luca di Roseto, *Operazioni rientranti nell'oggetto sociale, interessi di gruppo e vantaggi compensativi*, nota a Cass. 11 dicembre 2006, n. 26325, in *Giur. comm.*, 2008, II, 822 ss.

<sup>266</sup> Osserva però P. Montalenti, *L'attività di direzione e coordinamento: dottrina, prassi, giurisprudenza*, cit., 112, che ogni società facente parte del gruppo ha un suo oggetto e una propria attività programmata (quindi un'impresa sua propria), non assorbita e neppure sterilizzata dall'appartenenza al gruppo. Questa tesi, probabilmente condivisibile in astratto (il legislatore infatti non ha creato la fattispecie di impresa di gruppo), dovrebbe però spostarsi concretamente nella realtà, dove il ruolo e il concetto di oggetto sociale di una società sottoposta ad attività di direzione e coordinamento cedono spesso e volentieri il passo all'elemento dell'interesse di gruppo.

<sup>267</sup> Osserva I. Fava, *I gruppi di società e la responsabilità da direzione unitaria*, in *Società*, 2003, 1204, che l'appartenenza a un gruppo può comportare per i soci delle società soggette alla direzione unitaria sacrifici non riconducibili all'attività che costituisce l'oggetto sociale e, dunque, diversi e ulteriori rispetto a quelli «accettati» con l'adesione al contratto di società.

Se però si ammette una conclusione del genere (e non sembra sia possibile raggiungere conclusioni differenti), e quindi che l'oggetto sociale di una società diretta e/o coordinata possa essere oltrepassato in vista di ciò che preme al gruppo e per il quale può essere individuato un autonomo interesse, deve giocoforza essere ammissibile e sostenibile una ricostruzione sistematica che possa quasi prescindere del tutto dal concetto di oggetto sociale delle società coordinate all'interno del gruppo in vista dell'interesse unitario del medesimo<sup>268</sup>.

Quello che ne risulta dall'analisi della disciplina dei gruppi societari è allora un oggetto sociale delle società coordinate che è piuttosto debole, quasi del tutto sacrificabile a vantaggio di un concetto prevalentemente economico quale è quello di interesse di gruppo. All'interno dei gruppi societari - la cui rilevanza è peraltro amplissima nel nostro sistema - l'oggetto sociale delle società coordinate rimarrebbe rilevante al massimo sul piano formale.

#### ***6. Il ritorno dell'oggetto sociale nel riconoscimento del diritto di recesso al socio della società diretta: vera rilevanza?***

In realtà, alle conclusioni appena raggiunte, potrebbe obiettarsi che la nuova disciplina dei gruppi societari attribuisce almeno in un passaggio una rilevanza all'oggetto sociale della società coordinata. Bisogna valutare se l'indice in questione possa essere considerato come un tentativo di rinvigorire l'istituto dell'oggetto sociale o se invece si tratti di un tassello meramente formale nel mosaico dei gruppi.

Il riferimento è all'art. 2497-*quater* c.c., ai sensi del quale il socio di una società soggetta ad attività di direzione e coordinamento ha facoltà di recedere quando l'ente che esercita attività di direzione e coordinamento ha deliberato una modifica del suo oggetto sociale consentendo l'esercizio di attività che alterino in modo sensibile e

---

<sup>268</sup> La problematica appare di tutta evidenza anche per R. Santagata, *Oggetto sociale ed articolazioni dell'attività imprenditoriale*, cit., 1277, il quale rileva che il fatto che occorra provare la specifica prova della consapevolezza da parte del terzo sul danno che un atto esorbitante rivesta per la società del gruppo rappresenta un onere di difficile assolvimento. La conseguenza più evidente sarebbe quella che, anche nell'ambito del gruppo, la valutazione di estraneità di un atto all'oggetto sociale potrebbe rimanere un presidio di tutela solamente di carattere teorico.

diretto le condizioni economiche e patrimoniali della società soggetta ad attività di direzione e coordinamento<sup>269</sup>.

Secondo la Relazione illustrativa al decreto attuativo<sup>270</sup>, l'ipotesi di recesso sopra riportata discende dal riconoscimento che l'attività della controllante può, in sé legittimamente, esercitare il controllo in modo da alterare il profilo di rischio dell'investimento del socio, quale accettato entrando in società. Nel riconoscimento della libertà della capogruppo di assumere decisioni organizzative che hanno una indubbia valenza strategica, con possibili ripercussioni sul gruppo, il recesso si pone quindi come uno strumento essenziale per fornire ai soci esterni una minima inderogabile tutela. Va anche sottolineato che il recesso mantiene nel sistema delle società per azioni un carattere di eccezionalità, a protezione delle ragioni patrimoniali legate alla natura capitalistica di tali società, carattere che viene mantenuto nella disciplina in materia di direzione e coordinamento.

Detto altrimenti, l'ipotesi *de qua* ha lo scopo particolare di tutelare il socio da quegli avvenimenti che incidono in modo significativo sull'investimento effettuato dal socio stesso nella società: nell'ambito dei gruppi, l'operatività del diritto di recesso del socio si pone non solo come limite al potere della maggioranza, ma a anche e soprattutto come strumento di tutela del socio a fronte di eventi estranei alla propria società ed interni ad altra società che sulla prima esercita attività di direzione e coordinamento. La casistica della modifica dell'oggetto sociale della *holding* che attribuisce il diritto di recesso al socio della controllata trova la sua *ratio* nella possibilità che un cambiamento dell'attività della capogruppo possa condurre a rilevanti alterazioni delle condizioni di rischio dell'investimento della società controllata, come già detto sopra. Questo

---

<sup>269</sup> Per G. Schiano Di Pepe, *Il diritto di recesso nei gruppi*, in *Società*, 2003, 1207, non si può non rilevare la cautela posta in essere dal legislatore per regolamentare il recesso in questo caso. Non basta infatti il mutamento di attività, ma questo deve avere conseguenze sensibili e dirette sull'economia della società controllata. Circostanze siffatte potranno verificarsi quando vi sia una stretta interdipendenza e una connessione fra l'attività della partecipata e della controllante, di talché il mutamento di attività del soggetto che attua la mutazione possa determinare una contrazione nell'economia della partecipata, soprattutto quando questa si trovi nella condizione di captive.

<sup>270</sup> Relazione illustrativa del decreto legislativo recante "Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366", § 13.

apparente limite riconducibile a modifiche dell'oggetto sociale si pone però su un piano differente rispetto a quello sin qui analizzato.

Balza però subito all'occhio il fatto che il legislatore non fa riferimento all'oggetto sociale della società controllata. Quello che in altre parole risulta è che l'oggetto sociale della singola società appartenente al gruppo non dovrebbe essere intaccato dalle riflessioni sopra effettuate sulla quasi totale irrilevanza del medesimo. Il legislatore in questo caso infatti analizza solamente le modifiche dell'oggetto sociale della capogruppo: si dovrebbe ritenere di conseguenza che l'oggetto sociale delle controllate dovrebbe rimanere sacrificabile nell'ottica di gruppo e alle condizioni precedentemente analizzate. Nessuna nuova conclusione, pertanto, sulla rilevanza dell'oggetto sociale, anche all'interno del gruppo (in questo caso con espresso riferimento alle società dirette e/o coordinate).

Se poi si volesse comunque riflettere sulla norma dell'art. 2497-*quater* c.c. nell'ottica di dare ancora una qualche rilevanza all'oggetto sociale, in particolare a quello della capogruppo in rapporto alla tutela dei soci delle controllate, se ne dovrebbe comunque dedurre che una certa limitatezza risulterebbe esistente anche in tal caso. L'alterazione in oggetto - e che attribuisce al socio della controllata il diritto di recedere - è solo ed esclusivamente quella che è capace di incidere sulle condizioni economiche e patrimoniali della controllata: rimangono quindi escluse tutte le altre modifiche all'oggetto sociale della capogruppo. Inoltre, tale modifica effettuata a monte del gruppo è solo quella che abbia due caratteristiche precise, ovvero essere sensibile e diretta, quindi rilevante, incidente (da valutare nel caso concreto) e deve porsi in nesso consequenziale con le modifiche, le quali debbono rappresentare la vera causa dell'alterazione medesima.

In virtù di queste ultime riflessioni, non sembra allora che si possa modificare l'orientamento precedentemente espresso: nell'ambito dei gruppi societari, l'oggetto sociale delle singole società facenti parte del gruppo è un elemento facilmente sacrificabile che può cedere il passo all'interesse del gruppo in sé considerato e non dovrebbe rappresentare un istituto fondamentale nella disciplina di tale istituto giuridico.

Uno dei pochissimi aspetti per cui il concetto di oggetto sociale potrebbe rientrare in un qualche indice di importanza è quello del diritto del socio di una società controllata di poter recedere qualora intervengano modifiche all'oggetto sociale della capogruppo. Anche in questo caso, tuttavia, è d'uopo osservare che si tratta intanto di un piano di analisi differente, ovvero quello dei rapporti di una controllata con la *holding* e dell'attività che la stessa intende far perseguire a tutto il gruppo, che poca rilevanza può avere per un'analisi specifica e diretta dell'istituto dell'oggetto sociale.

Inoltre, pure a voler attribuire una certa importanza a tali riflessioni, deve comunque ammettersi che ad attribuire il diritto di recesso al socio della controllata sono solo quelle modifiche dell'oggetto sociale della capogruppo che alterino in modo sensibile e diretto le condizioni economiche e patrimoniali della controllata: il che equivale a dire che i limiti all'operatività della norma in oggetto rimangono notevoli (e quindi le funzioni dell'oggetto sociale, in relazione alle società dirette e/o coordinate, rimangono più che ridotte).

## Capitolo VIII

### Una conclusione aperta: è possibile un nuovo concetto di oggetto sociale?

#### *1. Un oggetto sociale differente*

Nell'ordinamento italiano, l'oggetto sociale ha da sempre rappresentato uno dei punti cardine del diritto commerciale: ogni società ha dovuto infatti sempre indicare un proprio oggetto e ha dovuto indirizzare la propria attività al conseguimento del medesimo. Si può quasi dire che l'oggetto sociale ha costituito storicamente una delle connotazioni caratteristiche di ogni società.

Negli ultimi tempi, tuttavia, tale concetto ha visto il diffondersi di differenti accezioni e ha dovuto fronteggiare spinte centrifughe non indifferenti. A ciò hanno contribuito i vari interventi del legislatore che si sono susseguiti nel corso degli anni - soprattutto quello della riforma del diritto societario del 2003 - così come l'analisi di differenti ordinamenti stranieri all'interno dei quali l'oggetto sociale è stato progressivamente svuotato di significato o ha visto pian piano perdere quel ruolo di centralità tradizionalmente riconosciutogli per assumere un carattere e un'importanza (differenti e in molti casi certamente) minori rispetto al passato.

Quello che ne risulta è un concetto di oggetto sociale - se non capovolto - almeno molto diverso se paragonato all'idea storica dello stesso. Ciò non deve stupire. Come si anticipava all'inizio del presente lavoro, la sempre crescente legislazione a livello comunitario, la maggiore integrazione tra sistemi e ordinamenti differenti, il periodo di crisi che stiamo vivendo, la globalizzazione che ormai da decenni coinvolge il mondo intero e i fenomeni a ciò connessi, sono tutti fattori che stanno permettendo di riscrivere alcuni istituti giuridici (e di introdurne di nuovi) che la tradizione ci ha fatto spesso vedere e analizzare in maniera quasi acritica.

L'oggetto sociale di oggi - quello che ne risulta nella legislazione italiana attualmente vigente, quello che intende il legislatore comunitario, quello cui fa riferimento la giurisprudenza nelle sue pronunce o quello dei lavori della dottrina - è, allora, altro rispetto a quello che eravamo abituati a conoscere e come tale va analizzato e apprezzato.



## ***2. Il concetto di oggetto endo-sociale e la rilevanza pressoché inesistente sul piano dei rapporti esterni***

Se il legislatore della riforma del 2003 afferma che il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di nomina è generale e che le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società, significa che è necessario ammettere l'irrilevanza esterna dell'oggetto sociale. E' chiara in proposito anche la Relazione illustrativa al decreto che attua la riforma in oggetto quando indica che nei rapporti esterni, per tutelare l'affidamento dei terzi - e salva l'*exceptio doli* - sia gli atti compiuti dall'amministratore munito del potere di rappresentanza ma privo del potere di gestione, sia gli atti che eccedono i limiti - anche se pubblicati - ai poteri di gestione o di rappresentanza, rimangono validi e impegnativi per la società in questione. Il che equivale a dire che l'oggetto sociale non ha più forza esterna e che ai terzi viene riconosciuta dall'ordinamento la massima tutela, non essendo più sufficiente fornire la prova della mala fede dello stesso, ossia della sua effettiva conoscenza di limitazioni statutarie del potere di rappresentanza.

Detto altrimenti, l'atto compiuto dall'amministratore che sia estraneo all'oggetto sociale, pur rappresentando un abuso di rappresentanza da parte dello stesso, potrebbe avere rilevanza solamente sul piano interno nei rapporti tra soci e amministratore e sui relativi effetti dell'abuso. L'oggetto sociale avrebbe allora perso una delle funzioni che precedentemente gli erano attribuite come essenziali, ovvero quella della rilevanza verso i terzi. Non più, allora, dovrebbe parlarsi di oggetto sociale, bensì solamente di oggetto *endo-sociale*.

Tale conclusione deve raggiungersi sicuramente con riferimento alla società per azioni e a quella a responsabilità limitata per espressa previsione normativa. Maggiori dubbi - almeno ad una prima analisi - potrebbero sussistere *prima facie* in relazione alle società di persone dove manca una norma che possa essere assimilabile all'art. 2384 c.c. e all'art. 2475-*bis* c.c. Per la società in nome collettivo (con una disposizione estensibile a tutte le società di persone), viene infatti indicato che l'amministratore che ha la rappresentanza della società può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto

sociale, salve le limitazioni che risultano dall'atto costitutivo o dalla procura. Tali limitazioni non sono opponibili ai terzi, se non sono iscritte nel registro delle imprese o se non si prova che i terzi ne hanno avuto conoscenza<sup>271</sup>.

Si tratta invero di una disposizione molto diversa da quella attualmente vigente in tema di limiti ai poteri degli amministratori delle società di capitali nei rapporti coi terzi: nelle società di persone, i limiti esterni appaiono molto più forti e oggettivamente limitanti. Tuttavia, anche in questo caso non sembra che si possa arrivare a conclusioni molto dissimili da quelle raggiunte per le società di capitali, in quanto dalle indicazioni fornite nella Relazione illustrativa e nello stesso decreto pare evincersi che il legislatore della riforma abbia voluto tracciare una sorta di principio generale applicabile ad ogni tipo societario. Questa visione sembra confermata dalla giurisprudenza di legittimità che ha precisato come il nuovo sistema di limiti ai poteri degli amministratori delle società di capitali si estenderebbe per osmosi anche alle società di persone.

### ***3. L'exceptio doli come principio generale dell'ordinamento e non come limite specifico all'oggetto endo-sociale***

L'irrilevanza esterna dell'oggetto sociale non sembra intaccabile neanche dal fatto che il codice prevede l'applicabilità di tale principio salvo che si provi che i terzi abbiano intenzionalmente agito a danno della società. Come anticipato, il limite in oggetto è indicato con la locuzione latina di *exceptio doli*, istituto il cui riconoscimento espresso nel nostro ordinamento non è presente, ma al quale possono essere ricondotte numerose norme contenute nel Codice, tra cui quella che, nell'ambito delle eccezioni opponibili nei titoli di credito, dispone che il debitore può opporre al possessore del titolo le eccezioni fondate sui rapporti personali con i precedenti possessori, soltanto se, nell'acquistare il titolo, il possessore ha agito intenzionalmente a danno del debitore medesimo, o quella della *replicatio doli*.

Dottrina e giurisprudenza (nonché lo stesso legislatore nella Relazione illustrativa al decreto che attua la riforma del 2003) ritengono che anche l'art. 2384 c.c. e l'art. 2475-bis c.c. - ovvero le norme che abbiamo visto essere quelle che fondano il concetto di oggetto *endo-sociale* - rientrino tra i casi di *exceptio doli* presenti nel nostro ordinamento. In quest'ottica, non sarebbe sufficiente provare che il terzo conosceva o, date le

---

<sup>271</sup> Art. 2298 c.c.

circostanze, non poteva ignorare l'estraneità dell'atto all'oggetto sociale, ma occorre dimostrare altresì un comportamento del terzo diretto a favorire o promuovere la violazione statutaria pregiudizievole per la società o quanto meno la consapevolezza da parte del terzo del pregiudizio.

Se così stanno le cose, non si tratterebbe di nulla di più che rimarcare, da parte del legislatore, l'esistenza del principio generale di *exceptio doli* nel nostro ordinamento e non solo in ambito societario: se il principio della rilevanza esterna degli atti compiuti da un amministratore che esulino dall'oggetto sociale vede come unico limite non una norma specifica per la materia in oggetto bensì un limite generale dell'ordinamento, ne deriva che lo stesso principio sarebbe confermato *in toto*.

Anche la questione dei limiti legali ai poteri degli amministratori dovrebbe risolversi all'interno delle riflessioni sopra effettuate. Quando ci si riferisce allora all'assunzione di partecipazioni in altre imprese che, per la loro misura e per il loro oggetto, modificano sostanzialmente l'oggetto sociale (art. 2361 c.c.) e alle modifiche sostanziali dell'oggetto sociale, allora, saranno applicabili gli stessi ragionamenti che hanno portato a concludere sull'irrilevanza esterna dell'oggetto sociale.

#### ***4. Limiti minimi all'irrilevanza dell'oggetto sociale***

Il discorso finora approntato trova però conferme non solo sul piano esterno alla società. Quanto alle modifiche dell'oggetto sociale con riferimento alla possibilità per il socio di recedere, si è infatti visto che solo i cambiamenti di carattere sostanziale dell'oggetto sociale sono rilevanti per attribuire la facoltà di recesso del socio. E' chiaro allora che affermare che il socio abbia diritto di recedere solo qualora la società cambi completamente (e non quindi parzialmente o comunque con rilevanza minore) il suo oggetto equivale a dire che l'oggetto *endo-sociale* può avere rilevanza solo in casi limitati e, per rimanere su tale tema, solo se si tratti di una modifica significativa del medesimo. Per il resto, le altre modifiche dell'oggetto sociale non hanno rilevanza.

Si è ragionato poi sulla circostanza per cui l'oggetto sociale può essere ampio e vasto fino a ricomprendere attività anche molto diverse tra loro. Si rinvencono d'altronde nella prassi commerciale molteplici società che possono compiere tutta una serie più che svariata di attività diversissime tra loro. La logica conseguenza dell'ammissione di tale ricorrenza è che per una società avere un oggetto sociale amplissimo, quasi del

tutto non circostanziato, spesso molto generico, non dovrebbe poi fare molta differenza con il non averne alcuno. In tale ottica, non si vede allora dove potrebbe sussistere ancora una rilevanza interna dell'oggetto sociale (cosa potrebbero infatti mai contestare i soci agli amministratori?).

A opposte conclusioni si potrebbe addivenire se si ammettesse l'utilizzabilità per le società di un oggetto sociale, se non illimitato, quantomeno generico (ad esempio, lo svolgimento di attività commerciale). Le società potrebbero quindi scegliere tra la situazione anzidetta - ammettendo la possibilità di reperire sul mercato con celerità e prontezza tutte le eventuali occasioni che si presentassero, ma con l'altrettanto ovvia conseguenza che i soci ben dovrebbero essere a conoscenza del fatto che gli amministratori avrebbero pressoché carta bianca per il loro operato, anche in termini di eventuale contestabilità delle loro azioni e di relativa responsabilità - e quella di avere un oggetto sociale preciso e circostanziato.

Se quest'ultima fosse la situazione prescelta dalla volontà dei soci, gli stessi andrebbero a circoscrivere l'oggetto sociale solo a determinate attività e in tal modo avrebbero più forza nei confronti degli amministratori e del loro operato. Così facendo, si finirebbe per dare nuova forza al concetto di oggetto sociale, dal momento che lo stesso verrebbe inteso in maniera più che restrittiva se i soci volessero attribuire a tale concetto un'importanza fondante per la società.

Si consideri inoltre che, in tema di scioglimento societario per il conseguimento<sup>272</sup> o l'impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale, l'assemblea può comunque deliberare le opportune modifiche allo stesso per continuare l'attività societaria. L'oggetto sociale allora nelle intenzioni del legislatore della riforma non è più un bene primario, ma quello che interessa allo stesso è la prosecuzione dell'attività della società che ne avesse intenzione.

---

<sup>272</sup> Tra l'altro l'ipotesi del conseguimento dell'oggetto sociale come causa di scioglimento della società è ammissibile solamente per quei casi in cui l'oggetto sociale si esaurisca in uno scopo suscettibile di esaurimento (ad esempio, la costruzione in un appalto) e non in quelle per cui lo stesso abbia carattere continuativo (come l'esercizio di un'attività specifica). In queste ultime situazioni, allora, l'oggetto sociale in relazione alla sua possibilità di conseguimento cessa di avere rilevanza, come giustamente osserva anche A. Palumbo, *Le società in generale e le società di persone*, Milano, 2008, 309.

Da quanto sopra, ne deriva che l'oggetto sociale non può più essere considerato un istituto cardine del diritto societario: la sua rilevanza non è più infatti pressoché inesistente solo nei rapporti esterni, ma è anche piuttosto limitata anche nei rapporti interni.

##### *5. Gruppo societario e oggetto sociale della controllata come elemento sacrificabile in vista del perseguimento dell'interesse di gruppo*

Un discorso a parte meritano i gruppi societari e la rilevanza dell'oggetto sociale delle singole società dirette e/o coordinate (tralasciando la questione attinente all'oggetto sociale della *holding*). Si è infatti visto che l'ammissione - che vede ormai concordi dottrina e giurisprudenza - della teoria dei vantaggi compensativi apre una prospettiva nuova sui gruppi societari e sulla rilevanza dell'interesse all'interno del gruppo. Operazioni pregiudizievoli e dannose per una società controllata possono allora essere ammissibili in un'ottica di vantaggi compensativi, anche prescindendo dall'oggetto sociale della singola società che pone in essere l'atto.

Il riferimento primario da fare per il compimento di un'operazione (se ricadente fuori dall'oggetto sociale) quando una società si trovi all'interno del gruppo è allora quello dell'interesse del gruppo stesso, concetto piuttosto economico, il quale ben può prescindere ed essere differente da quello di oggetto sociale. L'oggetto sociale delle singole società controllate in definitiva può tranquillamente trovarsi nella situazione di dover cedere il passo a quello di interesse, svuotandosi di significato. Se l'oggetto sociale di una società controllata può essere sacrificato in presenza di un interesse del gruppo unitariamente inteso, non può che concludersi allora per l'ammissibilità di una ricostruzione che prescinda quasi completamente dall'istituto dell'oggetto sociale, almeno all'interno del gruppo.

Se si volesse provare ad attribuire ancora una qualche rilevanza al concetto di oggetto sociale nell'ambito del gruppo societario, bisognerebbe spostarsi sul piano relativo al diritto del socio di una controllata di poter recedere qualora intervengano modifiche all'oggetto sociale della capogruppo. E' però di tutta immediatezza il fatto che siamo su un livello di analisi diverso, visto che qui a rilevare non è l'oggetto sociale della controllata, che si è visto essere comunemente sacrificabile. Inoltre, pure a voler attribuire una certa importanza a tali riflessioni (che - lo si ripete - non avrebbero

rilevanza sul piano interno alla società, ma influirebbero semplicemente come fattori esterni), deve comunque ammettersi che ad attribuire il diritto di recesso al socio della controllata sono solo quelle modifiche dell'oggetto sociale della capogruppo che alterino in modo sensibile e diretto le condizioni economiche e patrimoniali della controllata: il che equivale a dire che i limiti all'operatività delle disposizioni contenute nell'art. 2497-*quater* c.c. rimangono notevoli.

#### **6. L'oggetto sociale in particolari tipi di società: una nuova rilevanza**

Quanto detto sopra si riferisce ad un oggetto sociale che, da un punto di vista generale del diritto delle società, ha perso quasi tutte le sue funzioni originariamente proprie. Il concetto in esame pare invece aver acquisito nuova linfa in relazione a tipi particolari di società che il legislatore ha introdotto gradualmente nell'ordinamento. Si tratta di tipi speciali di società, quali ad esempio le società tra professionisti e quelle tra avvocati, dove l'istituto *de quo* sembra essere risorto.

Ma il riferimento non può - e non deve - essere fatto solo con riferimento alle anzidette società: si pensi ancora alle cosiddette *start-up* innovative, che devono svolgere in via esclusiva o prevalente attività di sviluppo, produzione o commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; qui il carattere "innovativo" dell'attività svolta è un requisito che deve necessariamente sussistere (*inter alia*) affinché la società possa essere registrata come *start-up* innovativa<sup>273</sup>.

---

<sup>273</sup> Con l'obiettivo di promuovere la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico e l'occupazione, in particolare giovanile, nell'autunno del 2012 il Governo ha adottato una normativa (Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221) per sostenere la nascita e la crescita dimensionale di imprese innovative ad alto valore tecnologico di nuova o recente costituzione: le *startup* innovative. L'art. 25, comma 2, del decreto appena citato ne offre una definizione ai sensi della quale essa è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione. Tra i requisiti che ci interessano affinché un'impresa possa qualificarsi come *start-up* innovativa la normativa di riferimento prevede che tale impresa abbia, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. L'art. 11-*bis* del Decreto Legge 31 maggio 2014, n. 83, ha stabilito che si considerano *start-up* innovative anche le società il cui oggetto sociale riguardi la promozione dell'offerta turistica nazionale attraverso l'uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali, e che agiscono in particolare attraverso la predisposizione di particolari servizi rivolti alle imprese turistiche.

Il legislatore, svilendo l'oggetto sociale come elemento costitutivo delle società in senso generico, riconosce un ruolo profondamente differente e di grande importanza a tale concetto proprio ponendolo a fondamento di questo tipo di società. Pare chiara allora l'intenzione in atto: è necessario effettuare una distinzione netta tra un oggetto sociale generale delle società e un oggetto sociale speciale per determinati tipi di società. Il primo rappresenta un elemento marginale in vista della tutela dell'esigenza di garantire una maggiore speditezza dei traffici nel commercio<sup>274</sup>, il secondo costituisce un elemento fondante.

In conclusione, l'oggetto sociale rimane come elemento minimamente rilevante per il diritto generale delle società, ma assume un nuovo ruolo se considerato in relazione alle società di carattere speciale.

#### ***7. Nuove prospettive sistematiche: l'introduzione di società senza oggetto sociale anche nel nostro ordinamento***

Tornando per un'ultima volta sul piano del diritto generale delle società, viene a questo punto da chiedersi se non sia possibile perseguire strade sistematiche differenti che da un lato proponano nuove soluzioni, più elastiche e meno formali, che possano essere utili sul piano costitutivo delle società, dall'altro rinvigoriscano il concetto di oggetto sociale anche in una macro-ottica. Il pensiero va ovviamente alle società con oggetto sociale *unrestricted* di diritto inglese.

Bisogna infatti preliminarmente osservare che la strada intrapresa dal legislatore britannico, per quanto piuttosto originale, innovativa e comunque differente da quella seguita dalla maggior parte degli ordinamenti, non può lasciare indifferenti. Infatti, non si può anzitutto prescindere da una considerazione di fondo basata sulle opportunità fornite dal *law shopping*: se infatti in alcuni Paesi, come in quello inglese, le società possono essere costituite con oggetto sociale *unrestricted*, non è affatto da

---

<sup>274</sup> Sono infatti molti a ravvisare la necessità di trovare soluzioni che, nell'intento di massimizzare le contrattazioni, tendano a scaricare quanto più possibile sulla società il rischio del compimento di operazioni estranee al suo oggetto sociale: così osserva M. Bianca, *Oggetto sociale e clausole generali nella disciplina delle società di capitali*, in G. Meruzzi - G. Tantini (a cura di) *Le clausole generali nel diritto societario*, in F. Galgano (diretto da), *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, vol. LXI, Padova, 2011, 79.

escludere che siano in molti a indirizzarsi verso tali ordinamenti in vista della costituzione di società con meno vincoli e limitate formalità<sup>275</sup>.

Se questo è il piano in cui ci si muove, non può allora sfuggire la necessità di dover perlomeno provare a ragionare su soluzioni differenti, anche eventualmente in termini di ammissibilità di società con oggetto sociale *unrestricted* nel nostro ordinamento. Un'eventuale introduzione da intendersi non in senso escludente rispetto ai tipi di società già esistenti nel nostro ordinamento, bensì complementare. Una sorta di doppio binario, insomma: società ordinarie e società con oggetto sociale non limitato, con differenti caratteristiche, differenze esigenze di pubblicità, differenti gradi di tutela riconosciuti ai relativi soci e ai soggetti che entrino in contatto con la società. Due rette parallele su un unico piano, in definitiva.

Tale soluzione potrebbe far sì che l'oggetto sociale torni ad avere una certa rilevanza sistematica, soprattutto per il primo tipo di società sopra delineato: una volta che si ammetta cioè la possibilità che esistano anche società con un oggetto sociale *unrestricted*, dovrebbe giocoforza ammettersi che per le altre tipologie societarie l'oggetto sociale assuma effettiva rilevanza e funga da limite reale e puntuale per l'attività societaria, in tutti i tipi di rapporti societari<sup>276</sup>. Aspetto che non rappresenta il fine ultimo del presente lavoro, ma sul quale è probabilmente opportuno iniziare a ragionare<sup>277</sup>.

---

<sup>275</sup> Ritengono verificabile tale eventualità M. Bianca, *Le società con oggetto sociale "unrestricted": un esempio da imitare?*, in *Giur. comm.*, 2009, I, 299; P. Montalenti, *Oggetto sociale e giurisprudenza comunitaria*, in *Riv. dir. comm.*, 2008, I, p. 1.

<sup>276</sup> G. Ferri jr - M. Stella Richter jr, *L'oggetto sociale statutario*, in *Giust. civ.*, 2002, II, 496, affermano che l'osservazione di sistemi giuridici diversi da quello italiano indica piuttosto chiaramente che la tendenza verificabile nella prassi è quella di una progressiva dilatazione e indeterminazione dell'oggetto sociale. Gli Autori prendono anche atto che già varie legislazioni hanno rinunciato (e, si aggiunge continuano a rinunciare) ad inserire l'oggetto sociale tra gli elementi essenziali dell'atto costitutivo.

<sup>277</sup> Come è stato notato da M. Bianca, *Le società con oggetto sociale "unrestricted": un esempio da imitare?*, cit., 2009, I, 300, l'introduzione di modifiche alla legislazione societaria del tipo di quelle adottate nel Regno Unito potrebbe implicare una rivisitazione completa del diritto commerciale italiano. Tuttavia, probabilmente i cambiamenti normativi necessari potrebbero non essere tanti come si potrebbe *prima facie* credere. Ed è lo stesso Autore sopra citato a indicare che, ad esempio, l'eliminazione dei riferimenti al cambiamento significativo dell'attività che costituisce l'oggetto sociale di una società, al compimento delle operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ecc., potrebbe non costituire un punto di difficile attuabilità. Probabilmente



---

sarebbe più difficile ottenere un cambio di impostazione a livello interpretativo, dato che l'oggetto sociale, come si è visto, rappresenta un elemento storicamente presente nel nostro diritto commerciale.

## Bibliografia

- Aa. Vv., *Oggetto ed attività delle società: ruolo e responsabilità del notaio. Atti del Convegno tenutosi a Napoli il 22 settembre 2007*, Milano, 2008.
- S. Ambrosini, *L'amministrazione e i controlli nella società per azioni*, in *Giur. comm.*, 2003, 308-332.
- C. Angelici, *Note minime sull'interesse sociale*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2014, I, 255-264.
- V. Barba, *Gruppo di interesse e qualificazione del contratto*, nota a Cass., 5 dicembre 1998, n. 12325, in *Giust. civ.*, 1999, I, 3098-3113.
- L. Benedetti, *Invalidità per conflitto di interessi e per estraneità all'oggetto sociale della fideiussione prestata da una società a favore di un'altra*, in *Giur. comm.*, 2011, II, 1351-1386.
- L. Benedetti, *Gratuità e onerosità delle garanzie per debiti altrui a seguito della riforma della revocatoria fallimentare*, in *Giur. comm.*, 2010, I, 864-898.
- E. Bertacchini, *Oggetto sociale, atti estranei e responsabilità degli amministratori*, in *Società*, 1996, 1376-1382.
- E. Bertacchini, *Oggetto sociale e interesse tutelato nella società per azioni*, Milano, 1995.
- M. Bianca, *Contratto di società e recesso: breve chicane attorno all'oggetto sociale*, in *Riv. dir. soc.*, 2012, I, 707-713.
- M. Bianca, *Le società con oggetto sociale "unrestricted": un esempio da imitare?*, in *Giur. comm.*, 2009, I, 293-305.
- M. Bianca, *Oggetto sociale ed esercizio dell'impresa nelle società di capitali*, Milano, 2008.
- C. Bolognesi, *Poteri di rappresentanza e conflitti d'interessi degli amministratori di s.p.a.*, nota a Cass. 7 ottobre 2005-26 gennaio 2006, n. 1525, in *Impresa c. i.*, 2006, 1642-1646.
- F. Bonelli, *Atti estranei all'oggetto sociale e poteri di rappresentanza*, in *Giur. comm.*, 2004, I, 924-944.

- C. Caccavale, *Determinatezza dell'oggetto sociale ed eterogeneità delle attività economiche*, in *Contr. e impr.*, 2008, 839-854.
- O. Cagnasso, *L'oggetto sociale della società tra professionisti e della società tra avvocati*, in *Giur. comm.*, 2014, I, 297-303.
- V. Calandra Buonauro, *Il potere di rappresentanza degli amministratori di società per azioni*, in P. Abbadessa - G.B. Portale (diretto da), *Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, Torino, 2006, 657-682.
- G. Caselli, *Oggetto sociale e atti ultra vires*, Padova, 1970.
- E. Civerra, *Modifica di fatto e modifica formale dell'oggetto sociale: per l'esercizio del recesso occorre sempre una delibera assembleare*, nota a Trib. Napoli 11 marzo 2015, in *Società*, 2016, 62-72.
- L. Coco, *Opponibilità ai terzi delle limitazioni del potere di rappresentanza*, in *Riv. not.*, 2001, II, 902-904.
- E. Codazzi, *Bancarotta fraudolenta e vantaggi compensativi: alcune riflessioni sul concetto di "distrazione" nei gruppi*, in *Giur. comm.*, 2008, II, 766-783.
- E. Codazzi, *Vantaggi compensativi e infedeltà patrimoniale (dalla compensazione "virtuale" alla compensazione "reale"): alcune riflessioni alla luce della riforma del diritto societario*, in *Giur. comm.*, 2004, II, 600-616.
- G. Conte, *Sulla riforma del diritto societario del Regno Unito e sul rapporto tra case law e statutory law*, in *Riv. dir. comm.*, 2009, I, 455-484.
- P. Corrias, *In tema di eccesso di rappresentanza degli amministratori di s.r.l. e di atti estranei all'oggetto sociale*, in *Resp. civ. e prev.*, 2010, 2445-2454.
- F. Cossu, *L'impossibilità del conseguimento dell'oggetto sociale*, in *Riv. not.*, 2014, I, 1153-1166.
- G. Cottino, *Delibere illegittime degli amministratori, oggetto sociale e interesse di gruppo: divagazioni sul tema*, Torino, 2000.
- A. Daccò, *Alcune osservazioni in tema di estraneità all'oggetto sociale nei gruppi di società*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2002, II, 80-87.

- S. D'Agostino, *Passato e presente dell'atto ultra vires nel sistema di gestione delle società per azioni non quotate: la vendita dell'unico immobile strumentale all'attività sociale*, in *Riv. not.*, 2005, I, 1291-1326.
- P. L. Davies - J. Rickford, *An introduction to the New UK Companies Act: Part I*, in *European Company Financial Law Review*, 2008, 48-71.
- P. L. Davies - J. Rickford, *An introduction to the New UK Companies Act: Part II*, in *European Company Financial Law Review*, 2008, 239-279.
- L. Della Tommasina, *Dissociazione fra gestione e rappresentanza nella società per azioni e diritti dei terzi*, in *Riv. soc.*, 2015, 657-699.
- M. De Luca di Loreto, *Operazioni rientranti nell'oggetto sociale, interessi di gruppo e vantaggi compensativi*, in *Giur. comm.*, 2008, II, pag. 819-836.
- F. Di Girolamo, *Regola di giudizio imprenditoriale e conto corrente ordinario, con una premessa sull'oggetto sociale*, in *Giur. comm.*, 2009, II, 1186-1217.
- L. Enriques, *L'opponibilità ai terzi del conflitto d'interessi degli amministratori di società per azioni*, in *Giur. comm.*, 1999, II, 265-290.
- G. Fauceglia, *Note in tema di 'indeterminatezza riflessa' dell'oggetto sociale*, in *Giur. it.*, 2001, 781-782.
- G. Fauceglia, *Sulle attività similari nella determinazione dell'oggetto sociale*, nota a App. Salerno 13 settembre 2000, in *Giur. merito*, 2001, 10-16.
- G. Ferri jr - M. Silva, *In tema di impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale e scioglimento delle società di capitali*, in *Aa. Vv., Studi e materiali. Quaderni trimestrali. Consiglio Nazionale del Notariato*, 2014, 3, 601-614.
- G. Ferri jr - M. Stella Richter jr, *L'oggetto sociale statutario*, in *Giust. civ.*, 2002, II, 483-497.
- P. Ferro Luzzi, *La società tra l'oggetto ed il soggetto*, nota a Cass. 4 ottobre 2010, n. 20597, in *Riv. dir. comm.*, 2011, II, 308-317.
- S. Gilotta, *Interesse sociale, interesse di gruppo e interesse collettivo nella regola sulla responsabilità per abuso di direzione unitaria*, in *Giur. comm.*, 2014, I, 176-214.

- S. Gisolfi - M. C. Lupetti, *La rappresentanza generale degli amministratori di società di capitali*, in *Riv. not.*, 2004, 1329-1356.
- E. Gliozzi, *Gli atti estranei all'oggetto sociale nella società per azioni*, Milano, 1974.
- F. Goisis, *Atti estranei all'oggetto sociale, autorizzazioni e ratifiche dell'assemblea dal vecchio al nuovo diritto societario*, in *Dir. proc. amm.*, 284-315.
- G. Graziani, *Modifiche di partecipazione e mutamento non sostanziale dell'oggetto sociale*, in *Foro pad.*, 2004, 6-9.
- A. V. Guccione, *Estraneità all'oggetto sociale e conflitto di interessi dell'amministratore nelle società di persone*, in *Giur. comm.*, 2000, II, 596-602.
- G. La Villa, *L'oggetto sociale*, Milano, 1974.
- E. Leto, *La responsabilità degli amministratori di s.r.l.*, in *Riv. dott. comm.*, 2010, 777-800.
- P. Marano, *Oggetto sociale esclusivo delle imprese di assicurazione e 'atti connessi'*, in *Società*, 2013, 292-299.
- E. Marchisio, *Il valore del gruppo e il valore nel gruppo*, in *Giur. comm.*, 2015, I, 808-839.
- D. Mari, *Perdita di continuità aziendale e impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale: i doveri dell'organo gestorio*, in *Riv. not.*, 2014, 487-516.
- F. Martorano, *Capacità delle società e oggetto sociale nel diritto anglo-americano*, Napoli, 1961.
- M. Mastrogiacomo, *Accertamento della congruità degli atti all'oggetto sociale*, in *Giur. comm.*, 1995, II, 427-430.
- M. Miola, *Atti estranei all'oggetto sociale ed autorizzazioni e ratifiche assembleari dal vecchio al nuovo diritto societario*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2009, II, 275-320.
- M. Miola, *L'oggetto sociale tra autonomia statutaria ed autonomia gestoria*, in *Riv. dir. priv.*, 2008, 703-762.
- C. Montagnani, *Disfunzione degli organi collegiali e impossibilità di conseguimento dell'oggetto sociale*, Milano, 1993.

- C. Montagnani, *Crisi dell'impresa e impossibilità dell'oggetto sociale*, in *Riv. dir. comm.*, 2013, I, 245-264.
- P. Montalenti, *L'attività di direzione e coordinamento: dottrina, prassi, giurisprudenza*, in *Giur. comm.*, 2016, I, 111-121.
- P. Montalenti, *Oggetto sociale e giurisprudenza comunitaria*, in *Riv. dir. comm.*, 2008, I, 209-315.
- P. Montalenti, *Operazioni intragruppo e vantaggi compensativi: l'evoluzione giurisprudenziale*, in *Giur. it.*, 1999, 2318-2321.
- G. Mucciarelli, *Problemi in tema di gruppi e oggetto sociale*, Milano, 1996.
- G. Mucciarelli, *Profili dell'oggetto sociale nelle società di capitali*, in in P. Abbadessa - G.B. Portale (diretto da), *Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, Torino, 2006, 305-329.
- A. Paolini, *Le modificazioni di fatto dell'oggetto sociale*, Milano, 2014.
- A. Paolini, *Costituzione della società e indicazione dell'oggetto sociale*, in *Aa. Vv.*, *Studi e materiali. Quaderni trimestrali. Consiglio Nazionale del Notariato*, 2011, 1, 77-115.
- A.M. Pedron, *Potere di rappresentanza degli amministratori, atto ultra vires ed opponibilità ai terzi tra vecchia normativa e novella*, in *Riv. not.*, 2008, II, 1452-1457.
- V. Pinto, *L'impugnabilità delle delibere a carattere gestorio del consiglio di amministrazione di società per azioni: cui prodest?*, in *Giur. comm.*, 2001, II, 154-178.
- P. Piscitello, *La responsabilità degli amministratori di società di capitali tra discrezionalità del giudice e business judgement rule*, in *Riv. soc.*, 2012, 1167-1183.
- E. Ricciardiello, *Osservazioni in tema di oggetto sociale e gruppi di società*, in *Giur. comm.*, 2001, II, 521-531.
- S. Russo, *Estraneità all'oggetto sociale e opponibilità a terzi professionalmente qualificati*, nota a App. Milano 7 aprile 2004, in *Giur. comm.*, 2006, II, 315-327.
- V. Salafia, *Limiti dell'oggetto sociale nella società semplice*, in *Società*, 1991, 1035-1037.

- L. Salamone, *Oggetto sociale e poteri di rappresentanza dell'organo amministrativo*, in *Giur. comm.*, 2008, I, 1095-1108.
- F. Salinas, *Responsabilità degli amministratori, operazioni infragruppo e vantaggi compensativi*, in *Giur. comm.*, 2005, II, 256-268.
- R. Santagata, *Oggetto sociale ed articolazioni dell'attività imprenditoriale*, in *Riv. soc.*, 2007, 1255-1289.
- D. Santosuosso, *Gruppi di società e operazioni intragruppo; atti estranei all'oggetto sociale; limiti alla direzione unitaria*, in *Dir. banca*, 2002, 137-144.
- P. Semama, *La quantificazione dell'oggetto sociale*, Milano, 1974.
- R. Sgroi Santagati, *Nozione di atto estraneo all'oggetto sociale e garanzie intragruppo di società*, in *Dir. fall.*, 1998, 960-966.
- G. Spaggiari, *Due pronunce in tema di atti estranei all'oggetto sociale*, in *Giur. comm.*, 1993, II, 516-525.
- A. Testa, *Gli oggetti sociali degli atti delle società*, Milano, 2016.
- R. Vancini, *Brevi note in tema di società cooperativa con oggetto sociale eterogeneo*, in *Giur. comm.*, 1997, II, 337-341.
- G. Vidiri, *Sui limiti dei poteri degli amministratori di società e sulle conseguenze privatistiche della violazione dell'art. 2624 c.c.*, in *Giust. civ.*, 2000, I, 446-451.
- A. Viscusi, *Brevi osservazioni in tema di conflitto di interessi, atti ultra vires e professionalità del banchiere*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2006, II, 199-219.
- A. Zaccaria, *Indicazione dell'oggetto sociale e esercizio dell'attività*, in *Contratti*, 1994, 481-482.
- P. Zanelli, *La nozione di oggetto sociale*, Milano, 1962.